

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

# ANNA MARIA VIETTI



VIII Legislatura



CAMERA DEI DEPUTATI  
Biblioteca

*La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i volumi contengono, suddivise per legislatura:*

- le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;*
- le relazioni presentate;*
- le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati);*
- le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico.*

*All'inizio di ciascuna legislatura viene fornito l'indice delle attività svolte, anche come membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito <http://legislature.camera.it> o <http://storia.camera.it> integrato dai repertori cartacei e on line disponibili per la Camera e per il Senato.*

*Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea.*

*La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Documentazione bibliografica, legislativa e parlamentare italiana del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.*

*Mail: [bib\\_infl@camera.it](mailto:bib_infl@camera.it)*

## Indice

Attività parlamentare	8
<u>VIII legislatura</u>	9
Proposte di legge presentate come prima firmataria	10
- Norme per l'estensione dell'indennità giornaliera di maternità alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali (3547), presentata l'8 luglio 1982, annunciata	
Interrogazioni con risposta scritta	15
- Per l'immissione nei ruoli organici degli insegnanti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione negli ultimi concorsi, risposta annunciata nella seduta del 20-11-1979, pag. 274	
- Per l'esclusivo impiego di ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione per lo svolgimento di funzioni ispettive, risposta annunciata nella seduta del 10-3-1980, pag. 1045	
- Per esonerare dalla frequenza alle lezioni di tirocinio, previste dal bando del secondo concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti di scuola materna, degli insegnanti che hanno ottenuto l'abilitazione con il concorso bandito nel 1976 ed hanno prestato servizio con incarico del Provveditore negli anni scolastici 1978-79 e 1979-80, risposta annunciata nella seduta del 13-1-1981, pag. 2784	
- Sulla veridicità del fatto che, in tema di assistenza agli anziani, la Cassa Depositi e Prestiti concede mutui ai Comuni esclusivamente per la costruzione di case di riposo e non per case-albergo e centri di incontro, risposta annunciata nella seduta del 26-1-1981, pag. 2892	
- Sulla mancata autorizzazione, da parte del Provveditorato agli Studi di Torino, ad alcuni insegnanti di scuola media all'insegnamento nelle scuole medie parificate, risposta annunciata nella seduta del 23-6-1981, pag. 3947	
- Sul rifiuto di assistenza sanitaria da parte di alcuni ospedali e medici convenzionati della Liguria ai cittadini non residenti che	

non siano in possesso di formale impegno di pagamento da parte delle USL di residenza, risposta annunciata nella seduta del 15-4-1982, pag. 6537

- Sui motivi del ritardo nell'approvazione del nuovo Statuto dell'ANMIL, risposta annunciata nella seduta dell'8-6-1982, pag. 7199
- Sui ritardi con cui vengono accreditate ai Comuni le rate relative ai trasferimenti correnti dello Stato, integrativi dei bilanci comunali, risposta annunciata nella seduta del 7-3-1983, pag. 9431
- Sui motivi del mancato rimborso ai Comuni per la spesa concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, risposta annunciata nella seduta dell'11-4-1983, pag. 9743

#### Interventi su progetti di legge in Assemblea

42

- Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza (A.C. 895); PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (A.C. 109); BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato "Corpo di polizia della Repubblica italiana" (A.C. 145); BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (A.C. 148); MAMMI' ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (A.C. 157); FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di Polizia (A.C. 343); DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (A.C. 559); BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo status ed ai diritti dei suoi appartenenti (A.C. 729); BOFFARDI: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (A.C. 795); MILANI ed altri: Riforma della polizia (A.C. 590) (4-7-1980 pag. 15930)
- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 (A.C. 2410) (9-4-1981 pag. 28699)

Interventi su progetti di legge in Commissione 51

II Commissione (Interni) 52

- ANIASI ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (A.C. 422); GUALANDI ed altri: Misure urgenti per un primo adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (A.C. 495); Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di Comuni e Province (A.C. 922) (21-11-1979 pag. 56)
- Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti (A.C. 1079) (13-12-1979 pagg. 70, 76)
- Interventi a sostegno delle attività musicali (A.C. 1305) (14-2-1980 pagg. 107, 111)
- Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico (A.C. 877) (14-2-1980 pag. 124)
- Interventi a favore del credito cinematografico (A.C. 880) (6-3-1980 pag. 137)
- Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A.C. 1939) (25-9-1980 pagg. 224, 225, 232, 233, 234, 235, 238, 243)
- BAGHINO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (A.C. 872); FIORET ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (A.C. 1788); BUBBICO: Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (A.C. 1835); CAROLI: Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (A.C. 2044); Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale (A.C. 2280) (11-3-1981 pag. 366; 1°-4-1981 pagg. 392, 393)
- Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (A.C. 2320) (11-3-1981 pag. 364; 12-3-1981 pag. 379; 1°-4-1981 pag. 394; 8-4-1981 pag. 397)
- LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (A.C. 2118); Modifiche ed

- integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (A.C. 2157) (6-5-1981 pag. 410; 22-7-1981 pag. 420)
- FOSCHI ed altri: Normativa organica per i profughi (A.C. 361); ALINOVI ed altri: Normativa organica per i profughi (A.C. 841); Normativa organica per i profughi (A.C. 2319) (23-9-1981 pag. 541)
  - IANNIELLO ed altri: Provvedimenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei vigili del fuoco (A.C. 419); MIGLIORINI ed altri: Norme per l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze dei comandi provinciali di Udine e Pordenone (A.C. 1994); BENCO GRUBER: Norme per l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze dei comandi provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone (A.C. 2105); Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A.C. 2946) (21-1-1982 pag. 576)
  - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e della indennità di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso (A.C. 3334) (20-5-1982 pag. 688)
  - CRESCO ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati (A.C. 2397); CAPPELLI ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (A.C. 2704); BELUSSI ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (A.C. 3249); LA GANGA ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (A.C. 3407); MOLINERI ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (A.C. 3486) (23-2-1983 pag. 782)
  - Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (A.C. 3458-B) (26-4-1983 pag. 829)
  - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti (A.C. 4113) (28-4-1983 pagg. 892, 894)

Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia) 114

- MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (A.C. 835); GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (A.C. 1846); SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (A.C. 2375); BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (A.C. 1933); Disposizioni in materia di cittadinanza (A.C. 3839) (26-1-1983 pag. 148; 2-2-1983 pagg. 162, 168; 23-2-1983 pag. 173; 9-3-1983 pag. 187; 17-3-1983 pag. 202; 24-3-1983 pagg. 206, 207; 13-4-1983 pagg. 216, 217, 222)

Attività non legislativa in Assemblea 137

Autorizzazioni a procedere 138

- Contro il Deputato Massimo CACCIARI: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO Per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) (Doc. IV n. 42) (15-10-1980 pag. 18767)
- Contro il Deputato Marcello ZANFAGNA: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO Per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV n. 97) (13-1-1983 pag. 56219)



## Attività parlamentare

### VIII Legislatura

Eletta nel collegio TORINO – Proclamata il 17 giugno 1979 – Elezione convalidata il 13 febbraio 1980

#### **Iscritta al gruppo parlamentare**

DEMOCRAZIA CRISTIANA dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983

#### **Uffici parlamentari**

Segretaria della GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO dal 16 dicembre 1980 all'11 luglio 1983

Segretaria della II COMMISSIONE (INTERNI) dal 9 febbraio 1983 all'11 luglio 1983

#### **Componente di organi parlamentari**

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO dal 20 maggio 1980 all'11 luglio 1983

II COMMISSIONE (INTERNI) dall'11 luglio 1979 al 6 maggio 1980; dal 15 maggio 1980 all'11 luglio 1983

IV COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 6 maggio 1980 al 15 maggio 1980

XIV COMMISSIONE (IGIENE E SANITA' PUBBLICA) dal 15 luglio 1982 al 1° dicembre 1982; dal 12 gennaio 1983 all'11 luglio 1983

Termine del mandato: 11 luglio 1983



[Torna all'indice](#)

# VIII LEGISLATURA



[Torna all'indice](#)

## **PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMA FIRMATARIA**

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3547

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIETTI, PAVONE, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BRICCOLA, CAPPELLI, CARELLI, CASATI, CRISTOFORI, DEGAN, FELICI, FIORI PUBLIO, GARAVAGLIA, GUI, IANNIELLO, LAMORTE, LATTANZIO, LUSSIGNOLI, MARZOTTO CAOTORTA, PEZZATI, PORTATADINO, QUARENGHI, RUBINO, SANGALLI, SCAIOLA, TANCREDI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, VENTRE, VINCENZI, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOSO, PERRONE, CENI**

*Presentata l'8 luglio 1982*

**Norme per l'estensione dell'indennità giornaliera di maternità alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela costituzionale della maternità, che già ha trovato attuazione per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti attraverso le leggi 26 agosto 1950, n. 860, e 30 dicembre 1971, n. 1204, presenta ancora gravi carenze per il settore del lavoro autonomo. Infatti, in caso di maternità, la legge n. 1204 del

1971 prevede che alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali venga corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno *una tantum* di lire 50.000. Del tutto evidente è la inadeguatezza di tale forma di tutela, malgrado le integrazioni di essa avvenute con varie leggi regionali, la mag-

gioranza delle quali si limita a portare a lire 100.000 l'assegno previsto dalla legge n. 1204 del 1971.

Per tali motivi, ed al fine di rendere effettivo anche per le lavoratrici autonome il principio di tutela della maternità garantito, fin dal 1948, dall'articolo 37 della Costituzione, si rende necessario rivedere la normativa vigente, anche sulla base delle indicazioni che emergono dalle legislazioni degli altri paesi d'Europa.

Il carattere non subordinato dell'attività prestata dalle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali senza dubbio giustifica la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro.

Se però si considera che la libera scelta della donna di fatto può essere coartata dalla necessità di concorrere all'andamento dell'impresa agricola, artigiana o commerciale anche durante il periodo di gravidanza e puerperio, è da ritenere che

la corresponsione della stessa indennità, già prevista in favore delle lavoratrici mezzadre e colone, non solo assicuri la parificazione delle prestazioni previdenziali a tutti i cittadini ma garantisca anche la tutela della maternità conformemente ai principi costituzionali.

L'intervento legislativo statale evita inoltre il persistere dei trattamenti differenziati, determinati dalla diversa evoluzione della normativa regionale.

La norma, che si propone, estende il diritto alla indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 14 della legge n. 1204 del 1971 alle coltivatrici dirette, nonché alle lavoratrici autonome dei settori dell'artigianato e del commercio e rinvia al meccanismo di cui al sopracitato articolo 14 la determinazione dell'ammontare dell'indennità.

Il parametro, così individuato, si rende necessario per l'inesistenza di una retribuzione giornaliera cui fare riferimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Nei due mesi anteriori alla data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto, l'indennità giornaliera di maternità, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, è estesa alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali ed alle loro collaboratrici familiari di cui alle leggi 9 gennaio 1963, n. 9, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613.

Per la determinazione dell'ammontare dell'indennità giornaliera di maternità si applica il meccanismo di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'indennità di cui al comma precedente è erogata dall'INPS.

## ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, modificato dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, è aggiunta la seguente lettera:

« f) quando l'assunzione abbia luogo in una impresa diretto-coltivatrice, artigiana o commerciale nei due mesi precedenti e nei tre successivi la data presunta del parto della lavoratrice autonoma ».

## ART. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il contributo capitaro a carico dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria è aumentato del 5 per cento.

La quota di cui al comma precedente è ridotta al 2,50 per cento per i coltivatori

diretti delle zone montane di cui all'articolo 13, ultimo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537.

**ART. 4.**

All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1983, mediante riduzione di lire 4.000 milioni del Fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.



[Torna all'indice](#)

## **INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA**

« non possono essere qualificate le imprese che non abbiano eseguito negli ultimi cinque anni getti di calcestruzzo per contenimento o trasporto di acqua di entità assimilabile a quella di progetto ».

È evidente che un detto richiamo viene a costituire un inspiegabile elemento discriminante per molte aziende pugliesi, malgrado le stesse abbiano validamente una qualifica per importo e per categoria, come risulta dall'Albo Nazionale Costruttori.

L'interrogante chiede quali interventi ad emettere i già richiesti positivi provviditoria serva direttamente lo sviluppo economico del sud. (4-00123)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, nel redigere il bando di gara per i lavori di completamento dell'acquedotto di Pertusillo, ha posto come condizione per la qualificazione, che le imprese avessero già in precedenza eseguito opere di calcestruzzo per contenimento di acque. Tale limitazione è stata motivata dalla necessità di far concorrere imprese certamente esperte nella costruzione di serbatoi e, perciò dotate di organizzazione, mezzi ed attrezzature tali da consentire la confezione di calcestruzzi, particolarmente impermeabili, con la conseguenza anche di una più sollecita esecuzione.

*Il Ministro: DI GIESI.*

VIETTI ANNA MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano allo studio provvedimenti volti ad immettere nei ruoli organici gli insegnanti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione nel concorso bandito con ordinanza ministeriale n. 97 del 12 aprile 1976.

Preso atto con soddisfazione della volontà espressa dal Ministero della pubblica istruzione di presentare un disegno di legge che rechi una organica revisione della disciplina del reclutamento dei docenti, l'interrogante rileva come, considerato che la legge 9 agosto 1978, n. 463 ha disciplinato l'inserimento in ruolo, previa

la frequenza di un corso abilitante, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, sia da ritenersi legittima l'attesa degli abilitati del citato concorso per insegnanti di scuola materna di essere inseriti, seppur in modo graduale, nei ruoli organici.

L'interrogante evidenzia che analogo problema si pone per gli idonei dell'ultimo concorso che è stato espletato per gli insegnanti della scuola elementare.

(4-01146)

RISPOSTA. — Com'è noto la legge 9 agosto 1978, n. 463 prevede l'immissione negli organici della scuola materna statale degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti. Tale legge, invece, nulla ha previsto per la sistemazione di coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito del superamento del concorso ordinario per insegnanti di scuola materna statale, bandito con ordinanza ministeriale del 26 aprile 1976, n. 97, a meno che le interessate non abbiano ottenuto un incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1976-1977 o 1977-1978, nel quale caso sono immesse immediatamente in ruolo. È evidente, pertanto, che il legislatore ha inteso stabilire una deroga alla normativa di cui alla legge 444, del 1968, che prevedeva l'assunzione in ruolo delle insegnanti della scuola materna solo mediante concorso provinciale per titoli ed esami.

Premesso, comunque, che per disciplinare il reclutamento del personale docente sarà quanto prima presentato un disegno di legge, si fa presente che il Ministero non mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, gli effetti che deriveranno dall'applicazione delle disposizioni vigenti nei confronti delle insegnanti cui ha fatto riferimento l'interrogante.

*Il Ministro: VALITUTTI.*

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la legge 18 marzo 1968 disciplina l'istitu-

fatti avvenuti all'Istituto tecnico industriale statate Giulio Riva di Saronno (Varese).

In particolare per sapere — premesso che si sono ripetuti atteggiamenti antisindacali e antidemocratici del preside della scuola e del provveditore agli studi di Varese consistenti nel fare defiggere cartelli sindacali dall'albo della scuola; che in seguito alla denuncia di questi atti illegittimi fatta alla magistratura di Busto Arzizio da parte delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti dei non docenti nel consiglio d'istituto, il provveditore agli studi di Varese con provvedimento urgente del 27 settembre 1979 ha trasferito d'ufficio senza motivazione l'applicata Tonucci Gemma e l'aiutante tecnico Giaccari Santo; tenuto conto inoltre che questi lavoratori fanno parte del consiglio di istituto in qualità di rappresentanti del personale non docente condizionando così per mesi il funzionamento di un organismo democratico della scuola eletto secondo le leggi dello Stato; pur tenendo in considerazione che dopo lotte sindacali e manifestazioni di solidarietà da parte di tutto il personale insegnante, dei genitori, degli studenti e delle forze politiche, il consiglio di amministrazione provinciale presieduto dal provveditore agli studi ha deciso all'unanimità nella riunione del 30 ottobre 1979 di revocare il trasferimento con deroga immediata — quali misure il Ministro intenda prendere per assicurare i diritti sindacali e democratici e per impedire atteggiamenti autoritari all'interno della scuola; e se non ritenga opportuno di esaminare l'ammissibilità della decadenza dalla carica elettiva di rappresentanti di un organismo democratico della scuola a seguito di un provvedimento amministrativo preso dall'autorità scolastica che esprime una prevaricazione del potere amministrativo sul diritto elettivo e legislativo. (4-01559)

RISPOSTA. — Il trasferimento d'ufficio dei due impiegati, ai quali ha fatto riferimento l'interrogante, era stato determinato, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale di Varese, di

cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per eliminare la situazione di incompatibilità, che si era venuta a creare nell'ambito dell'istituto tecnico Giulio Riva di Saronno, dopo che era risultata infondata la denuncia presentata dagli interessati contro il preside dell'istituto medesimo.

Da notizie assunte, per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, è risultato, altresì, che gli atti processuali relativi alla denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti segnalati furono trasmessi, in data 20 settembre 1979, al competente pretore di Saronno il quale, non ravvisando nei fatti stessi elementi di responsabilità penale, ha provveduto ad emettere decreto di archiviazione.

Il succitato trasferimento non ha, comunque, avuto seguito, essendo intanto venute meno le ragioni di incompatibilità che lo avevano determinato: infatti, in fase di istruttoria del ricorso in opposizione, presentato dai due impiegati, Tonucci e Giaccari, il consiglio d'amministrazione provinciale, nel prendere atto delle dichiarazioni di ravvedimento fornite dagli stessi, ne ha disposto la permanenza nell'attuale sede di servizio.

Quanto, infine, alle misure necessarie ad assicurare l'esercizio dei diritti sindacali del personale della scuola, questa Amministrazione ha, da tempo, emanato specifiche istruzioni (circolare del 25 giugno 1975 n. 169 e decreto ministeriale 25 giugno 1975) per l'applicazione dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti appunto le libertà sindacali.

Non risulta che, nel caso in questione, tali istruzioni siano state disattese da parte delle locali autorità scolastiche.

*Il Ministro:* VALITUTTI.

**VIETTI ANNA MARIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premessi che il bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione,

parte II, atti di amministrazione, nn. 19 e 20 dell'11 maggio 1978, rende noti i decreti ministeriali 21 novembre 1977 e 27 ottobre 1977 con i quali due segretari di istituti professionali sono comandati per il periodo di tre anni a prestare servizio presso il Ministero della pubblica istruzione con funzioni ispettive;

premesso che tale notizia, pervenuta in ritardo agli uffici periferici, ha determinato notevole malcontento tra i funzionari aventi la qualifica di « ispettore generale », cui in base all'articolo 156 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'articolo 20 del decreto ministeriale 21 luglio 1973 sono attribuite specifiche funzioni ispettive -

se non si ritengano necessari provvedimenti per conferire agli « ispettori generali » sia della carriera amministrativa che di ragioneria effettivi compiti ispettivi anziché ricorrere per lo svolgimento di tali attività a comandi, con carattere continuativo, a dipendenti sprovvisti di tale specifica qualifica. (4-02025)

RISPOSTA. — I provvedimenti di comando cui ha fatto riferimento l'interrogante, sono previsti dalla legge 22 novembre 1961 concernente il riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

La norma trova pertanto applicazione in uno specifico e ben delimitato settore, espressamente individuato dal legislatore, in relazione alle particolari esigenze di determinate istituzioni scolastiche.

Quanto ai funzionari va chiarito che la dizione « ispettori generali », senza ulteriori specificazioni, parrebbe risultare sostanzialmente impropria e dar luogo ad equivoci trattandosi, in effetti, di personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La funzione di ispettore generale compete, infatti, a norma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 748, concernente la disci-

plina delle funzioni dirigenziali, ed innovativo della precedente norma di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a funzionari con qualifica di dirigente superiore con le connesse attribuzioni particolari specificate all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 748. È altresì noto che la tabella nona annessa al medesimo decreto presidenziale ha assegnato al Ministero della pubblica istruzione due posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto e di ispettore generale (quadro A - dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica). Tali posti di funzione sono in atto utilizzati, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27 giugno 1973, per la sola funzione di consigliere ministeriale aggiunto. Il quadro D della medesima tabella nona - dirigenti per i servizi di ragioneria - prevede altresì 6 posti di funzione di ispettore generale di ragioneria.

Questa Amministrazione ha, per altro, provveduto ad interpellare, a suo tempo, la Presidenza del consiglio dei ministri sui criteri di utilizzazione del personale in oggetto.

La Presidenza si espresse nei termini che qui di seguito si riportano: « Tali qualifiche devono considerarsi come qualifiche di stato e non di funzione, la cui sopravvivenza è dovuta a ragioni di rispetto di posizioni di carriera maturate anteriormente all'istituzione della dirigenza.

Le stesse qualifiche, pertanto, non danno titolo all'attribuzione di funzione che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riserva esclusivamente ai dirigenti, quali la preposizione a divisioni o ad altri uffici di rango pari o superiore e l'esercizio delle competenze istituzionali demandate dallo stesso decreto al personale con qualifiche dirigenziali.

Quanto sopra premesso, si deve, pertanto, escludere ogni interferenza tra i comandi del personale della carriera di concetto, disposti con i decreti ministeriali 27 ottobre 1977 e 21 novembre 1977, in applicazione della menzionata legg

n. 1282, - la cui legittimità è stata, per altro, riconosciuta dalla Corte dei conti, che li ha regolarmente registrati - e le attribuzioni dei funzionari in possesso della qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento.

L'effettivo impiego di questi utilmi, ovviamente nei limiti della qualifica rivestita, potrà essere, comunque, opportunamente valutato dai responsabili dei rispettivi uffici, in relazione alle concrete esigenze operative di ciascuno di tali uffici.

*Il Ministro:* VALITUTTI.

ZAVAGNIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia a conoscenza del fatto che l'intendenza di finanza di Vicenza, ufficio del registro, è l'attuale locatario di un appartamento nobile di mq. 190 sito in Vicenza, Via Contrà S. Gaetano 14, ad uso sistemazione mobili dei soppressi uffici del registro di Rovigo, Noventa Vicentina e Barbarano Vicentina di proprietà della signora Giuseppina Zangrande.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, pur avendo disposto per il rinnovo del contratto d'affitto dal 16 marzo 1979 al 15 marzo 1983 in misura uguale al precedente canone annuo di lire un milione e 80.000, il Ministero non ha alla data di oggi versato alcun importo alla interessata.

Per sapere altresì:

se sia a conoscenza del fatto che l'intendente di Vicenza ha invitato la signora Giuseppina Zangrande a rinunciare all'aumento del canone previsto dalla leg-

ge n. 392 del 1978, facendosi rilasciare dalla proprietaria una dichiarazione che sarebbe stata poi trasmessa al Ministero in cambio, così come è detto esplicitamente nella lettera stessa dell'intendente al Ministero, del regolare e sollecito pagamento dei canoni;

se ritenga tale comportamento di un funzionario pubblico corrispondente al dettato e allo spirito della legge;

infine se non ritenga di dare mandato perché siano pagate al più presto le spettanze di diritto alla proprietaria dei locali. (4-01445)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già provveduto, fin dall'ottobre del 1979, agli adempimenti necessari per consentire alla competente direzione provinciale del tesoro il pagamento delle rate scadute. Quest'ultimo ufficio ha tempestivamente dato inizio ai pagamenti come risulta dalla comunicazione in tal senso del 27 ottobre 1979.

Ciò premesso, occorre dire che nulla, sulla base di quanto risulta in atti, suffraga la tesi secondo cui la signora Zangrande sarebbe stata indotta a rinunciare all'aumento di legge del canone di locazione dall'intendente di finanza di Vicenza il quale, si soggiunge, ha decisamente smentito tale affermazione.

E d'altra parte per la corresponsione dell'aumento in questione sono già state impartite le opportune istruzioni all'intendenza di finanza di Vicenza.

*Il Ministro:* REVIGLIO.

I miei interlocutori hanno preannunciato la ristrutturazione nel settore automobilistico, con possibili riduzioni di personale che però potrà essere riassorbito, secondo quanto dagli stessi ritenuto, nello ambito regionale. Essi hanno comunque escluso discriminazioni a carico dei lavoratori stranieri nei licenziamenti.

Circa il negoziato comunitario per gli assegni familiari, non ho mancato di ribadire le note posizioni italiane al sottosegretario Buschfort, che si è detto fiducioso circa la possibilità di trovare in proposito una soluzione di compromesso confacente per entrambe le parti.

In tale occasione ci si è anche soffermati sul tema della partecipazione dei nostri lavoratori a livello comunale nella Repubblica federale di Germania.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* DELLA BRIOTTA.

VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali criteri sono stati adottati per l'assunzione dei praticanti giornalisti presso la sede RAI-TV di Cosenza per le necessità del terzo canale e per conoscere se sia vero che nessuno degli elementi a suo tempo assunti è calabrese. (4-04978)

RISPOSTA. — I problemi riguardanti le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni, i rapporti della RAI con il proprio personale, nonché l'assetto organico aziendale esulano dalla competenza governativa.

Si tratta, infatti, di materia attribuita in modo esclusivo, dalla legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, al consiglio di amministrazione della concessionaria, il quale opera nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter raccogliere elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto della interrogazione, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione,

nella seduta del 21 giugno 1979, ha deliberato i criteri di assunzione dei giornalisti nelle redazioni regionali, ai fini dello avvio della terza rete televisiva.

Per i praticanti giornalisti era prevista una selezione aperta all'esterno ed all'interno dell'azienda con i seguenti requisiti:

esterni, di età non superiore ai 28 anni alla data del 20 giugno 1979, militescenti ed in possesso del diploma di laurea con votazione non inferiore a 99 centesimi o pubblicisti o, se iscritti al registro dei praticanti da non oltre due anni, anche non laureati o laureati con punteggio inferiore a 99 centesimi;

interni, in misura non superiore ad un terzo dei posti disponibili con anzianità di servizio di almeno cinque anni, di età non superiore ai 40 anni alla data del 20 giugno 1979 ed in possesso di diploma di laurea con votazione non inferiore a 99 centesimi.

Questa selezione, afferma la RAI, si è regolarmente svolta tra il 17 settembre e il 29 ottobre 1979.

Circa il quesito posto nell'ultima parte dell'interrogazione, la concessionaria ha comunicato, a titolo di informazione, che gli elementi assunti risultano nati in Calabria.

*Il Ministro:* DI GIESI.

VIETTI ANNA MARIA, QUARENGHI VITTORIA, PICCOLI MARIA SANTA E ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premessi che l'ordinanza ministeriale n. 272 del 10 novembre 1979, con cui è stato bandito il secondo concorso ordinario per esami e per titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale, stabilisce all'articolo 19 che i candidati « collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico »;

preso atto delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale n. 199 dell'11 lu-

glio 1980, diramata agli uffici scolastici provinciali dal Servizio per la scuola materna per quanto attiene al tirocinio pratico guidato;

considerato che mediamente il 10-12 per cento (in provincia di Torino il 15, 16 per cento) dei collocati utilmente nella graduatoria di merito ha superato il precedente primo concorso, bandito con ordinanza ministeriale n. 97 del 12 aprile 1976, che prevedeva la prova scritta, il corso quadrimestrale e la successiva prova orale - tutte prove selettive - conseguendo quindi l'abilitazione all'insegnamento;

tenuto inoltre in considerazione che molti dei predetti collocati nella graduatoria di merito già abilitati hanno prestato servizio quali incaricati dai provveditori agli studi negli anni successivi al conseguimento dell'abilitazione, ossia negli anni scolastici 1978-79 e 1979-80;

accertato ancora che gli argomenti trattati nel tirocinio appena iniziato ripetono sostanzialmente quelli del corso quadrimestrale del già citato primo concorso a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale, bandito nel 1976 -

se non si ritenga opportuno esonerare dalla frequenza alle lezioni di tirocinio gli insegnanti di scuola materna che già hanno superato il concorso bandito nel 1976 ottenendo l'abilitazione all'insegnamento ed hanno prestato servizio senza demerito negli anni scolastici 1978-79 e 1979-80 con nomina del provveditore agli studi e con diritto alla retribuzione nelle vacanze estive, insegnanti che hanno ormai dimostrato idoneità didattica per la scuola materna. (4-05372)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 29 (titolo settimo) della legge 9 agosto 1978, n. 4636, il tirocinio pratico guidato, cui ha fatto riferimento l'interrogante, costituisce - in aggiunta alle prove scritte ed orali - una fase della procedura concorsuale prevista per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle scuole materne, primarie e secondarie; la stessa legge nel precisare, per altro (all'arti-

colo 30), che al tirocinio in parola sono ammessi i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, in nessun caso prevede esoneri dall'obbligo di cui trattasi.

In presenza, pertanto, della suindicata normativa, manca la possibilità, in via amministrativa, di dispensare dalla frequenza del tirocinio pratico guidato i candidati ai concorsi di scuola materna statale, che nel precedente concorso abbiano conseguito il titolo abilitante e che risultino in possesso degli altri requisiti di cui è cenno nell'interrogazione.

*Il Ministro: BODRATO.*

VIRGILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere -

in considerazione del fatto che all'inizio dell'anno scolastico 1980-1981 il Ministero della pubblica istruzione non si è ancora pronunciato sulle domande inoltrate alla divisione magistrale classica scientifica per la trasformazione della sede staccata dell'Istituto magistrale di Trento presso il comune di Cles in Istituto magistrale di Cles, riguardante le due Valli di Non e di Sole con 50 comuni e 60.000 abitanti ed interessante oltre 300 studenti e circa 35 insegnanti -:

se non ritiene di procedere fin dal corrente anno scolastico al riconoscimento e alla concessione dell'autonomia, per le Valli di Sole e Non nel Trentino, ad un istituto magistrale con sede in Cles.

(4-04757)

RISPOSTA. — La questione sollevata è stata positivamente risolta.

Questo Ministero, infatti, nell'intento di venire incontro alle esigenze cui ha fatto riferimento l'interrogante, ha autorizzato nel comune di Clès (Trento) il funzionamento di un istituto magistrale autonomo con effetto dal 10 settembre 1980.

*Il Ministro: BODRATO.*

ZANINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che a distanza di un anno non è stata data risposta alle

VIETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premessi che la legislazione di alcune regioni prevede contributi in conto interesse ai comuni per la costruzione e ristrutturazione di case-albergo per anziani e di centri di incontro;

rilevato che istruzioni della Cassa depositi e prestiti (circolare n. 1080 - parte II, 1. 1.a) precisano che i settori di intervento concernono « l'esecuzione di opere pubbliche che rientrino nella competenza dell'ente locale »;

considerato che la moderna concezione dell'assistenza agli anziani privilegia interventi che ne garantiscano l'autonomia e che permettano agli stessi di continuare a vivere nel proprio ambiente al fine di non pregiudicare i loro rapporti affettivi —

se corrisponde al vero che la Cassa depositi e prestiti concede mutui ai comuni esclusivamente per la costruzione di case di riposo, mentre non accoglie le domande per la costruzione e la ristrutturazione di case-albergo e di centri di incontro. (4-05796)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, la quale nella sua attuale struttura non può in alcun caso assicurare la totale copertura dei fabbisogni degli enti locali, opera una netta distinzione, nel campo degli interventi finanziari, tra il settore delle opere pubbliche e quello dell'edilizia abitativa.

Infatti mentre per la realizzazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali ed aventi fini di pubblica utilità la cassa impiega fondi propri, per l'esecuzione di alloggi di qualsiasi natura la cassa fa ricorso esclusivamente ai fondi previsti dalle varie specifiche leggi in favore dell'edilizia.

La costruzione di case-albergo sia per anziani che per studenti o lavoratori, specificatamente previste nelle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, rientra proprio nella fattispecie dell'edilizia abitativa e pertanto va finanziata con i fondi stanziati negli appositi provvedimenti legislativi, ultimo dei quali quello relativo al piano decennale.

Diversa è invece la situazione per i centri di incontro e per i centri sociali in genere la cui costruzione, trattandosi di opere aventi finalità di assistenza e quindi di utilità pubblica, è stata invece sempre finanziata dalla cassa con fondi propri.

Per le considerazioni suesposte si conferma che l'intervento della Cassa depositi e prestiti nel settore dell'assistenza geriatrica viene limitato alla costruzione delle case di riposo, delle case protette e dei centri sociali.

*Il Ministro:* ANDREATTA.

VIRGILI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — considerato che:

nel lontano 1972 l'artigiano Franco Dalrè (residente nella città di Trento al n. 21 di via S. Marco), esercitante attività di parrucchiere in un salone affittato dal medico-dentista Iginio Mosna, presentò domanda di mutuo presso l'istituto del Credito italiano di Trento (con garanzia sottoscritta dello stesso proprietario) per utilizzare le facilitazioni previste dall'Artigiancassa;

l'istituto di credito concesse il mutuo (15 milioni al tasso di interesse annuo del 2 per cento) nel luglio successivo ma accreditandolo al Mosna (quale garante) invece che al Dalrè (titolare richiedente) il quale nel frattempo aveva provveduto all'ampliamento del locale e all'ammmodernamento dell'attrezzatura del proprio salone per un valore di oltre 24 milioni;

dopo varie ed alterne vicissitudini (il Mosna viene sostituito nella firma dall'imprenditore edile Franco Maffei e questi garantisce le cambiali per 15 milioni al Dalrè ma lui stesso ritira dall'istituto pochi giorni prima ben 10 milioni, il Dalrè (che nel frattempo, per recuperare il de-

visione che per il prossimo anno scolastico 1981-1982 il numero dei bambini da scolarizzare nella scuola materna di Dogliola non raggiungerà il numero minimo di 15 unità prescritto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Si fa rilevare inoltre che per il provvedimento in questione non è prescritto l'obbligo del preventivo parere del consiglio scolastico provinciale in quanto trattasi di provvedimento vincolato da precise disposizioni di legge.

È opportuno infine far osservare che la decisione adottata potrà comunque essere riesaminata ad iscrizioni avvenute qualora se ne verifichi la necessità.

*Il Ministro:* BODRATO.

TRETAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che nel 1977 hanno portato al licenziamento da parte della « Dante Alighieri » di Winterthur dell'insegnante di disegno Luciano Zollino, e per sapere se la sua assunzione a segretario della direzione didattica di Zurigo è avvenuta dopo regolare colloquio, e che punteggio aveva in una graduatoria per mansioni di concetto. (4-07033)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte presso il consolato generale d'Italia in Zurigo (Svizzera) risulta che l'insegnante Luciano Zollino, nell'anno scolastico 1976-1977, era in servizio presso la scuola media legalmente riconosciuta Dante Alighieri di Winterthur in base ad un contratto di diritto privato intercorso tra il medesimo ed il gestore della scuola.

Il suddetto docente lasciò volontariamente la scuola media Dante Alighieri per assumere servizio presso la scuola elementare statale di Zurigo. Infatti, all'insegnante in questione, utilmente collocato nella graduatoria non docenti (mansioni di concetto) formata, per l'anno scolastico 1977-1978, ai sensi della legge 26 maggio 1975, presso la circoscrizione consolare di Zurigo, fu conferito un incarico a tempo de-

terminato per mansioni di segreteria presso la locale scuola elementare statale (decreto ministeriale 30 novembre 1979, numero 4358).

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* BELLUSCIO.

VIETTI, ARMELLIN, QUARENGHI E PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il provveditorato agli studi di Torino, nel mese di gennaio del corrente anno, ha comunicato a numerosi insegnanti di ruolo di scuola media che era loro negata l'autorizzazione richiesta, fin dal settembre 1980, all'insegnamento per alcune ore settimanali in scuole medie parificate —:

se non ritenga restrittive le norme previste dalla circolare ministeriale n. 241 del 18 settembre 1975 rispetto all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che prevede la possibilità dell'esercizio di libere professioni purché « non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio »;

se non ritenga necessario che l'autorizzazione per l'insegnamento nelle scuole non statali debba essere concessa o negata fin dall'inizio dell'anno scolastico;

se non ritenga indispensabile un intervento ministeriale ad evitare che i provvedimenti assunti a metà dell'anno scolastico risultino gravemente lesivi dell'esigenza della continuità didattica determinando conseguenze negative ai danni degli alunni e grave malcontento da parte delle loro famiglie. (4-06750)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Torino, con circolare del 28 febbraio 1980, n. 159, si è limitato a richiamare le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione, presso le scuole pareggiate e le-

galmente riconosciute, di docenti già in servizio nelle scuole statali.

Tali disposizioni, a suo tempo emanate da questo Ministero con circolare del 6 settembre 1975, n. 241, in riferimento alla normativa specifica contenuta negli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevede per i suddetti docenti la possibilità di essere temporaneamente autorizzati ad accettare incarichi presso le scuole non statali solo in casi di effettiva necessità (mancanza di altro personale qualificato disponibile), che dovranno essere valutati di volta in volta dai competenti provveditori agli studi; l'autorizzazione potrà essere concessa, su richiesta dei gestori, unicamente per quelle discipline per le quali siano già state completamente esaurite le graduatorie provinciali per il conferimento dei relativi incarichi.

Solo dopo la prevista autorizzazione — che in quanto diretta a consentire l'esercizio di un potere o di un diritto deve essere necessariamente espressa e preventiva — i docenti in parola possono essere utilizzati nelle scuole non statali.

In mancanza di tale autorizzazione, e tenuto altresì conto della ben nota disoccupazione intellettuale, i gestori dovranno far ricorso a personale disoccupato in possesso dei titoli prescritti, anziché ai docenti già in servizio nelle scuole statali o in attesa di conseguire un incarico in queste ultime, in relazione al posto occupato nelle predette graduatorie.

Nel caso segnalato, il fatto che nessuna autorizzazione fosse stata concessa agli insegnanti, cui ha fatto riferimento l'interrogante, avrebbe dovuto impedire ai gestori di conferire gli incarichi ed agli interessati di accettarli.

Quanto sopra premesso, si fa comunque presente che, allo scopo di non arrecare turbativa all'attività didattica in corso nelle scuole non statali, si è ritenuto, limitatamente all'anno scolastico 1980-1981 di soprassedere dall'adozione di eventuali provvedimenti.

Resta, tuttavia, inteso che per l'anno scolastico 1980-1981, in nessun caso, i docenti di scuole statali potranno essere uti-

lizzati prima che sia intervenuta la necessaria autorizzazione e per insegnamenti diversi da quelli consentiti, avuto riguardo alla situazione delle graduatorie provinciali degli abilitati e dei non abilitati.

*Il Ministro:* BODRATO.

**ZANONE.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che da vari anni è stata richiesta al Ministro della pubblica istruzione la trasformazione dell'attuale liceo musicale « Bellini » di Catania in conservatorio statale;

che tale trasformazione è stata subordinata al reperimento per il liceo musicale di locali sufficientemente idonei ad ospitare un conservatorio di musica;

che avendo il liceo musicale individuato una idonea nuova sede nei locali di via Maddalena, già occupati dall'archivio notarile di Catania, si è visto negare l'istituzione del conservatorio di musica quando, nonostante le promesse, il Ministero di grazia e giustizia decise di riservare alcuni locali dell'edificio di via Maddalena all'archivio notarile la cui sede principale era stata spostata;

tenuto conto che a Catania, città di grandi tradizioni culturali, opera il complesso stabile dell'orchestra del teatro Massimo, le cui sorti musicali sono collegate alla presenza di una scuola di musica capace di fornire elementi altamente qualificati e che una scuola siffatta servirebbe anche le contigue province di Siracusa, Ragusa ed Enna, coprendo un territorio assai vasto —

quali iniziative si intendano assumere per favorire l'istituzione a Catania del tanto atteso conservatorio di musica, creando così quel servizio educativo e culturale necessario ai giovani che vogliono dedicarsi allo studio della musica ed utile alla conservazione ed allo sviluppo delle tradizioni musicali della città di Catania.

(4-07587)

lo perché varrebbe come servizio di ruolo ai fini della carriera per poi valere come preruolo ai fini della permanenza in servizio oltre il 65° anno di età.

Per conoscere se ritenga necessario ed opportuno fornire una interpretazione conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 della nota esplicativa soprarchiamata sostanzialmente revocandola per evitare il capovolgimento di valori che la nota produce in modo assurdo e discriminatorio consentendo che vadano in pensione a 65 anni soltanto coloro che sono diventati titolari entro il 25° anno di età e cioè coloro che hanno studiato con impegno, in definitiva i migliori. (4-11709)

**RISPOSTA.** — Con nota del 27 marzo 1979, n. 2184/AS l'ispettorato per le pensioni di questo Ministero ha risposto ad uno specifico quesito, formulato dall'ufficio scolastico provinciale di Catania, riguardante la possibilità, per coloro che hanno raggiunto il sessantatreesimo anno di età, di rinunciare totalmente o parzialmente alla valutazione dei periodi di servizio non di ruolo, ai fini del trattamento di quiescenza. Si fa tuttavia presente che la possibilità di modificare domanda di valutazione di servizi e periodi non di ruolo, ai fini pensionistici, riguarda tutto il personale, a prescindere dall'età raggiunta, sempreché non sia intervenuto un formale provvedimento già ammesso a registrazione dagli organi di controllo.

Si chiarisce, infine, che la normativa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 attiene al riconoscimento del

servizio ai fini della carriera e non a fini pensionistici.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
BODRATO.

**VIETTI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali interventi intenda porre in atto per superare l'attuale anomala situazione che si verifica, in seguito alle disposizioni di alcuni comitati di gestione delle USL della Liguria, dove gli ospedali e le case di cura convenzionate non possono accettare ricoveri di persone non residenti senza formale impegno di pagamento da parte delle USL di residenza, in contrasto con lo spirito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nonché delle norme in vigore nei paesi della CEE, dove vige un trattamento di reciprocità tra gli Stati con compensazione annuale della spesa;

come intenda tempestivamente ovviare al disagio di molti cittadini ospiti di località turistiche, dove alcuni medici rifiutano l'assistenza sanitaria gratuita ai non residenti conseguentemente alla vertenza per il rinnovo delle convenzioni con i medici. (4-09622)

**RISPOSTA.** — La materia concernente la assistenza sanitaria è demandata alla diretta competenza dell'unità sanitaria locale e degli organi regionali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel caso, si riferisce pertanto quanto segnalato dalla presidenza della giunta della regione Liguria, di cui alla seguente documentazione:

#### COMUNICAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA

Nella seduta del 24 luglio 1981 il comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 5 - Finalese approvava con deliberazione n. 501 alcuni provvedimenti oggetto dell'interrogazione parlamentare. L'intervento degli organi regionali portava ad un pronto rientro delle

decisioni adottate ed alla non entrata in vigore delle medesime; in proposito si trascrive altresì la lettera del presidente della giunta regionale relativa all'argomento.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 501

Seduta del 24 luglio 1981.

Oggetto: Situazione economico-finanziaria dell'unità sanitaria locale alla data del 30 giugno 1981. — Provvedimenti.

L'anno millenovecentottantuno addì ventiquattro del mese di luglio, alle ore nove in Pietra Ligure nella sala delle adunanze, previa convocazione con inviti notificati nelle forme prescritte, si è riunito il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale del Finalese.

Sono presenti i signori:

Giuseppe Guzzetti . . . . .	presidente
commendator Damiano Valle (vice-presidente) . . . . .	componente
dottor Paolo Bonora . . . . .	»
dottor Gianluigi Figini . . . . .	»
ragionier Alberto Galati . . . . .	»
Carla Gallia . . . . .	»
geometra Ernesto Ivaldo . . . . .	»
dottor Enrico Richeri . . . . .	»
dottor Angelo Spotorno . . . . .	»
dottor Nicolò Tortarolo . . . . .	coordinatore amministrativo
assente	coordinatore sanitario

Sono assenti: Silvano Barone

Svolge le funzioni di segretario il coordinatore amministrativo dottor Nicolò Tortarolo

### IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale dei componenti il comitato di gestione, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e di cui all'oggetto.

### IL PRESIDENTE

GUZZETTI, riferendosi alla precedente riunione del comitato di gestione (nel corso della quale sono state rese note le risultanze della situazione economica dell'unità sanitaria locale, relativa alla gestione del primo semestre dell'anno 1981) invita il comitato stesso a deliberare in merito alla ipotesi dell'ordine del giorno trasmesso ai singoli componenti, richiamando la particolare attenzione del consenso sui contenuti del documento il quale, nell'individuare le componenti degli squilibri economici della gestione, esprime la viva preoccupazione dell'amministrazione e formula concrete proposte finalizzate al superamento della critica congiuntura.

Si apre, quindi, la discussione nel corso della quale la signora Carla Gallia (partito comunista italiano), dichiara il proprio voto favorevole in merito alla approvazione dell'ordine del giorno in senso globale con esplicito riferimento ai contenuti del documento stesso, ad eccezione di quanto previsto nel punto quarto lettera a) della parte dispositiva del documento relativa alla proroga della convenzione con la casa di cura privata La Presentazione e ciò del resto conformemente alla linea tenuta dal partito comunista italiano in molte precedenti occasioni nelle quali ha reiteratamente espresso il proprio dissenso in ordine a qualsiasi tipo di convenzionamento con strutture private operanti nell'ambito della sanità.

Il dottor Luigi Figini (partito socialista italiano), preannuncia il proprio voto favorevole in merito ai contenuti del documento all'esame, riservandosi, per altro, di rivedere prima del 31 dicembre 1981 la posizione in merito al convenzionamento con la casa di cura La Presentazione sia alla stregua di una verifica da eseguire per quanto riguarda l'attività, l'organizzazione interna e i servizi di tale struttura, sia alla luce della nuova situazione che verrà a determinarsi per effetto dell'ipotizzato trasferimento nell'ambito dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale dell'ospedale di Loano tuttora facente parte dell'ospedale Maggiore di Torino.

Il commendator Damiano Valle (democrazia cristiana) a nome della maggioranza preannuncia il voto favorevole nel provvedimento sottoposto alla valutazione del comitato i cui contenuti più pregnanti vengono pienamente condivisi.

Ultimata, quindi, la discussione,

### IL COMITATO DI GESTIONE

vista e richiamata la deliberazione dell'assemblea generale in data 25 maggio 1981, n. 13 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, documento che prevede il conseguimento del pareggio finanziario nei limiti di una spesa complessiva di 48.867 milioni di lire, a fronte di una assegnazione di 42.900 milioni di lire. salvo rettifiche:

viste ed esaminate le risultanze degli impegni assunti da questa amministrazione alla data del 30 giugno 1981, quali risultano dal prospetto formulato dalla dipendente ripartizione economico-finanziaria e rilevato che in quanto dichiarato emerge come, nonostante già in sede previsionale sia stata formulata una valutazione complessiva della spesa in misura eccedente per 5.967 milioni di lire, la dotazione per il finanziamento della spesa di parte corrente, taluni stanziamenti passivi evidenziano squilibri finanziari che si ritiene non possano essere completamente recuperabili mediante la riconversione di economie conseguibili in altre allocazioni passive, se non con la concreta attuazione di misure eccezionali;

ritenuto che siffatta situazione configura in termini reali le preoccupazioni già espresse da questa unità sanitaria locale in sede di approvazione del bilancio di previsione, preoccupazioni del resto esterne dai capi dei gruppi politici che compongono l'assemblea generale di questa unità sanitaria locale e che hanno formato oggetto dell'ordine del giorno del 25 maggio 1981, trasmesso al Governo, alla Regione, all'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) ed ai comuni dell'ambito territoriale di competenza;

visto l'articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7, il quale stabilisce che, qualora dalle periodiche verifiche risulti che la gestione finanziaria manifesta un disavanzo complessivo, l'assemblea generale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione al disposto dell'articolo 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'articolo 50, ultimo comma, della citata legge n. 833 del 1978, il quale prescrive che nella ipotesi suddetta i comuni sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità sanitaria locale;

ritenuto, che, sia in relazione alla gravità della situazione quale sopra sinteticamente rappresentata, che in considerazione delle responsabilità che incombono su questa amministrazione a mente del disposto dell'articolo 81 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, appare ora necessario un momento di verifica e di responsabile valutazione, mirata ad individuare le cause dei cennati squilibri, ad individuare eventuali strumenti di rettifica e di ripianamento finanziario e, quindi, ad esporre le relative problematiche e le possibili soluzioni alla competenza dell'assemblea generale ed ai comuni dell'ambito territoriale;

ritenuto, per altro, che — in relazione a quanto sarà espresso nell'ulteriore contesto del presente atto — le componenti genetiche degli squilibri in atto, così come questo consesso ritiene individuare, ed i provvedimenti che questa amministrazione ritiene irrinunciabili e cogenti ai fini della riconduzione della gestione nei termini delle previsioni deliberate che, comunque, sono fin d'ora da considerare irriducibili, implicano la corresponsabilizzazione, oltretutto di questa assemblea generale e delle amministrazioni competenti, degli stessi organi di governo centrale e regionale;

rilevato che, per quanto riguarda le componenti della congiuntura economica in atto, le quali costituiscono motivo di estrema preoccupazione in quanto non sono oggettivamente dominabili con gli strumenti giuridici ed operativi a disposizione di questa amministrazione, le stesse sono da individuare:

a) nel sempre crescente, quanto irrefrenabile processo inflazionistico, il quale determina sistematicamente inasprimenti dei costi degli approvvigionamenti;

b) nei criteri totalmente avulsi dalle reali esigenze economiche della sanità pubblica con i quali viene determinata la spesa sanitaria del paese, criteri che, in definitiva, inducono condizionamenti finanziari negativi in tutte le regioni ed in particolare nella Liguria;

c) nella assoluta inadeguatezza della dotazione finanziaria assegnata a questa unità sanitaria locale, dotazione la quale dovrebbe interpretare e compenetrare le esigenze che scaturiscono dalla presenza di strutture ospedaliere multizonali e dalle oggettive condizioni socio-economiche dei comuni di questo ambito territoriale;

d) nel persistente aumento delle spese farmaceutiche della medicina sul territorio;

e) nel ricorso, spesso strumentale, a prestazioni diagnostiche non urgenti da parte di cittadini non residenti stabilmente in questo ambito territoriale i quali sovente motivano apertamente il ricorso a questa struttura con la maggiore disponibilità di tempo o con la più rapida risposta da parte dei servizi di questa unità sanitaria locale rispetto ai tempi di attesa che di norma intercedono nei servizi delle unità sanitarie locali di rispettiva provenienza;

f) nella presenza sempre più massiccia di una corrente turistica che interessa ormai l'intero arco dell'anno (anche in relazione all'elevato numero di unità immobiliari quali seconda casa e in temporanea locazione) e che, essendo costituita in massima parte da soggetti della terza età, concreta una maggiore richiesta di interventi sanitari ad ogni livello. A tale riguardo, a fronte di una popolazione residente che registra nel corso dell'anno poche presenze, la presenza degli stagionali, può essere in via prudenziale calcolata nel numero di 22 milioni;

g) nella insufficiente dotazione di personale addetto alle pubbliche strutture e nella inadeguatezza quantitativa e tecnologica delle apparecchiature sanitarie, la quale non consente una maggiore erogazione di prestazioni e vanifica l'intendimento di ovviare al ricorso delle prestazioni presso strutture private e presso specialisti esterni convenzionati, ma operanti al di fuori delle strutture sanitarie in gestione diretta;

h) nella estrema carenza di strutture alternative di ricovero per quei soggetti che pur non presentando particolari problemi nosologici, sono totalmente inabili, e in assenza di possibilità alter-

native di degenza devono essere talvolta forzatamente trattenuti in reparti ospedalieri, nelle more della creazione di disponibilità ricettive in altri istituti;

i) nell'ingente numero di ricoveri nei reparti specialistici e superspecialistici dell'ospedale di cittadini residenti in altre unità sanitarie locali di questa regione, nonché di cittadini residenti in altre regioni come è rilevabile dai seguenti elementi statistici relativi al 1980:

Divisione di chirurgia  
protesica (endoprotesi)

ricoveri di liguri	175, pari al per cento	21,63	(di cui l'84,03 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	634, pari al per cento	78,37	

Divisione di chirurgia  
plastica

ricoveri di liguri	828, pari al per cento	79,85	(di cui il 60,26 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	209, pari al per cento	20,15	

Divisione ortopedica-le-  
sioni vertebrali

ricoveri di liguri	932, pari al per cento	68,48	(di cui il 76,25 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	452, pari al per cento	31,62	

Divisione deformità ver-  
tebrali

ricoveri di liguri	384, pari al per cento	20,47	(di cui l'85 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	1.492, pari al per cento	79,53	

Divisione di chirurgia  
vascolare

ricoveri di liguri	899, pari al per cento	76,93 (di cui l'81,50 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	285, pari al per cento	23,97

Centro di recupero emi-  
plegici

ricoveri di liguri	109, pari al per cento	70,77 (di cui il 95,75 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	45, pari al per cento	29,23

## Reparto di fisiatria

ricoveri di liguri	187, pari al per cento	54,21 (di cui il 37,36 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	158, pari al per cento	45,79

## Divisione di pneumologia

ricoveri di liguri	607, pari al per cento	57,64 (di cui il 55,52 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	446, pari al per cento	42,36

## Tubercolosi

ricoveri di liguri	373, pari al per cento	28,85 (di cui il 67,09 per cento provenienti da altre unità sa- nitarie locali)
ricoveri di altre re- gioni	920, pari al per cento	71,15

D) nell'elevato numero di prestazioni diagnostiche erogate a cittadini residenti in altre unità sanitarie locali od in altre regioni da parte di taluni servizi ospedalieri, l'attività dei quali configura

una funzione multizonale. A questo riguardo ed a prescindere da ogni elemento statistico in senso assoluto può essere fatto esplicito riferimento all'incidenza delle presenze degli occasionali per poter trarre ogni conseguenziale valutazione;

ritenuto che gli elementi statistici esposti nelle precedenti lettere *i*) ed *l*) di per se stessi evidenziano la funzione multizonale di fatto assolta dai reparti e dai servizi sopra elencati e, in correlazione, l'onere ingente che ne deriva a carico di questa unità sanitaria locale;

atteso che la stessa ipotesi di piano regionale prevede il riconoscimento quali strutture multizonali:

*a*) dei seguenti reparti ospedalieri: chirurgia plastica, chirurgia vascolare, centro recupero emiplegici, fisiatria, pneumologia, malattie infettive;

*b*) dei seguenti servizi ospedalieri: anatomia e intologia patologica, anestesia e rianimazione, medicina nucleare, neurologia, servizio immunotrasfusionale;

ritenuto, in base agli elementi statistici sopra esposti, che devono essere, altresì, riconosciute sul piano giuridico le funzioni multizonali svolte dai reparti ospedalieri di chirurgia protesica, lesioni vertebrali, deformità vertebrali e tubercolari;

che, pertanto, dovrà essere rettificata la quota di finanziamento delle spese di parte corrente nel senso che devono essere assegnati i fondi necessari per lo svolgimento delle accennate funzioni multizonali previa rettifica dell'attuale illogico criterio della assegnazione della quota parte alle varie unità sanitarie locali, fondate ancora su parametri quantitativi della popolazione residente in ciascuna unità sanitaria locale;

considerato che per quanto riguarda l'obbligatorietà — che discende dall'articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7 — di porre in essere i provvedimenti volti a rimuovere le cause che determinano i citati squilibri finanziari (ferma restando l'esigenza assoluta di disporre una più adeguata e realistica collocazione della spesa sanitaria nel contesto della spesa pubblica dello Stato e di adottare diversi criteri di ripartizione fra le regioni del fondo sanitario nazionale) questo comitato ritiene di individuare negli interventi di seguito espressi le misure finalizzate al riequilibrio della gestione economica di questa unità sanitaria locale;

*a*) da parte dell'assemblea generale:

dall'esercizio di ogni azione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali affinché da parte della regione venga istituzionalmente e, giuridicamente riconosciuta la funzione multizonale delle strutture e dei servizi sopra indicati e vengano, quindi asse-

gnati i mezzi finanziari - anche attraverso il convenzionamento interregionale - che consentano la totale copertura della spesa necessaria per l'espletamento della suddetta attività multizonale;

b) da parte di questo comitato:

1) dovrà essere immediatamente esercitata un'opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli operatori medici affinché il ricorso alle prescrizioni farmacologiche e diagnostiche venga per quanto più possibile contenuto ed in particolare nei riguardi dei soggetti residenti in altre regioni venga limitata ai soli casi di effettiva ed inderogabile necessità;

2) nelle more delle decisioni che saranno adottate dai competenti organi regionali in tema di convenzioni con le case di cura private - di cui è fatto cenno nella nota della regione in data 7 luglio 1981, n. 46621 - la convenzione con la casa di cura privata La Presentazione sarà prorogata al 31 dicembre 1981. Per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 dicembre 1981 il numero dei posti letto da convenzionare sarà ridotto del 30 per cento;

3) a decorrere dal 10 agosto 1981 i ricoveri di elezione di soggetti non residenti nella regione Liguria nei reparti ospedalieri di chirurgia protesica, chirurgia plastica, lesioni vertebrali, deformità vertebrali, chirurgia vascolare, centro recupero emiplegici, fisioterapia, pneumologia, forme infiammatorie della colonna vertebrale e per forme tubercolari di qualsiasi natura nosologica saranno subordinati irrevocabilmente alla presentazione da parte degli interessati, all'atto della richiesta di ricovero di un documento che attesti il formale impegno della regione di appartenenza degli assistiti di pagamento diretto a questa unità sanitaria locale di tutte le spese relative alla tariffa di degenza nonché al costo delle eventuali protesi. Dette somme saranno rimosse direttamente dall'unità sanitaria locale e trattenute, previa iscrizione in bilancio, a copertura delle relative spese, fino a quando non saranno erogati dalla regione Liguria i mezzi finanziari che consentano la totale copertura degli oneri derivanti dalla esecuzione delle attività multizonali dei suddetti reparti. Dette somme non saranno, quindi, versate né al fondo nazionale né alla regione Liguria fino al verificarsi del finanziamento sopra accennato;

4) a decorrere dalla data del presente provvedimento non saranno ammessi per nessun motivo ulteriori ricoveri nel reparto lungodegenziale dell'ospedale di Finale Ligure. A decorrere dal mese di luglio 1981 le rette rimosse dall'unità sanitaria locale per detti ricoveri saranno trattenute a parziale rimborso delle spese relative al finanziamento del reparto suddetto. Pertanto non sarà più effettuato alcun versamento di dette somme allo Stato;

5) a decorrere dal 1° agosto 1981, salvo i casi di urgenza l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di anatomia e istologia patologica, medicina nucleare, neurologia, fisioterapia, fisiopatologia respiratoria e allergologia da parte dei servizi ospedalieri e cittadini

non residenti nella regione Liguria è subordinata inderogabilmente alla presentazione da parte degli interessati all'atto della richiesta delle prestazioni stesse, di un documento attestante il formale impegno della regione di appartenenza degli assistiti di pagamento diretto a questa unità sanitaria locale delle spese relative. Dette somme saranno rimosse direttamente dall'unità sanitaria locale e trattenute, previa iscrizione in bilancio, a copertura delle spese stesse fino a quando non saranno erogati dalla regione Liguria i mezzi finanziari necessari per la totale copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dell'attività multizonale da parte dei servizi suddetti;

sentito il parere favorevole del coordinatore amministrativo;  
all'unanimità dei voti, espressi a norma di legge:

#### DELIBERA:

1) di individuare nelle cause indicate nelle lettere da a) ad l) nella parte narrativa della presente deliberazione le componenti essenziali dello squilibrio economico della gestione di questa unità sanitaria locale;

2) di riaffermare l'irrinunciabile esigenza di mantenere nei limiti di 48.867 milioni di lire la spesa complessiva di parte corrente, quale iscritta al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981, approvato con deliberazione dell'assemblea generale in data 25 maggio 1981, n. 13;

3) di esprimere all'assemblea generale l'inderogabile necessità che venga immediatamente esercitata da parte dell'assemblea stessa e dei comuni dell'ambito territoriale di questa unità sanitaria locale con il coinvolgimento di tutte le forze sindacali, ogni azione possibile finalizzata a chè da parte della regione venga istituzionalmente e giuridicamente riconosciuta la funzione multizonale dei reparti e dei servizi ospedalieri in premessa citati e vengano, quindi — anche attraverso convenzionamenti interregionali — assegnati i mezzi finanziari che consentano la totale copertura delle spese necessarie per l'espletamento della suddetta attività multizonale;

4) di adottare i seguenti provvedimenti finalizzati a conseguire il riequilibrio economico della gestione dell'anno 1981:

a) nelle more delle decisioni che saranno adottate dai competenti organi regionali in tema di convenzioni con le case di cura private — di cui è fatto cenno nella nota della regione Liguria in data 7 luglio 1981, n. 46621 — la convenzione con la casa di cura privata La Presentazione è prorogata fino al 31 dicembre 1981. Per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 dicembre 1981 il numero dei posti letto convenzionato sarà ridotto del 30 per cento;

b) a decorrere dal 1° agosto 1981 i ricoveri di elezione di soggetti non residenti nella regione Liguria nei reparti ospedalieri di chirurgia protesica, chirurgia plastica, lesioni vertebrali, defor-

mità vertebrali, chirurgia vascolare, centro recupero emiplegici, fisioterapia, pneumologia, forme infiammatorie della colonna vertebrale e per forme tubercolari di qualsiasi natura nosologica, saranno subordinati irrevocabilmente alla presentazione da parte degli interessati, all'atto della richiesta di ricovero di un documento che attesti il formale impegno della regione di appartenenza degli assistiti di pagamento diretto a questa unità sanitaria locale di tutte le spese relative alla tariffa di degenza nonché al costo delle eventuali protesi. Dette somme saranno rimosse direttamente dall'unità sanitaria locale e trattenute previa iscrizione in bilancio, a copertura della relativa spesa, fino a quando non saranno erogati dalla regione Liguria i mezzi finanziari che consentano la totale copertura degli oneri derivanti dalla esecuzione delle attività multizonali dei suddetti reparti. Tali somme non saranno, quindi, versate né al fondo nazionale né alla regione Liguria fino al verificarsi del finanziamento sopra accennato;

c) a decorrere dalla data del presente provvedimento non saranno ammessi per nessun motivo ulteriori ricoveri nel reparto lungodegenziale dell'ospedale di Finale Ligure. A decorrere dal mese di luglio 1981 le rette rimosse dall'unità sanitaria locale per detti ricoveri saranno trattenute a parziale rimborso delle spese relative al finanziamento del reparto suddetto, pertanto non sarà più effettuato alcun versamento di dette somme allo Stato;

5) di notificare immediatamente all'assemblea generale ed alle amministrazioni comunali dell'ambito territoriale di questa unità sanitaria locale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 56 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7 la presente deliberazione;

6) di notificare immediatamente la presente deliberazione alla giunta regionale della Liguria.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il coordinatore amministrativo  
segretario*

*firmato: NICOLÒ TORTAROLO*

*Il presidente*

*firmato: GIUSEPPE GUZZETTI*

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'ente, a termini dell'articolo 21, primo comma,

della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 per la durata di giorni dieci consecutivi dal 29 luglio 1981 all'8 agosto 1981.

Lì 29 luglio 1981

*Il segretario*

*firmato:* NICOLÒ TORTAROLO

#### ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO

La presente deliberazione è stata trasmessa al comitato regionale di controllo, a termini dell'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 il 29 luglio 1981 con nota protocollo n. 89/1981/34.

Lì 29 luglio 1981.

*L'incaricato*

*firmato:* MARINO

#### LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La decisione dell'unità sanitaria locale n. 5 di richiedere agli assistiti provenienti da altre regioni il pagamento delle spese per il ricovero ospedaliero o comunque l'impegno di spesa da parte della regione di origine appare sul piano formale illegittima per le seguenti motivazioni:

1) l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nella regione Liguria rimane disciplinata dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, la quale all'articolo 1, cita testualmente:

comma quarto: i ricoveri degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva;

comma quinto: l'assistenza diretta è estesa a tutti i soggetti assistibili che si ricoverino in ospedale della Liguria anche se non residenti in uno dei comuni della regione;

2) l'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede comunque che siano versati al bilancio dello Stato — comma primo lettera e) — i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa. D'altra parte il fondo sanitario nazionale prevede il finanziamento a base storica delle strutture ospedaliere per l'attività complessiva delle stesse quindi comprensiva di quella relativa all'ospitalità dei cittadini provenienti da altre regioni.

Tale criterio generale è in verità per altro modificato per il 1981 dalla prima rata (14 miliardi circa) del riequilibrio fra tutte le regioni, che dovrà essere completato nell'arco di sei anni. La somma rappresenta un sesto della differenza tra la spesa calcolata su basi storiche e la stessa spesa ripartita invece secondo il parametro popolazione. In questa fase di riequilibrio è evidente l'interesse ed è in corso l'intervento della regione Liguria per addivenire ad un accordo su scala nazionale sulla mobilità sanitaria e sul recupero delle spese inerenti, fatto che riveste per le particolari peculiarità della regione notevolissima importanza e rilievo.

*Il Ministro della sanità:* ALTISSIMO.

VIGNOLA. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere se il vice segretario comunale del comune di Casalnuovo, dottor Domenico Pirozzi, abbia presentato denuncia dei redditi e da quale anno, se siano stati effettuati accertamenti dall'amministrazione finanziaria e con quale esito.  
(4-10896)

RISPOSTA. — Sulla scorta dei dati acquisiti presso gli organi periferici si comunica che il dottor Domenico Pirozzi, nato a Casalnuovo di Napoli il 21 agosto 1940 ed ivi residente in via Benevento 24, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi modello 740 ai fini dell'IRPEF a partire dal periodo d'imposta 1975 evidenziando i seguenti imponibili:

anno . . . . .	1975	lire 4.137 mila
anno . . . . .	1976	lire 9.376 mila
anno . . . . .	1977	lire 13.493 mila
anno . . . . .	1978	lire 17.265 mila.

Le dichiarazioni prodotte, relative a redditi di lavoro dipendente e redditi di fabbricati di nuova costruzione non ancora censiti in catasto, non sono state, a tutt'oggi, sottoposte a rettifica, poiché il competente ufficio delle imposte ha fatto presente di non essere in possesso di elementi di rilevanza fiscale atti a promuovere un'azione accertatrice.

*Il Ministro delle finanze:* FORMICA.

VIRGILI, VIGNOLA, ZANINI E ZAVAGNIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — considerato che:

dal 1° marzo al 6 maggio 1945 la famiglia del signor Mario Paissan di Trento ebbe a prestare soccorso ed aiuto a due ufficiali americani superstiti di un velivolo USA abbattuto dalla contraerea tedesca, soccorso riconosciuto e dichiarato dagli stessi ufficiali Robert P. Craney (A.C.O-1692691) e Carl R. Sminson (A.C. 33149035) con loro documento al « Comando ufficiale governo militare alleati » il 6 maggio 1945;

il signor Paissan (al quale il governo USA ha rilasciato un attestato per eroismo: N. 7495/44689) si è rivolto il 5 luglio 1978 all'ambasciata USA in Roma per sollecitare un'« indennità di assistenza » e l'ufficio legale delle forze USA-NATO in Italia ha risposto il 7 agosto 1981 che « ...non esistono documentazioni o regolamenti USA che possano autorizzare il pagamento di una qualsiasi indennità relativa all'assistenza di propri militari ma, ai sensi dell'articolo 76 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, il Governo italiano si è assunto l'obbligo di tutelare i diritti dei cittadini italiani per attività e servizi prestati a scopi di guerra a favore degli alleati »;

fu successivamente interessata, il 9 settembre 1981, la sezione danni di guerra del Ministero del tesoro (alla quale

Per quanto riguarda in particolare il concorrente Pietro Fundoni, al quale si riferisce l'interrogante, si precisa che lo stesso ha prodotto, quali titoli: la licenza di scuola media inferiore, la patente civile di guida di categoria B e due attestati del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni relativi a 20 giorni di servizio volontario prestato oltre il minimo richiesto per l'ammissione al concorso (40 giorni), con il giudizio positivo.

Nella valutazione di tali titoli l'interessato ha riportato un punteggio inferiore al minimo richiesto e quindi non è stato ammesso alle prove di esame. Si precisa infine, quanto al servizio che il Fundoni ha prestato come vigile del fuoco ausiliario di leva, che il concorrente non ha allegato alla domanda di partecipazione alcun attestato qualitativo di detto servizio.

*Il Ministro dell'interno: ROGNONI.*

VIETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso:

a) che con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 l'ANMIL (Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro) ha ottenuto il riconoscimento di ente morale con natura giuridica privata;

b) che da oltre un anno l'associazione ha approvato il proprio statuto -

i motivi del ritardo dell'emanazione del decreto che approvi tale statuto, indispensabile per garantire certezza all'attività associativa dell'ANMIL e per addivenire alla regolare elezione, a tutti i livelli, degli organismi direttivi del benemerito sodalizio. (4-14080)

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) sorta come ente morale, dopo aver assunto personalità giuridica pubblica con la legge n. 335 del 1958, è stata ritrasformata in ente morale nel 1979, in attuazione degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 616 del 1977 e successive integrazioni. La mutata natura giuridica dell'ente ha comportato vari problemi e tra l'altro la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova realtà giuridica.

Il congresso nazionale dell'ente, riunitosi nel marzo 1981, ha deliberato lo statuto dell'ANMIL, trasmesso poi a questo Ministero per l'approvazione governativa. Si rende noto a questo proposito che il rilevato ritardo nell'iter procedurale di approvazione del nuovo testo dello statuto è da attribuire essenzialmente alla esigenza, emersa in sede ministeriale, di un esame particolareggiato ed approfondito delle nuove norme statutarie, in dipendenza di contrastanti valutazioni nell'ambito della categoria sullo svolgimento e sull'esito delle procedure congressuali nonché di alcune contestazioni portate a conoscenza del Ministero in ordine al rispetto della tutela degli obiettivi interessi dei mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione al riacquistato *status* di ente di diritto privato ed alla preesistente normativa della legge n. 335 del 1958.

Le considerazioni e le osservazioni formulate in sede ministeriale in ordine allo schema di statuto trasmesso dall'ANMIL hanno costituito oggetto della relazione già inviata al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Attualmente si è in attesa di tale parere la cui acquisizione è necessaria ai fini della emanazione del relativo decreto di approvazione del nuovo statuto che avrà la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DI GIESI.*

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è da circa dieci anni privo di segretario comunale e se intenda provvedere a ricoprire la sede vacante con un funzionario che, oltre a capacità profes-

Per sapere quali iniziative urgenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare per ridurre i disagi predetti, atteso che una notevole categoria di interessati, sulla scorta della esperienza recente e remota, ha ritenuto di aver realizzato una posizione di aspettativa, anche giuridicamente rilevante, utile per il conseguimento dell'assegnazione provvisoria su cui si verte.

Per conoscere, in definitiva, se il Ministro abbia valutato che, nella specie, il problema — oltre e prima che giuridico — assume la significazione di un problema squisitamente politico; e ciò ove solo si consideri che la reazione della categoria interessata è stata ed è tale da assumere toni e forme di vibratissima protesta, sfociata, talvolta, anche nella occupazione degli uffici scolastici provinciali.

(4-16085)

*RISPOSTA.* — Il decreto ministeriale del 22 luglio 1982, n. 4015 — con il quale è stato previsto un diverso ordine delle operazioni di utilizzazione e sistemazione del personale docente della scuola elementare — è stato emanato sulla base della nuova normativa introdotta con l'articolo 19 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

In conformità, infatti, di quanto stabilito da tale articolo, è stato necessario disporre che le domande di assegnazione provvisoria fossero accolte soltanto per quei posti ai quali non risultasse possibile destinare né docenti del preesistente ruolo soprannumerario — di cui la legge n. 270 dianzi citata aveva disposto l'immediata soppressione — né docenti aventi titolo all'immissione in ruolo a norma della stessa legge.

Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze di almeno una parte degli insegnanti elementari di ruolo aspiranti a rientrare nelle sedi di origine, questo Ministero, con circolare del 18 settembre 1982, n. 4902, ha autorizzato i provveditorati agli studi a non conferire supplenze annuali, su quei posti presumibilmente disponibili per l'intero anno scolastico, se non dopo aver

soddisfatto ogni possibile richiesta di assegnazione provvisoria da altre province.

Si auspica, comunque, che la situazione di disagio verificatasi nell'anno scolastico 1982-1983 per molti interessati, possa essere notevolmente attenuata per l'anno scolastico 1983-1984, allorquando l'Amministrazione, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13 — quinto comma — della summenzionata legge n. 270, potrà utilizzare le dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 20.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

*VIETTI.* — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesse le gravi difficoltà di cassa in cui versano i comuni, che determinano talvolta ritardi nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti nonché gravissime inadempienze nei confronti dei fornitori con conseguente lievitazione dei prezzi delle forniture —

quali siano i motivi dei ritardi con cui vengono accreditate le rate relative ai trasferimenti correnti dello Stato, integrative dei bilanci comunali ed, in particolare, i motivi per cui non è stato ancora effettuato il saldo della quarta rata integrativa del 1981. (4-16518)

*RISPOSTA.* — Il mancato versamento agli enti locali del saldo della quarta trimestralità 1981 deriva dalla indisponibilità, in termini di cassa, dei fondi in proposito necessari.

Infatti, a fronte della variazione in aumento di lire 2.334 miliardi alla previsione di competenza del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 — variazione apportata con la legge 29 gennaio 1982, n. 30, — concernente la variazione al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 — nessuna variazione è stata apportata alle autorizzazioni di cassa dello stesso capitolo 1590.

La mancata dotazione del capitolo in termini di cassa degli ulteriori fondi resisi

necessari per il finanziamento dei bilanci comunali e provinciali rientra nel quadro delle manovre adottate per il rientro dell'inflazione, manovre che non hanno interessato il solo settore della finanza locale, ma tutti i settori della finanza pubblica.

Le stesse motivazioni su esposte valgono anche per i trasferimenti a pareggio 1981 che, per altro, non sono stati ancora corrisposti agli enti locali in quanto l'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, stabilisce che detti trasferimenti — e gli altri indicati nel richiamato articolo 13 — debbano essere erogati previa detrazione del 60 per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.

Pertanto, poiché detti avanzi devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982, la corresponsione dei trasferimenti a pareggio 1981 non poteva, per espressa disposizione di legge, essere effettuata prima di tale data.

Circa il ritardo registrato in ordine alla seconda trimestralità 1982, è da rilevare che il bilancio dello Stato per lo stesso 1982 è stato approvato con legge 30 aprile 1982, n. 188, e, quindi, non si è reso possibile attivare gli adempimenti contabili necessari per la corresponsione della seconda trimestralità dovuta agli enti locali prima della data suindicata.

È per altro da segnalare che con decreto-legge 21 ottobre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, i trasferimenti erariali afferenti al 1981 sono stati già effettuati nei confronti di quegli enti che si trovano in comprovate difficoltà di Cassa.

Per tutti i restanti enti l'integrale pagamento viene effettuato nel 1983, atteso che nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1983 sono previsti i necessari stanziamenti di Cassa.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

VIGNOLA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se risponde a verità che dallo stand dell'ENIT alla Fiera dell'orologeria di Basilea dell'aprile scorso erano del tutto assenti manifesti e materiali di propaganda riferiti alle zone turistiche meridionali e persino a quelle delle aree più rilevanti di Capri, Ischia, Sorrento, Pompei;

se e in quale modo può assicurare che vi sia un'azione di propaganda del turismo verso le regioni meridionali tale da promuoverne un più concreto ed ampio sviluppo. (4-08554)

RISPOSTA. — Il programma delle manifestazioni turistiche del 1981 e le relative modalità di partecipazione è stato tempestivamente inviato a tutte le regioni affinché potessero essere presenti alle manifestazioni medesime.

Ciò nonostante al sesto salone del turismo, svoltosi a Basilea dal 25 aprile 1981 al 4 maggio 1981, hanno partecipato ufficialmente, nell'ambito dello stand dell'ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) le regioni Trentino-Alto Adige, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

Nel corso della predetta manifestazione è stata particolarmente sentita l'assenza dei rappresentanti e del materiale promozionale della Campania, Calabria, Sicilia e Liguria in quanto molti visitatori hanno chiesto informazioni su tali regioni.

Va segnalato per altro che, per sopperire all'assenza dei rappresentanti regionali, l'ENIT, ha distaccato, per tutta la durata della manifestazione, una impiegata e dal momento che molte regioni non avevano inviato materiale propagandistico proprio, ovvero ne avevano inviato quantitativi assolutamente insufficienti, ha supplito con materiale promozionale che si riferiva a tutta l'Italia e quindi anche alle regioni meridionali esponendo, in particolare, due manifesti riferentisi a Tiriolo (Catanzaro) e a Conca dei Marini (Salerno).

Va tenuto presente che per favorire i flussi esteri verso l'Italia ed in particolare verso il sud, su iniziativa di questo Ministero è stata varata la legge 22 febbraio 1982, n. 44. Tale provvedimento prevede la concessione di una serie di agevolazioni (buo-

quali misure urgenti si intende mettere in atto non solo per ripristinare, ma per rafforzare questo servizio nell'interesse delle popolazioni colpite. (4-15599)

RISPOSTA. — *La soppressione delle sezioni aeree di Cuneo-Levaldigi, Varese e Bolzano s'inserisce nel quadro della ristrutturazione del servizio aereo della guardia di finanza, tendente a potenziare il dispositivo di contrasto al contrabbando via mare e fronteggiare in modo adeguato i compiti istituzionali del corpo. Tale provvedimento ha determinato una diversa dislocazione di uomini e mezzi per un impiego più idoneo alle necessità istituzionali.*

*Il trasferimento degli elicotteri in altre basi, per altro, non significa necessariamente che le zone ove operavano le sezioni soppresse siano state escluse dall'area d'intervento; è stato infatti predisposto un piano che prevede, in caso di necessità, il tempestivo impiego di mezzi aerei di altri reparti. Inoltre la flotta aereo-elicotteristica sarà rafforzata.*

Il Ministro delle finanze: FORTE.

VIETTI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che da alcuni anni i comuni non ricevono il rimborso per la spesa concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari — se i fondi relativi siano stati compresi in altre assegnazioni di contributi oppure, in caso contrario, i motivi di tale ritardo.* (4-16640)

RISPOSTA. — *Le spese che le amministrazioni comunali sostengono per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari sono finanziate, nel contesto di tutte le altre spese dei comuni, con contributi trimestrali erogati da questo Ministero, la cui misura è fissata annualmente dalla legge. Detti contributi non sono collegati ad alcuna specifica destinazione in quanto, a decorrere dall'anno 1979, il*

*finanziamento dello Stato agli enti locali è erogato in modo forfettario e non per singole voci di spesa.*

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ZANONE. — *Al Ministro del commercio con l'estero. — Per conoscere — premesso che:*

*le norme introdotte con il decreto del 14 luglio 1982 e relativa circolare interpretativa, concernenti modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1982 sui regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, hanno introdotto innovazioni alla normativa sulle anticipazioni valutarie, che comportano tra l'altro una riduzione temporale dei finanziamenti in valuta estera che gli operatori economici sono tenuti a contrarre per i noli passivi;*

*per detti operatori quest'obbligo può avere una utilità in quanto consente di attingere a finanziamenti in valuta estera oltre il limite fisso —*

*se si ravvisi la opportunità di ampliare la durata temporale dei predetti finanziamenti in valuta estera e di ragguagli all'intero ammontare dei noli, con conseguente vantaggio anche per la bilancia dei pagamenti valutaria, nonché ampliamento dei margini di manovra degli operatori economici interessati.* (4-16940)

RISPOSTA. — *I provvedimenti citati non hanno introdotto innovazioni in materia di noli passivi il cui eventuale pagamento in via anticipata deve essere eseguito integralmente, alla stregua di ogni altra prestazione di servizi, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta estinguibile al momento in cui il servizio viene reso.*

*Per completezza si soggiunge che un limite temporale diverso da quello relativo agli altri finanziamenti in valuta sussiste invece per il regolamento di noli da porto italiano a destino disposto da esportatori*



[Torna all'indice](#)

## **INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA**

# RESOCONTO STENOGRAFICO

180.

## SEDUTA DI VENERDÌ 4 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

### INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni . . . . .	15901	ed altri (109); BALZAMO ed altri (145); BELLUSCIO ed altri (148); MAMMI ed altri (157); FRANCHI ed altri (343); DI GIULIO ed altri (559); MILANI ed altri (590); BIONDI ed altri (729); BOFFARDI INES (795) . . . . .	15911
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge . . . . .	15902	PRESIDENTE . . . . .	15911, 15912, 15913, 15918, 15919 15920, 15921, 15922, 15923, 15924, 15925 15926, 15927, 15930, 15932, 15933, 15934
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . . . . .	15902	BOFFARDI INES (DC) . . . . .	15916, 15927, 15930
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) . . . . .	15935	CARUSO (PCI) . . . . .	15919, 15922
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CASALINUOVO (PSI) . . . . .	15913
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge PANNELLA		CIARI TRIVELLI ANNA MARIA (PCI) . . . . .	15915, 15928
		FELISETTI (PSI) . . . . .	15912
		FRANCHI (MSI-DN), Relatore di minoranza . . . . .	15914, 15918, 15920, 15921, 15922 15925, 15926, 15929, 15930, 15934

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1980

PAG.	PAG.		
GIANNI (PDUP) . . . . .	15919	<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
GREGGI (MSI-DN) . . . . .	15911, 15915, 15927 15929, 15931, 15932, 15933	PRESIDENTE . . . . .	15903, 15904, 15907
MAMMÌ (PRI), <i>Relatore per la mag-</i> <i>gioranza</i> . . . . .	15913, 15914, 15918, 15920, 15921 15923, 15924, 15925, 15928, 15933	DULBECCO (PCI) . . . . .	15906
MILANI (PDUP) . . . . .	15924	FIORI PUBLIO (DC) . . . . .	15904
PAZZAGLIA (MSI-DN) . . . . .	15922	PISONI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	15903 15905, 15907
ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	15922	VAGLI MAURA (PCI) . . . . .	15909
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>l'interno</i> . . . . .	15915, 15921, 15925 15926, 15929, 15933	<b>Per lo svolgimento di interrogazioni:</b>	
VIETTI ANNA MARIA (DC) . . . . .	15930	PRESIDENTE . . . . .	15934, 15935
ZOLLA (DC) . . . . .	15913, 15917, 15920, 15921, 15922	SPINI (PSI) . . . . .	15935
		VAGLI MAURA (PCI) . . . . .	15934
<b>Proposte di legge:</b>		<b>Sui lavori della Camera:</b>	
(Annunzio) . . . . .	15901	PRESIDENTE . . . . .	15934
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	15901	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	15935
(Trasferimento dalla sede referente al- la sede legislativa) . . . . .	15902	<b>Ritiro e trasformazione di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . .	15936
<b>Interrogazioni, interpellanza e mozione</b> (Annunzio) . . . . .	15935		

di sopprimere una norma nella quale noi invece profondamente crediamo, essendo i reparti mobili adibiti a scontri, anche fisici o armati, in piazza. Noi riteniamo che in questo scontro fisico o armato non sia opportuno — è un problema di gusto, di estetica e di civiltà — impegnare anche il personale femminile. Ieri abbiamo sostenuto la tesi di mantenere in vita il Corpo di polizia femminile; a questo punto, ripeto, l'emendamento in questione aveva un carattere provocatorio e nella discussione che ne è emersa mi pare che stia andando leggermente in crisi l'interpretazione assolutistica dell'articolo 3. Quindi, in coscienza, non insistiamo per la votazione di questo emendamento 34. 1 e lo ritiriamo, perché va bene il testo attuale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 34. 5, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo?

**BOFFARDI INES.** Poiché la questione è abbastanza delicata, signor Presidente, ritiro l'emendamento in questione. Aderisco all'emendamento Belussi Ernesta 34. 6, integrato dal mio subemendamento 0. 36. 6. 1, che è pressoché identico a quello presentato dalla collega Anna Maria Ciai Trivelli a nome del gruppo comunista, per cui la pregherei, signor Presidente, di porli insieme in votazione. Ribadisco, altresì, che vi sono tanti incarichi, per cui, certamente, chi dirige e coordina questo settore saprà scegliere gli elementi più adatti non mandando le donne allo sbaraglio in piazza. Nessuno ha paura, onorevole Greggi, non siamo di quel parere (*Commenti del deputato Greggi*). Vi sono compiti di polizia giudiziaria, la tutela dei minori, la perquisizione delle donne, che sono tutte incombenze che vengono finora affidate alle donne, unitamente al soccorso.

**FRANCHI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCHI.** Faccio mio l'emendamento Boffardi Ines 34. 5, testè ritirato dalla collega.

**PRESIDENTE.** D'accordo, onorevole Franchi, anche se mi sembra un po' illogico, dal momento che poco fa l'onorevole Greggi ha ritirato il suo emendamento 34. 1, che recava anche la sua firma.

**CARMENO.** È una questione di dialettica interna!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Boffardi Ines 34. 5, fatto proprio dall'onorevole Franchi e non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare alla votazione congiunta degli analoghi emendamenti Ciai Trivelli Anna Maria 34. 4 e Belussi Ernesta 34. 6 come modificato dal subemendamento Boffardi Ines 0. 34. 6. 1.

**VIETTI ANNA MARIA.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VIETTI ANNA MARIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi pare che sia giusto che la votazione dell'emendamento Belussi Ernesta 34. 6, integrato dal subemendamento Boffardi Ines 0. 34. 6. 1, avvenga congiuntamente a quella dell'emendamento Ciai Trivelli Anna Maria 34. 4.

Il primo comma dell'articolo 34 del disegno di legge in discussione specifica i compiti dei reparti mobili. Essi, dunque, sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso. Al terzo comma si afferma: « Ai reparti mobili è assegnato esclusivamente personale maschile ». Gli emendamenti presentati tendono a distinguere i compiti dei reparti mobili, affermando che ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma personale maschile, ammettendo, invece, la piena partecipazione delle appartenenti alla polizia femminile ai reparti mobili adibiti al pubblico

servizio. È una esigenza a parer nostro importante — è stato detto dall'onorevole Boffardi — per un esplicito riconoscimento del contributo che nel passato le appartenenti al corpo di polizia hanno generosamente prestato nei reparti di pubblico soccorso, di fronte a calamità naturali e in altri svariati interventi, e soprattutto per la valida opera che esse possono prestare in tali specifici compiti.

Siamo convinti che l'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la parità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l'articolo 37 della Costituzione, che stabilisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore, e l'articolo 51, che recita: « Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici, alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza », non escludano necessariamente alcune deroghe, dovute però a ragioni oggettive, come del resto è dimostrato dalla stessa legge di parità 9 dicembre 1977, n. 803, che pur si colloca in una ottica diversa dal passato, perché tende non tanto a tutelare il lavoro della donna, quanto a realizzarne l'effettiva parità, superando ogni discriminazione. Infatti, questa stessa legge prevede alcune limitazioni. Non riteniamo, però, che tali deroghe debbano applicarsi ai reparti di pubblico soccorso.

Pertanto, siamo d'accordo sull'emendamento 34. 4 dell'onorevole Anna Maria Ciai Trivelli. Respingiamo, tuttavia, quanto è stato affermato nell'intervento di quest'ultima, che quasi addebitava alla democrazia cristiana la volontà di non realizzare la piena parità. Ricordiamo che già alla Costituente il gruppo democratico cristiano — in particolare le donne — è stato il protagonista della battaglia per l'affermazione della parità di tutti i cittadini, indipendentemente dalle distinzioni di sesso. Analogamente, siamo stati protagonisti in occasione della approvazione delle leggi che hanno reso operanti tali principi costituzionali.

Dunque, il nostro voto è favorevole, in quanto riteniamo giusta l'assegnazione « di norma » di uomini ai reparti mobili

per la tutela dell'ordine pubblico, mentre sarebbe del tutto ingiustificabile l'esclusione delle donne dai reparti di pubblico soccorso. Per questi motivi, il voto del mio gruppo è favorevole (*Applausi al centro*).

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che noi lavoriamo troppo. E questo è un difetto tecnico. Lavoriamo forse con metodi non perfetti e da perfezionare — l'esperienza di questi giorni ce lo dimostra, e questo è un altro difetto tecnico —, però lavoriamo ormai con la ricerca costante del compromesso ad ogni costo. Questo è un difetto morale e politico piuttosto grave.

È stato qui affermato negli ultimi tre giorni che l'articolo 3 della Costituzione, quando stabilisce la parità dei sessi, ha un valore assoluto. È stato affermato dalla maggioranza, dalla Commissione, da tutti i colleghi. Ma adesso che cosa facciamo? Per modificare un pochino il testo precedente, introduciamo il principio per cui « di norma » nei reparti mobili è assegnato personale maschile. Qual è la traduzione costituzionale di questi emendamenti? La traduzione costituzionale è questa: di norma la Costituzione è violata; in qualche caso potrà non essere violata. Questa mi pare una affermazione molto grave. Ancora, che cosa affermiamo in questo modo? A discrezione di chi sarà non violata la Costituzione? Se avessimo deciso in questa sede l'esclusione del personale femminile, ci saremmo arrogati — non totalmente, però — il diritto-dovere di dare una interpretazione dell'articolo 3 della Costituzione. Invece, noi in questa sede diciamo che « di norma » la Costituzione sarà violata; poi, diciamo che in qualche caso qualcuno potrà non farla violare, nel senso che ammetterà le donne anche nei reparti mobili. In altri termini, noi affidiamo l'attuazione della Costituzione non sappiamo a quale ufficio, a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

## RESOCONTO STENOGRAFICO

316.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MARTINI

INDI

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SCÀLFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> .....	28545	28590, 28591, 28592, 28594, 28595, 28600, 28601, 28602, 28603, 28604, 28605, 28610, 28611, 28612, 28613, 28619	
<b>Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge</b> .....	28545	ABBATANGELO (MSI-DN) .....	28554, 28594
<b>Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa</b> .....	28545	BAGHINO (MSI-DN) 28573, 28574, 28591, 28594	
<b>Disegni di legge:</b>		BALZAMO (PSI) .....	28600
<b>(Approvazione in Commissione)</b> .	28741	BIANCO GERARDO (PCI) .....	28591
<b>Disegno di legge:</b>		CATALANO (PDUP) 28592, 28610, 28611, 28612, 28613	
(Seguito della discussione e approvazione): Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (2362).....	28546	CIUFFINI (PCI) .....	28604
PRESIDENTE 28546, 28556, 28558, 28561, 28563, 28564, 28565, 28566, 28567, 28573, 28574, 28575, 28576, 28577, 28583, 28584, 28589,		CONTE CARMELO (PSI), <i>Relatore</i> 28563, 28564, 28601	
		FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> .....	28612
		FRANCESE (PCI) .....	28574, 28610
		GEREMICCA (PCI) .....	28589, 28590
		GIURALONGO (PCI) .....	28577
		ICHINO (PCI) 28558, 28561, 28563, 28564, 28565, 28573, 28602, 28603, 28605	
		LABRIOLA (PSI) .....	28603
		LO PORTO (MSI-DN) .....	28618
		MACCIOTTA (PCI) .....	28591
		MELEGA (PR) .....	28583
		MELLINI (PR) .....	28560

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

PAG.	PAG.
PINTO (PR) 28563, 28567, 28573, 28574, 28577, 28583, 28584, 28590, 28600, 28601, 28602, 28604, 28611, 28613, 28619	LAGANÀ (DC)..... 28625
POCHETTI (PCI) ..... 28565, 28566, 28603	MARZOTTO CAOTORTA (DC)..... 28695
RAVAGLIA (PRI) ..... 28576, 28577	MEROLLI (DC)..... 28696, 28725
SALVATORE (PSI), <i>Presidente della Com-</i>	PALLANTI (PCI) ..... 28698, 28722, 28723
<i>missione</i> ..... 28546, 28600	PARLATO (MSI-DN) ..... 28628
SANDOMENICO (PCI) ..... 28566	RUBBI EMILIO (DC)..... 28653, 28657
SULLO (PSDI) ..... 28592	SANTAGATI (MSI-DN) 28634, 28639, 28640, 28642
VERNOLA (DC) ..... 28566	SARTI (PCI) ..... 28639, 28694, 28695
VISCARDI (DC) ..... 28577	SEPPIA (PSI) ..... 28722
ZITO, <i>Sottosegretario di Stato per il la-</i>	TRIVA (PCI) ..... 28647, 28648, 28691
<i>vorò e la previdenza sociale</i> 28564, 28583, 28591, 28600, 28601, 28603, 28610	VETERE (PCI) ..... 28657, 28692
	VIETTI (DC) ..... 28699
	ZOPPETTI (PCI) ..... 28697
<b>Disegno di legge:</b>	<b>Disegno di legge:</b>
(Seguito della discussione e approva- zione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 febbraio 1981, n. 38, recante provve- dimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 (2410)..... 28624	(Discussione): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante pro- roga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzo- giorno, nonché proroga della sca- denza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quel- lo riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di ca- pitale (2411)..... 28730
PRESIDENTE 28625, 28628, 28631, 28634, 28640, 28642, 28643, 28644, 28648, 28651, 28653, 28658, 28661, 28666, 28667, 28668, 28671, 28688, 28691, 28695, 28696, 28697, 28698, 28699, 28700, 28701, 28702, 28703, 28709, 28714, 28715, 28720, 28723, 28724, 28725, 28730	PRESIDENTE ..... 28730, 28734
ANTONI (PCI) ..... 28694	GIANNI (PDUP)..... 28735
AUGELLO (DC) ..... 28697, 28722	MACIS (PCI) ..... 28732
BAGHINO (MSI-DN) ..... 28639, 28643, 28644	MELLINI (PR) ..... 28734
BALZARDI (DC) ..... 28688	<b>Proposte di legge:</b>
BONETTI MATTINZOLI (PCI) ..... 28687	(Annunzio) ..... 28545
BORGOGGIO (PSI) ..... 28658, 28696	(Approvazione in Commissione)..... 28741
CAVIGLIASSO (DC)..... 28709	(Assegnazione a Commissione in sede referente) ..... 28653
CERIONI (DC) ..... 28700	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)..... 28546
CICCIOMESSERE (PR)..... 28703	<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>
CITTERIO (DC), <i>Relatore</i> 28642, 28668, 28700, 28702, 28721, 28724	(Annunzio) ..... 28742
COSTA (PLI) ..... 28666	<b>Corte Costituzionale:</b>
CRUCIANELLI (PDUP) ..... 28652	(Annunzio di sentenze) ..... 28624
DE CINQUE (DC)..... 28699	<b>Per fatto personale:</b>
DEL PENNINO (PRI) ..... 28661	PRESIDENTE ..... 28741
DE POI (DC) ..... 28725	CARENINI (DC)..... 28741
FERRARI MARTE (PSI) ..... 28696, 28721	<b>Votazioni segrete</b> 28567, 28577, 28584, 28594, 28605, 28613, 28715, 28736
FRACANZANI, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il tesoro</i> 28667, 28701, 28703, 28709, 28722, 28725	<b>Votazioni segrete di disegni di legge</b> 28619
GARAVAGLIA (DC) ..... 28696, 28721	<b>Ordine del giorno della seduta di do-</b>
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>le finanze</i> ..... 28701	<b>mani</b> ..... 28742
KESSLER (DC) ..... 28631, 28703	

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

traguardo a premio o di albero della cucina. Questa normativa è anacronistica rispetto alle norme contrattuali ormai generalizzate, che sono presenti anche in tutti i settori dello Stato, tranne che in questo settore degli enti locali. Abbiamo presentato questi emendamenti tenendo conto delle necessità di superare, a questo punto, questa anomalia. I nostri emendamenti hanno questo senso e questo significato. Noi sappiamo che sono necessarie 30 lezioni più organiche, che è necessario un contratto unico per i lavoratori che operano nel settore della sanità, che è necessario superare i ritardi per definire una legge-quadro che dia certezza alla contrattazione del pubblico impiego. Ma intanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, si potrebbero accogliere queste proposte per superare questa anomalia. In questo senso, invito l'Assemblea a votare a favore dei nostri emendamenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Pallanti 27.04:

*Al primo comma, sostituire le parole da: e consegue sino alla fine, con le seguenti: e consegue, in deroga all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio per gli anni di servizio utile.*

0. 27. 04. 1.

SCAIOLA, DE CINQUE, LAMORTE, CASINI, STEGAGNINI.

**DE CINQUE.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CINQUE.** Questo subemendamento tende ad ottenere una modifica delle disposizioni che regolano l'INADEL. Credo, però, che il Governo avesse qualcosa da dire in proposito. Attendo, quindi, di conoscere l'atteggiamento del Governo per decidere se mantenere o meno il nostro subemendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti collocati a riposo, anteriormente alla data del 1° gennaio 1981, ai sensi dell'originario articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, riliquidando il loro trattamento di quiescenza a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. 1.

VIETTI, FELISETTI.

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgerlo.

**VIETTI.** L'interpretazione restrittiva, da parte della cassa per le pensioni degli enti locali, del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, ha recato notevole danno ai pensionati che hanno seguito un normale sviluppo di carriera, ma che non sono rimasti per cinque anni continuativi nella stessa posizione. In sostanza, in caso di passaggio da un ente ad un altro o di cambiamento di contratto di lavoro, la posizione dell'iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, secondo la prassi adottata, rimane rigorosamente congelata per cinque anni con l'effetto che i miglioramenti economici conseguiti nel corso dei cinque anni non vengono conteggiati, se non in misura assolutamente trascurabile ed irrisoria, qualora il lavoratore rimanga in servizio presso il nuovo ente o nella stessa posizione per un periodo inferiore ad un quinquennio. L'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, sanava tale situazione, superando la sperequazione che si era determinata anche con effetto retroattivo. La Commissione ha modificato il testo dell'articolo 29, che nella nuova stesura ha decorrenza soltanto dal 1° gennaio 1981, dando luogo ad ulteriori discriminazioni.

Con l'emendamento 29.1 chiediamo che ai pensionati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, se non si vuole rico-

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 APRILE 1981

noscere il loro diritto retroattivo ad un diverso trattamento di quiescenza, venga almeno riliquidata la pensione a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in discussione.

Fatte queste affermazioni, messe in rilievo queste discriminazioni, devo dichiarare che mi risulta che è stato presentato un emendamento della Commissione che, almeno in parte, viene incontro alle esigenze che ho prospettato. Perciò, se la Commissione manterrà questo emendamento, anche a nome del collega Felisetti, dichiaro che ritireremo il nostro emendamento per confluire su quello della Commissione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che le parole: «criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego» siano sostituite con le seguenti: «criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile delle amministrazioni dello Stato»:

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo 37-bis:*

Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai principi, criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

37. 01.

CERIONI, AIARDI.

L'onorevole Cerioni ha facoltà di svolgerlo.

CERIONI. Lo do per svolto, signor Presidente, e ricordo che a questo emenda-

mento la Commissione ha presentato un subemendamento.

**PRESIDENTE.** Si tratta del seguente subemendamento della Commissione:

*All'emendamento Cerioni 37.01, sostituire le parole: criteri e livelli retributivi del settore del pubblico impiego, con le seguenti: criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile delle amministrazioni dello Stato.*

0. 37. 01. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere gli emendamenti e i subemendamenti presentati dalla Commissione, nonché di esprimere il parere sugli altri emendamenti presentati.

**CITTERIO, Relatore.** Do per svolti tutti gli emendamenti e i subemendamenti della Commissione, che raccomando all'approvazione della Camera. Sono favorevole all'emendamento Kessler 3.1, mentre per gli emendamenti Kessler 3.2, 3.3 e 3.4 mi rimetto al parere del Governo. Sono contrario all'emendamento Castoldi 3.5; l'emendamento Cavigliasso 3.6 è sostituito dall'emendamento della Commissione 3.01. Sono favorevole all'emendamento del Governo 10.1, contrario all'emendamento Triva 11.2 e al subemendamento Vetere 0.11.1.1, nonché agli emendamenti Antoni 13.2 e Sarti 18.4. Sono favorevole all'emendamento Sarti 18.1, mentre invito l'onorevole Del Pennino a ritirare l'emendamento 18.5. Sono contrario all'emendamento Sarti 18.6, favorevole all'emendamento Marzotto Caotorta 18.2 e agli emendamenti Borgoglio 22.2 e 22.3. Sono contrario all'emendamento Ferrari Marte 25.1, mentre mi sembra che l'emendamento Garavaglia 27.2 sia sostituito da un emendamento della Commissione: invito pertanto i presentatori a ritirarlo. Sono contrario altresì agli emendamenti Augello 27.1, Zoppetti 27.3, Pallanti 27.01, 27.02 e 27.03, al subemendamento Scaiola 0.27.04.1 e all'emendamento Pallanti 27.04, che peraltro risulterebbe assorbito da quello della Commissione. Sono favorevo-



[Torna all'indice](#)

## **INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE**



[Torna all'indice](#)

## **II COMMISSIONE (INTERNI)**

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

5.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Senatori RIPAMONTI ed altri: Aumento delle indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province (Approvata dal Senato della Repubblica) (922); ANIASI ed altri: Stato giuridico ed economico degli amministratori locali (422); GUALANDI ed altri: Misure urgenti per un adeguamento delle indennità degli amministratori comunali, provinciali e delle circoscrizioni (495) . . . . .	52	
PRESIDENTE . . . . .	52, 53, 57, 58	
BALESTRACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	52, 57, 58	
CAVALIERE . . . . .	56	
DARIDA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	57	
FRANCHI . . . . .	53, 54	
GUALANDI . . . . .	54	
		VIETTI ANNA MARIA . . . . . 56
		ZOLLA . . . . . 56
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>
		Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di pubblica sicurezza (724) . . . . .
		58
		PRESIDENTE . . . . .
		58, 59
		CARUSO . . . . .
		59
		SANESE, <i>Relatore</i> . . . . .
		58
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 10,25.</b>
		BELUSSI ERNESTA, <i>Segretario</i> . Legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

VIETTI ANNA MARIA. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 922.

L'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e provincie è bloccata, ormai, da cinque anni. Appare, quindi, indispensabile procedere ad un suo adeguamento non solo a causa della svalutazione della moneta ma anche, e soprattutto, per gli aumentati impegni assunti in questi anni dagli amministratori e consiglieri degli enti locali la cui attività, tra l'altro, è qualitativamente migliorata. In seguito ad un incentivo alla partecipazione, le commissioni consiliari, prima scarsamente operanti, svolgono, adesso, a pieno le loro funzioni e ciò vale anche per le riunioni degli organi esecutivi e per quelle degli organi circoscrizionali nei comuni di una certa consistenza demografica.

Riteniamo che questa proposta di legge, la cui approvazione ci auguriamo avvenga in tempi brevi, responsabilizzerà maggiormente gli organismi della partecipazione e gli amministratori ed i consiglieri degli enti locali, ai quali i cittadini potranno chiedere più impegno e presenza.

ZOLLA. Signor Presidente, faccio appello alla sua sperimentata pazienza e a quella dei colleghi affinché mi sia consentito svolgere un intervento breve, un po' estemporaneo, ma non troppo, rispetto al tema che stiamo trattando; un intervento che non attiene alla sostanza, ma alla forma del provvedimento e che vuol essere un richiamo al nostro modo di legiferare.

Spesso, dobbiamo convenirne, la qualità del prodotto che noi licenziamo nuoce alla sua comprensibilità e a dimostrazione di ciò, anche per il provvedimento al nostro esame, è sufficiente leggere quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge n. 922.

Recita detto articolo: « A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli co-

munali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento ».

Se in un testo legislativo inseriamo formulazioni di questo genere dobbiamo supporre che soltanto con l'esatta conoscenza della legge alla quale sono apportate modifiche si può cogliere l'esatta portata delle medesime. Ora, in questo caso, il riferimento è limitato ad un solo atto legislativo, ma molte volte non è così semplice perché può avere ad oggetto una legislazione che risale lontana nel tempo. A questo punto, è evidente, il cittadino che desiderasse o dovesse cogliere l'esatta portata del provvedimento dovrebbe avere a disposizione una biblioteca giuridica.

Dobbiamo renderci conto che non sono soltanto gli addetti ai lavori quelli che devono interpretare il senso di una legge ed è necessario, quindi, che essa abbia immediatezza di comprensione e che sia facilmente recepibile.

Tra l'altro, un siffatto modo di legiferare può essere una delle cause che hanno determinato una certa frattura fra popolo ed istituzioni, un certo tipo di disaffezione e di sospetto nei confronti del legislatore.

Concludendo, desidererei invitare la Commissione a compiere un piccolo sforzo di chiarezza tutte le volte che deve elaborare un testo legislativo.

CAVALIERE. Pur concordando con la necessità di approvare la proposta di legge al nostro esame, ritengo opportuna una breve precisazione.

L'intervento svolto dall'onorevole Gualandi desta in me qualche preoccupazione e in alcuni punti non mi trova consenziente; l'impostazione che egli ha inteso dare alla materia mi trova perplesso se non, addirittura, contrario.

Personalmente, non ritengo che l'aumento delle indennità sia un fatto di per sé sufficiente a responsabilizzare, sempre di più e nel modo dovuto, gli amministratori ed i consiglieri locali. Perché la loro funzione corrisponda al dettato della leg-

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

8.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	69
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori GRAZIOLI ed altri: Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili e assoluti (1079)	69
PRESIDENTE . . . . .	69, 71, 72, 75, 76, 77, 79
ANIASI . . . . .	73
BELUSSI ERNESTA . . . . .	69
BIONDI . . . . .	75
CABRAS . . . . .	73
FRANCHI . . . . .	75
KESSLER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	70, 77, 79
GALLI MARIA LUISA . . . . .	72
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA . . . . .	76
MOLINERI ROSALBA . . . . .	71
VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	70, 76
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	79

La seduta comincia alle 9,50.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Galli Maria Luisa sostituisce il deputato Aglietta Adelaide.

**Discussione della proposta di legge: Senatori Grazioli ed altri: Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti (Approvata dal Senato) (1079).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Grazioli, Codazzi Alessandra, Mancino, Romei, Bombardieri, Bompiani, Pacini, Amadeo, Fimognari

e Mezzapesa: « Aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti », già approvata dal Senato nella seduta del 29 novembre 1979.

Comunico che sono pervenuti il parere favorevole della V Commissione bilancio e il nulla osta della VI Commissione finanze e tesoro.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. La proposta di legge in discussione, già approvata dal Senato nella seduta del 29 novembre 1979, concerne l'aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

Tale indennità, che trae la sua origine dalla legge 28 agosto 1968, n. 406, e dalle successive modificazioni, è attualmente inadeguata al grave onere finanziario che il cieco civile assoluto deve affrontare per garantirsi l'ausilio di un accompagnatore e deve quindi essere aumentata.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, ha adeguatamente rivalutato l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da gravi invalidità, compresi i ciechi assoluti: è quindi legittima l'attesa dei ciechi civili di un provvedimento analogo.

Lo spirito della proposta di legge in discussione è infatti quello di equiparare la indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, perché medesimo è l'onere di spesa che essi devono affrontare. L'equiparazione viene però raggiunta in modo graduale per la difficoltà di reperire la necessaria copertura di spesa: l'indennità viene infatti elevata a 120 mila lire mensili per il 1979, a 180 mila lire per il 1980, a 232 mila lire per il 1981, per essere equiparata all'indennità dei ciechi di guerra a datare dal 1° gennaio 1982.

Il maggior onere è valutato in lire 29 miliardi per il 1979 e in lire 55 miliardi per il 1980.

Non ignoriamo certo che altri cittadini portatori di gravi *handicaps* fisici, psichi-

ci e sensoriali necessitano di provvedimenti analoghi, perché bisognosi anch'essi di continua assistenza, così come ci rendiamo conto che il provvedimento è settoriale. Per avviarcene invece ad un reale sistema di sicurezza sociale sono necessari provvedimenti globali che, in particolare, privilegino la prevenzione e assicurino il reale inserimento dei portatori di *handicaps* nelle strutture scolastiche, promuovano un'adeguata formazione professionale e facilitino il loro inserimento nel mondo del lavoro.

È con disagio che registriamo che un provvedimento come quello in discussione, di indubbio valore umano e sociale, può determinare assurde tensioni tra categorie meritevoli della più attenta considerazione, ma siamo rassicurati dal fatto che la competente Commissione del Senato ha licenziato un analogo provvedimento per gli invalidi civili gravi, che è già all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento.

Pur con queste considerazioni riteniamo improcrastinabile l'approvazione della legge per rispondere alle legittime attese della benemerita categoria dei non vedenti, che sono certo da considerare tra i portatori di *handicaps* che più hanno difficoltà ad inserirsi nella vita sociale, tant'è vero che l'organizzazione mondiale della sanità ha collocato la cecità al primo posto nell'elenco delle minorazioni.

Il provvedimento in esame, seppur parziale, si colloca nello spirito della nostra Costituzione che, in particolare, all'articolo 3 ed all'articolo 38 prevede che lo Stato intervenga per superare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella vita politica, economica, sociale e lavorativa, ed adegua la nostra legislazione a quella dei paesi europei socialmente più avanzati. È quindi giusto rispondere alle legittime attese dei non vedenti. Il provvedimento è pertanto meritevole di approvazione.

KESSLER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

sità prevale sulle valutazioni di ordine generale, per cui il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento in esame.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Non avevo l'intenzione di prendere la parola, ma le dichiarazioni dell'onorevole Cabras, come hanno preoccupato il gruppo democristiano, preoccupano anche il gruppo comunista.

Vorrei ricordare al collega che quella in esame non è una legge di indirizzo e di coordinamento. La competenza legislativa nazionale è e resta quella di stabilire delle norme generali per l'erogazione delle pensioni, degli assegni di accompagnamento eccetera, anche per evitare ciò che è avvenuto in passato, cioè che, in mancanza di una legge, i ciechi, gli invalidi civili e i sordomuti abbiano un trattamento diverso a seconda della regione in cui vivono. Ad esempio, la Valle d'Aosta ha una legislazione più avanzata rispetto a quella nazionale.

Il provvedimento in esame — insieme con quello che ci auguriamo venga approvato con urgenza al Senato per essere poi discusso ed approvato dalla Camera — dovrebbe avere l'obiettivo di stabilire che almeno il trattamento economico sia uguale in Italia per tutti i cittadini minorati. Per quanto riguarda invece la legge-quadro, era questo l'argomento che doveva essere al secondo punto dell'ordine del giorno di questa mattina. Attendiamo in proposito le dichiarazioni del Governo e non possiamo fare a meno di rammaricarci e protestare energicamente nel caso che le argomentazioni per il rinvio dell'esame siano quelle riportate dall'onorevole Cabras. Ricordo che nella passata legislatura il Governo chiese la sospensione della discussione del provvedimento nelle Commissioni riunite I e II, affermando che avrebbe presentato un suo disegno di legge. Lo fece solo 8 mesi dopo e questo è stato uno dei motivi di fondo che non ci hanno permesso di ottemperare in tempo agli obblighi previsti dal decreto n. 616, di approvare la legge entro il 31 dicembre 1978. Devo dire che questo è un atteggiamento quanto meno irresponsabile

da parte del Governo perché non è possibile pensare che le regioni possano attendere ancora: hanno atteso un anno in più del previsto e dovranno ora assolutamente legiferare. Mi sembra che alcune di esse abbiano assunto un atteggiamento molto responsabile prevedendo intanto solo il trasferimento delle IPAB, confidando che il Parlamento legiferi in tempo utile, cioè entro pochissimi mesi. Faccio parte di questa Commissione dal 4 luglio 1969 e posso dire che sono più di 10 anni che l'argomento è all'ordine del giorno della Camera. È inammissibile che i rinvii del Governo portino non soltanto il Parlamento ad affrontare di volta in volta provvedimenti disorganici come quello oggi in esame, ma ci presentino di fronte all'opinione pubblica in maniera assolutamente inaccettabile, perché non forniamo alle regioni un punto di riferimento preciso per la loro legislazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Cabras e gli altri intervenuti che hanno messo in rilievo la esigenza di approvare urgentemente la legge-quadro sull'assistenza: non è possibile in una materia così delicata che le singole regioni possano legiferare senza un punto di riferimento comune. Il ritardo nell'approvazione della legge-quadro, determina senza dubbio delle legislazioni regionali confuse e contraddittorie e la colpa è del Parlamento che non ha affrontato in modo organico questo problema. Non concordo con l'onorevole Lodi quando afferma che per ora le regioni fanno leggi molto equilibrate che non contrastano con gli accordi presi tra le forze politiche. Ho esaminato alcune leggi che invece vanno al di là di questi accordi. È indubbio, tuttavia, che in base all'articolo 25 del decreto n. 616 la competenza legislativa in questo campo è delle regioni. La responsabilità è nostra per non aver dato dei punti di riferimento comuni che, almeno sui temi fondamentali, determinino un

orientamento univoco su tutto il territorio nazionale.

È stato inoltre rilevato il carattere settoriale, non globale della proposta di legge in esame. Ho rilevato anch'io nella mia relazione che si tratta di un provvedimento di indubbio valore umano e sociale, ma pur sempre parziale, che viene incontro alle esigenze di una particolare categoria, mentre si sente sempre di più la esigenza di superare questi provvedimenti che distinguono le categorie tra di loro e fare invece delle leggi che valgano per tutti coloro che hanno un uguale grado di *handicap*. Riteniamo giusta la proposta di legge in esame, sia pure settoriale, sottolineando nel contempo la necessità di provvedimenti globali.

All'onorevole Molineri vorrei dire che non ho parlato di difficoltà di copertura di spesa. Ritengo che la civiltà di un paese non si manifesti dal suo sviluppo tecnologico, quanto dalle leggi che fa per quei cittadini che necessitano dell'intervento dell'ente pubblico. Ho detto che il provvedimento in discussione, e soltanto per quanto riguarda questo provvedimento, non permetteva di equiparare immediatamente l'indennità dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra e che pertanto si prevedeva una gradualità negli anni, dal 1979 fino a raggiungere, nel 1982, la piena equiparazione delle indennità. Ripeto che la gradualità di intervento è riferita solo a questo provvedimento: è certamente molto lontano da me porre un problema di copertura della spesa per quanto riguarda una questione di tale importanza sociale e umana.

Concordo con gli ordini del giorno preannunziati che sottolineano l'esigenza di interventi globali per la prevenzione, l'integrazione scolastica, il superamento delle barriere architettoniche e il collocamento degli handicappati nel mondo del lavoro.

Ritengo tuttavia che il provvedimento debba essere approvato perché risponde ad una giusta attesa della categoria dei ciechi civili.

KESSLER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero innanzi tutto risponde-

re agli onorevoli Cabras e Lodi, affermando la piena disponibilità del Governo a discutere i progetti di legge presentati in Parlamento sulla riforma dell'assistenza. Avevamo chiesto un rinvio della discussione solo per conoscere meglio il testo delle proposte di parte socialista e comunista che, fino alla settimana scorsa, non risultavano ancora stampate. Il Governo non ritiene a questo punto di subordinare oltre la sua disponibilità e si dichiara pronto a discutere anche subito.

In secondo luogo, vorrei affermare che il Governo non è assolutamente intenzionato a presentare un suo disegno di legge su questa materia, e non per ignavia o negligenza. Nella passata legislatura infatti l'argomento era stato già discusso da un Comitato ristretto ed erano stati già approvati 13 articoli su 20 e su di essi si era registrato l'accordo del Governo e delle forze politiche. Poiché tale accordo presumibilmente non sarà modificato, un disegno di legge governativo potrebbe in qualche modo disturbare quella intesa e la speditezza della discussione.

Per quanto riguarda la proposta di legge in esame, non posso che ribadire quanto già detto al Senato dal ministro. Il Governo condivide l'opinione, da più parti espressa, che sarebbe stato meglio procedere ad un riordinamento generale o comunque ad elaborare una disciplina contestuale delle varie situazioni, in maniera da non dover ricorrere a leggi che finiscono sempre con il creare distinzioni.

Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, ritenendo che rappresenti un primo passo verso la necessaria perequazione dei diversi trattamenti e soprattutto verso una tempestiva e contestuale disciplina di queste situazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

13.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1980

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	106	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (1160);		
BIANCO GERARDO ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885) . . . . .	106	
PRESIDENTE . . . . .	106, 107	
MASTELLA, <i>Relatore</i> . . . . .	106	
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA . . . . .	107	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Interventi a sostegno delle attività musicali ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1305) . . . . .	107	
PRESIDENTE . . . . .	107, 112, 113, 115	
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo</i> . . . . .	112, 115	
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA . . . . .	109, 113, 115	
VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	107, 111	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1306) . . . . .	115	
PRESIDENTE . . . . .	115, 118	
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo</i> . . . . .	118	
MASTELLA, <i>Relatore</i> . . . . .	115, 118	
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA . . . . .	117	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori CALARCO ed altri: Estinzione del Convitto «Dante Alighieri» di Messina e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Messina ( <i>Approvata dalla I Commissione del Senato</i> ) (1114);		
BOTTARI ANGELA MARIA ed altri: Assegnazione in proprietà al comune di Messina dei beni del convitto Dante Alighieri di Messina e sua estinzione (271) . . . . .	119	
PRESIDENTE . . . . .	119, 121	

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1980

	PAG.
BOTTARI ANGELA MARIA . . . . .	120
CAPPELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	119, 121
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	121
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico (877) . . . . .	122
PRESIDENTE . . . . .	122, 124, 125
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	124, 125
FONTANA ELIO, <i>Relatore</i> . . . . .	122, 124, 125
SANGUINETI . . . . .	123
VIETTI ANNA MARIA . . . . .	124
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	125

**La seduta comincia alle 10.**

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bottari Angela Maria sostituisce il deputato Quercioli.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Bartolomei ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (1160); Bianco Gerardo ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori

Bartolomei ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero »; e dei deputati Bianco Gerardo ed altri: « Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta l'esame dei provvedimenti era stato sospeso prima di passare all'esame degli articoli in attesa del parere della V Commissione bilancio. Il parere è ora pervenuto ed è favorevole, purché siano osservati i limiti di spesa previsti dalla proposta di legge n. 1160.

MASTELLA, *Relatore*. Propongo che sia scelta come testo base per l'esame degli articoli la proposta di legge n. 1160.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343 e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA.

Il gruppo comunista si astiene dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ».

(È approvato).

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. Avevamo chiesto al Governo notizie e chiarimenti che stamane non abbiamo ottenuto. Il sottosegretario, che pure aveva seguito la discussione su questi provvedimenti svoltisi nella seduta del 23 gennaio scorso, non è presente né ci risulta che abbia informato la Commissione dei motivi della sua assenza.

Ciò sottolineato, il gruppo comunista non può che riconfermare l'astensione sulla proposta di legge in esame, con le medesime motivazioni già illustrate nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Intervento a sostegno delle attività musicali (Approvato dal Senato) (1305).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Intervento a sostegno delle attività musicali », già approvato dal Senato nella seduta del 22 gennaio 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La VIII Commissione istruzione ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di prevedere un incremento del contributo a favore dei complessi bandistici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, con particolare riferimento a quelli operanti nel meridione d'Italia.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha facoltà di svolgere la relazione.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1305, concernente interventi a sostegno delle attività musicali, già approvato dal Senato nella seduta del 23 gennaio scorso, deve considerarsi un provvedimento ponte tra la legge 14 agosto 1967, n. 800 e sue successive modificazioni, ed una nuova legge di riforma organica del settore.

L'esigenza urgente di tale riforma deriva non solo dall'articolo 49 del decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della legge n. 382, che così recita: « Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con legge di riforma dei rispettivi settori da emanarsi entro il 31 dicembre 1979 »; ma anche dai mutamenti avvenuti nel campo musicale nel nostro paese, dalla più vasta richiesta di fruizione della musica da parte della società, dalle esigenze della diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in discussione è analogo alla legge 14 novembre 1979, n. 589 e deve essere esaminato in rapporto alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente

il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, di cui assicura la dotazione finanziaria e migliora la normativa. La legge n. 800 del 1967 prevede due tipi di finanziamento: per la lirica e la concertistica, affidato agli undici enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per un importo di dodici miliardi annui; per tutte le altre attività musicali, attraverso un fondo costituito, senza poterne quantificare l'importo, dalle percentuali dei seguenti proventi erariali: il 60 per cento di un'aliquota sul canone per gli abbonamenti alle radiodiffusioni; il 60 per cento di un'aliquota dei proventi lordi della RAI-TV, i due terzi dell'aliquota del 6 per cento dei diritti sugli spettacoli e sulle scommesse, con l'assegnazione del 25 per cento di quest'ultima dotazione ai teatri di tradizione ed alle istituzioni concertistico-orchestrali e la creazione di un fondo speciale di 200 milioni di lire per favorire la nuova produzione musicale, la metà dei quali destinati a contributi per le bande musicali.

Le dotazioni finanziarie previste dalla legge n. 800 sono state gradualmente aumentate negli anni successivi. Per la lirica si è passati dai dodici miliardi del 1967 alla somma di lire 78.181.217.736 del 1979, oltre ad altri notevoli impegni di spesa assunti per il ripiano dei disavanzi degli enti lirici, mentre per il complesso di tutte le altre attività musicali la dotazione costituita dalle due aliquote del 60 per cento di proventi erariali non è stata modificata. Inoltre, il fondo derivante dai due terzi dell'aliquota del 6 per cento di diritti erariali su spettacoli e scommesse è stata sostituita nel 1973 da una dotazione di sei miliardi, diventata di undici miliardi nel 1977 e nel 1978.

Dal raffronto tra l'impegno di spesa per la produzione musicale degli enti lirici e quello a favore delle altre attività, si deduce un rilevante divario a favore dei primi. Gli stanziamenti a favore delle altre attività musicali, infatti, sono modesti, malgrado il loro notevole sviluppo in tutto il territorio nazionale per il fiorire di molteplici iniziative volte a promuovere manifestazioni e a diffonderle, per una più

vasta e generalizzata fruizione della musica.

Non sfugge certo ad alcuno l'importanza degli enti lirici, che costituiscono un patrimonio di alto livello culturale del nostro paese, tuttavia, di fronte al rilevante impegno di spesa è necessaria una costante attenzione del Governo, che, in base all'articolo 5 della citata legge n. 800, esercita su di essi la vigilanza, soprattutto per evitare ampliamenti di organici del personale e retribuzioni eccedenti rispetto a quelle previste dai contratti di lavoro, come del resto stabilito dalla legislazione vigente.

Esaminando le attività musicali non si può non fare un esplicito riferimento ai complessi bandistici, presenti anche nei più piccoli comuni, tenacemente legati alla storia delle nostre comunità locali, strumenti di diffusione dell'educazione musicale e sociali che realizzano valide forme di aggregazione sociale.

Per le bande musicali ci si è finora quasi esclusivamente limitati ai riconoscimenti verbali della loro funzione sociale senza assumere adeguati provvedimenti di sostegno finanziario e senza un organico piano di formazione e di aggiornamento tecnico degli strumenti.

La legge in discussione, seppur settoriale, tende a rispondere alle più pressanti esigenze del momento e ad introdurre alcuni miglioramenti procedurali alla vigente normativa.

L'articolo 1 aumenta, per l'anno 1980, lo stanziamento a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a lire 116 miliardi e lo stanziamento per il complesso delle altre attività a 18 miliardi e 500 milioni cui vanno aggiunte le note aliquote di tributi erariali. Sullo stanziamento per gli enti lirici una quota di lire 3 miliardi e 500 milioni è riservata per manifestazioni all'estero di cui 2 miliardi per l'ente teatro della Scala di Milano al quale l'articolo 7 della legge n. 800 del 1967 riconosce « particolare interesse nazionale nel campo musicale ».

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge n. 800 è stabilito in un miliar-

do di cui il fondo per la concessione di contributi a favore dei complessi bandistici è determinato in misura non superiore a lire 500 milioni.

L'articolo 2 prevede che i contributi agli enti lirici, in precedenza erogati per tre quarti all'inizio di ciascun esercizio e per la restante parte all'approvazione dei conti consuntivi da parte del Ministero, siano corrisposti in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con la sola trattenuta delle somme non versate o oggetto di contestazione da parte dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo, procedendo, inoltre, alla liquidazione dei residui contributi assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari. Non ostano, per la liquidazione delle sovvenzioni già assegnate, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, ferme restando le sanzioni penali ove previste. Tali norme tendono ad evitare il ricorso al credito da parte degli enti lirici che nel passato ha determinato forti indebitamenti cui lo Stato ha dovuto provvedere. Sempre l'articolo 2 prevede che sui contributi corrisposti non si applichi la ritenuta d'acconto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 28 del decreto presidenziale del 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo ribadisce, inoltre, il divieto per gli enti lirici di procedere ad assunzioni di personale eccedente il contingente in servizio al 31 ottobre 1973.

Concludendo, mentre si rileva l'esigenza di una organica legge di riforma del settore che affronti, tra l'altro, il problema della formazione e dell'aggiornamento degli operatori musicali, si ritiene il provvedimento in discussione meritevole di approvazione per poter rispondere alle immediate esigenze degli enti lirici e per contribuire alla diffusione della musica, quale mezzo di elevazione spirituale e di formazione culturale, assecondando la vasta richiesta di fruizione musicale che proviene da un pubblico sempre più numeroso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo genere tant'è che, ormai, possiamo affermare che, di fatto, si è creata una situazione esasperante sulle scadenze forzatamente obbligate alle quali, comunque, si è costretti a dover dare una risposta, sia pur limitata e parziale. Anche oggi, dunque, per il perdurare dei ritardi e dei rinvii del Governo che dilaziona da tempi ormai troppo lunghi la questione vitale di una seria e organica legge di riforma del settore musicale, siamo di fronte ad un provvedimento del quale si chiede urgentemente la approvazione pur sapendo che è limitato e settoriale. Le assicurazioni del Governo, che tante volte ci sono state fatte, in merito ad una organica legge di riforma, sono chiaramente rimaste sul piano verbale dal momento che ad esse non è mai stato dato seguito. Non a caso, infatti, la scadenza che la legge n. 616 prevedeva al 31 dicembre 1979, e che, in qualche modo, indirizzava il Governo e lo stesso legislatore ad una riforma del settore musicale, del teatro e del cinema, è stata ampiamente disattesa. Soltanto in questi ultimi giorni abbiamo avuto notizia che il Ministero dello spettacolo ha approvato uno schema di bozza, di proposta di riforma per le attività musicali e lo stesso ministro dello spettacolo ha reso noti alcuni passi della relazione che dovrebbe accompagnare quello schema.

Quello che ci è parso di capire, da questa illustrazione molto sintetica del ministro (sappiamo, comunque, che le relazioni hanno sempre un valore limitato perché ciò che conta è l'analisi dell'articolato), è che il Governo, in sostanza, non ha ritenuto opportuno dar seguito a quell'accordo per la riforma delle attività musicali, che pur era intervenuto nella passata legislatura. E oio nonostante che il ministro più volte ci avesse assicurato, anche in questa Commissione, che il Governo avrebbe doverosamente tenuto conto perché il partire da una base già discussa ed accettata precedentemente dalle forze politiche avrebbe accelerato e sollecitato i tempi di attuazione della legge di riform-

Signor presidente, visto il tipo di applicazione successiva che è stata data a questa norma (il Senato l'ha riconfermata con l'approvazione di questo disegno di legge), soprattutto tramite il finanziamento concesso per l'anno 1979 ad alcuni peculiari centri di iniziativa musicale, immediatamente sono sorti in noi dubbi, perplessità e serie preoccupazioni. Infatti, nella sostanza, questa norma, se non interpretata in modo appropriato, può configurare il rischio e la possibilità di finanziamenti cumulativi dal momento che, quando si parla di enti ed associazioni che promuovono centri di iniziativa musicale, potrebbe trattarsi anche di enti ed associazioni musicali che già singolarmente usufruiscono di sovvenzioni statali per la produzione e la distribuzione musicale. Si avrebbe dunque la possibilità di un duplice finanziamento che non riteniamo assolutamente accettabile.

Inoltre, dovrebbe essere chiarito meglio il concetto riguardante le forme di coordinamento organico e continuativo della produzione e distribuzione musicale (questa è la dizione usata), in quanto riterrmmo inaccettabile pensare che una programmazione nazionale al riguardo possa essere effettuata da centri ed associazioni privati, in quanto questo è un preciso compito dello Stato, inteso come momento centrale e decentrato, al quale esso non può assolutamente rinunciare. Queste sono le preoccupazioni e i dubbi che nutriamo in relazione a questa norma.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato e noi comunisti avremmo certamente presentato emendamenti per chiarire la norma contenuta in questo comma, se non fossimo stati pressati non solo dall'urgenza di approvare il provvedimento, ma anche e soprattutto dalla preoccupazione e dal rischio, vista la situazione politica complessiva, di un suo insabbiamento qualora dovesse ritornare al Senato o, comunque, di prolungati e inaccettabili (in particolare per la realtà musicale e per la vita musicale nel nostro paese) dilazioni e ritardi nella definitiva approvazione dello stesso. È dunque solo questa preoccupazione, che testimonia —

credo — il nostro senso di responsabilità, che ci spinge a non introdurre in questa sede modifiche, pur nutrendo fortemente quelle riserve e preoccupazioni che ho prima espresso.

Concludendo, chiediamo al presidente che si effettui la votazione per divisione dell'articolo 1 in quanto, pur votando a favore del provvedimento nel suo complesso, intendiamo però astenerci sul quarto comma. Preannuncio anche la presentazione di un ordine del giorno teso ad esplicitare ed a chiarire quale dovrebbe essere l'interpretazione da dare a questa norma. Ci auguriamo che il Governo sia disponibile ad accettarlo; in caso contrario, diciamo molto chiaramente che siamo pronti a presentare subito una proposta di legge tendente a delineare, precisare e chiarire gli scopi e i compiti dei centri di iniziativa musicale, di cui si parla nel quarto comma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Scaramucci per il suo intervento al quale mi permetto fare alcune osservazioni.

Il denunciato ritardo nell'emanazione di una organica legge nel settore delle attività musicali, a mio avviso, non è solo imputabile al Governo, ma anche alla situazione determinatasi nel paese. Nella passata legislatura, infatti, fu presentato un disegno di legge che non fu approvato per la espressa volontà di trovare un vasto consenso da parte di tutte le forze politiche, prima, e per l'anticipato scioglimento delle camere, poi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del ministro in merito allo schema di bozza per la riforma delle attività musicali, non credo sia il caso di formulare adesso dei giudizi; potremo farlo, più opportunamente, quando sarà sottoposto al nostro esame il disegno di legge.

L'onorevole Scaramucci ha detto che il provvedimento al nostro esame è un ennesimo provvedimento tampone, ma io

non sono dello stesso avviso: parlerei, piuttosto, di una legge ponte tra l'attuale normativa e quella che sta per essere presentata dal Governo. È vero che gli enti lirici vivono in una situazione di grande precarietà nonostante che rappresentino un patrimonio culturale per il nostro paese, ma è anche vero che di ciò si tiene conto in questo disegno di legge poiché si è stabilito che il finanziamento sarà concesso entro trenta giorni dall'approvazione e verrà corrisposto in una unica soluzione.

Condivido l'osservazione rivolta al Governo in merito al disposto del quarto comma dell'articolo 1 perché, pur ritenendo importanti le iniziative per il coordinamento ed il funzionamento delle attività musicali, dobbiamo state attenti al fatto che la concessione di contributi non dia luogo al verificarsi di finanziamenti cumulativi.

Per quanto riguarda l'osservazione che la Commissione istruzione ha formulato nell'esprimere il suo parere favorevole, ritengo che potremmo raccomandare al Governo di tenerla nella dovuta considerazione in sede di stesura definitiva del disegno di legge che presenterà al Parlamento. Tutti riconosciamo l'importante funzione sociale che i complessi bandistici hanno nel nostro paese, ma l'accogliere la proposta della Commissione istruzione in questa sede significherebbe rinviare l'iter di approvazione di questo provvedimento e ciò, sicuramente, andrebbe contro i loro stessi interessi.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Desidero, innanzitutto, ringraziare l'onorevole Vietti e l'onorevole Scaramucci per l'apporto che, la prima con la sua relazione, la seconda con il suo intervento, hanno dato alla discussione di questo disegno di legge.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame vada inteso quale preludio alla riforma organica del settore. Di questa riforma si è tanto parlato e finalmente sono in grado di comunicare ai colleghi di questa Commissione che il disegno di legge in merito è già stato distribuito a tutti i

ministeri ed andrà all'esame della prossima riunione del Consiglio dei ministri. È una notizia ufficiale, questa, che so di poter fare anche a nome del ministro.

Il Governo ritiene che il provvedimento in esame sia estremamente urgente e ne sollecita l'approvazione.

Non appena la Camera sarà in possesso del disegno di legge di riforma organica è intenzione del Ministero convocare le varie parti politiche per un confronto sul disegno di legge stesso in modo che si possa trovare una certa convergenza prima di arrivare al suo esame in sede di Commissione e di aula.

Nello stesso tempo, assicuro che il Ministero farà tutto il possibile per dare immediata applicazione al disegno di legge al nostro esame, tant'è vero che è già stata convocata per domani mattina la riunione della commissione consultiva musica proprio per dare pratica attuazione a questo provvedimento.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Cosa intende per pratica attuazione?

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vale a dire che questa commissione provvederà alla distribuzione dei fondi previsti nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota

previsto dal primo comma: un 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per le finalità già previste dal disegno di legge ed il restante 50 per cento dovrebbe essere riservato ad interventi che tutelino il piccolo esercizio, sempre nella direzione indicata in modo generale dal provvedimento ma tenendo conto delle condizioni differenziate e particolarmente disagiate.

Mi auguro che tale emendamento venga accolto perché esso viene incontro a situazioni non solo non meno urgenti di quelle prese in considerazione dal disegno di legge ma che toccano un quadro in cui elementi di disgregazione pesano con assai maggiore forza e si fanno minacciosi nell'attuale contesto culturale e civile della nazione. Per queste ragioni non posso che concludere auspicando che si arrivi quanto prima alla definizione di una riforma globale in questo campo che permetta una volta per tutte di superare questa serie di provvedimenti parziali che ci troviamo di fronte.

FONTANA ELIO, *Relatore*. Potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguineti se questi concordasse nel modificare le percentuali da lui indicate in 60 per cento per le grandi sale e 40 per cento per il piccolo esercizio.

VIETTI ANNA MARIA. Mi pare che stabilire delle percentuali fisse potrebbe portare al rischio di non poter utilizzare in pieno i finanziamenti. Credo che sarebbe meglio dire « fino ad una percentuale massima del 60 per cento » per cui se ci saranno richieste adeguate si potrà arrivare ad un tale esborso mentre, in caso contrario, ci si potrà fermare ad una spesa percentualmente minore destinando la parte restante a favore del piccolo esercizio.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo mi dichiaro disposto ad accettare l'emendamento preannunciato dall'onorevole Sanguineti soltanto se sarà accolto il suggerimento dell'onorevole Vietti Anna Maria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FONTANA ELIO, *Relatore*. Rilevo che si è inteso prevedere un aumento delle percentuali di cui all'emendamento preannunciato dall'onorevole Sanguineti, considerando la legge sul cinema e il disegno di legge n. 880 che contempla un finanziamento per le piccole aziende. L'emendamento riguarda soprattutto le nuove forme tecnologiche di automatizzazione, e quindi le piccole e medie aziende non hanno bisogno di questo intervento. Mi sembra quindi accettabile il suggerimento formulato dall'onorevole Vietti proprio perché il problema è di incentivare queste forme automatizzate.

FUSARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Riferendomi alla richiesta avanzata dall'onorevole Sanguineti, desidero dire che anche per questo settore è già stato predisposto e inviato ai vari Ministeri lo schema di disegno di legge di riforma organica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

È istituito presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato « di sostegno » di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Il fondo è destinato alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo alla introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie.

Gli onorevoli Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Fontana Elio e Vietti Anna

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

14.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Sostituzione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	130	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (878) . . . . .	130	
PRESIDENTE . . . . .	130, 133	
CABRAS . . . . .	131	
FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .	133	
NAPOLI, <i>Relatore</i> . . . . .	130, 133	
SANGUINETI . . . . .	132	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Integrazioni delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali (879) . . . . .	134	
PRESIDENTE . . . . .	134, 135	
		FONTANA ELIO, <i>Relatore</i> . . . . . 134
		FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 135
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Interventi a favore del credito cinematografico (880) . . . . . 136
		PRESIDENTE . . . . . 136, 137, 138
		FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . . 137
		MASTELLA, <i>Relatore</i> . . . . . 136, 137
		SANGUINETI . . . . . 137, 138
		VIETTI ANNA MARIA . . . . . 137
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 138

**La seduta comincia alle 10,05.**

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA,  
*Segretario*, legge il processo verbale della  
seduta precedente.

(È approvato).

ratività comune in grado di rendere nuovamente attiva e presente le cinematografia italiana così come era negli anni passati quando vi era ancora questa commissione tra le idee e la capacità di poterle proporre alla attenzione degli altri.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**FUSARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.** Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore ed invita la Commissione ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo, che non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, è ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mercè conferimento da parte dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

L'importo di cui al precedente articolo 1 sarà destinato secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 gennaio 1978, n. 25.

Restano salvi i massimali di cui all'articolo 3 della legge stessa.

L'onorevole Anna Maria Vietti ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I contributi in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge

14 agosto 1971, n. 819, sono concessi ad esercenti e proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, appartenenti al piccolo e medio esercizio e ovunque esse siano ubicate.

**VIETTI ANNA MARIA.** Ritengo che il contributo in conto capitale previsto dalla legge n. 819 non deve avere come destinatario solo le piccole e medie sale cinematografiche, dal momento che appare opportuno il superamento di una delimitazione di carattere territoriale la quale poteva avere significato solo nella prima applicazione della legge. Questa delimitazione, quindi, deve essere eliminata perché è innegabile che i tempi sono cambiati, e non si può più parlare, o quasi, di comuni cinematograficamente depressi, e che, dal momento che è aumentato lo stanziamento, la concessione del credito agevolato soltanto al piccolo e medio esercizio appare del tutto superata.

**MASTELLA, Relatore.** Esprimo parere favorevole all'emendamento.

**FUSARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**SANGUINETI.** Il gruppo comunista è contrario all'emendamento poiché i limiti territoriali previsti dalla legge non hanno ancora perso la motivazione per la quale erano sorti.

È vero altresì che esiste una situazione di crisi generale che ha investito a livello nazionale il settore, anche se alcune zone risultano più depresse di altre. È necessaria, quindi, un'azione di aggregazione culturale nelle zone in cui le condizioni di emarginazione investono non soltanto il settore dell'informazione, ma anche la stessa possibilità di salvaguardare il tessuto sociale.

Per tutta questa serie di considerazioni, il gruppo comunista è favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo origi-

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

23.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1980

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI PIETRO

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	215
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore VIGNOLA: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvata dal Senato) (1939)	215
PRESIDENTE . . . . .	215, 217, 218, 219 225, 233, 235, 240, 243
BELUSSI ERNESTA . . . . .	238
DA PRATO . . . . .	217, 238
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	218, 219, 224 225, 232, 233, 235, 239
GUALANDI . . . . .	225
LO BELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	216, 218, 219 224, 232, 235, 239
PICCINELLI . . . . .	238
QUIETI . . . . .	237, 239
VIETTI ANNA MARIA . . . . .	224, 225, 232 233, 235, 238, 243
ZANFAGNA . . . . .	218, 219
ZOLLA . . . . .	238

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Carloni Andreucci Maria Teresa, Piccinelli e Quietì sostituiscono rispettivamente i deputati Quercioli, Mastella e Gava.

**Discussione del disegno e della proposta di legge senatore Vignola: Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Testo unificato approvato dal Senato) (1939).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Vignola: « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bi-

**La seduta comincia alle 9.**

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

vizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *E* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella *A* o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici dei servizi antincendi sono istituiti nell'ambito del Corpo nazio-

nale dei vigili del fuoco appositi ruoli di supporto tecnico e ruoli periferici di supporto amministrativo e contabile per i Comandi provinciali nonché per le Scuole centrali antincendi e per il Centro studi ed esperienze.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola: « provinciali », inserire le seguenti: « per gli ispettorati regionali ed interregionali ».*

VIETTI ANNA MARIA. Ho ascoltato con interesse le argomentazioni del rappresentante del gruppo comunista, condivise dal Governo e dal relatore, circa l'urgenza dell'approvazione del provvedimento e, quindi, dell'esigenza di limitare al massimo la presentazione di emendamenti. Non mi sembra, tuttavia, che gli emendamenti da me presentati siano tanti e tali da creare ritardi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che molto opportunamente istituisce personale di supporto tecnico e amministrativo-contabile, mi chiedo come mai tale supporto venga dato ai comandi provinciali, alle scuole centrali antincendi ed al Centro studi ed esperienze e non agli ispettorati regionali ed interregionali. Anche per questi ultimi, infatti, che svolgono compiti molto importanti sarebbe opportuno prevedere appositi ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile. Mi chiedo, del resto, se non si tratti di una semplice dimenticanza.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Il Governo può essere favorevole a condizione che agli ispettorati vengano dati solo ruoli di supporto amministrativo, poiché essi hanno funzioni, per l'appunto, ispettive e si avvalgono dell'attrezzatura tecnica presso i comandi provinciali.

Faccio però osservare che, nell'ambito di un riordinamento generale del corpo, è

ovvio che agli ispettorati generali potranno essere distaccati elementi facenti parte del supporto amministrativo, senza con questo stabilire un diritto di tutti gli ispettorati.

VIETTI ANNA MARIA. Accetto di modificare il mio emendamento nel senso indicato dal Governo.

GUALANDI. Se l'emendamento verrà approvato, la modifica dell'articolo 10 comporterà una lunga discussione in sede di esame da parte del Senato.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Trattandosi di una modifica di forma, mi permetto di invitare l'onorevole Vietti a non insistere nella presentazione dell'emendamento.

VIETTI ANNA MARIA. Poiché rimane agli atti che il Governo si impegna a dotare questi Ispettorati di personale di supporto amministrativo in altro modo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Poiché ai successivi ventisei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 11.

Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella F, è costituito:

- a) da 70 unità della carriera di concetto;
- b) da 310 unità della carriera esecutiva;
- c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella G.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

#### ART. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

#### ART. 13.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

(È approvato).

#### ART. 14.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle

qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere la parola: primi.*

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

dando la precedenza nello avanzamento a primo dirigente ai funzionari con almeno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale.

VIETTI ANNA MARIA. All'articolo 37 è evidenziato che ai comandi provinciali sono assegnati i primi dirigenti. Nella tabella *D* notiamo che il numero dei dirigenti superiori è aumentato di 11 unità. È possibile, pertanto, che alcuni comandanti provinciali, nei grandi capoluoghi di regione, possano avere la promozione a dirigente superiore. Potrebbe anche avvenire che chi ottiene questa promozione sia al termine della carriera. C'è altresì da rilevare che ad alcuni comandi provinciali di grande rilievo sarebbero necessari dirigenti di alta preparazione che potrebbero anche essere dirigenti superiori.

Propongo, quindi, di non far riferimento ai primi dirigenti, ma, semplicemente, ai dirigenti di modo che resti la discrezionalità dell'amministrazione nell'assegnare i comandi ai dirigenti superiori.

L'emendamento, a mio avviso, permette di scegliere con più oculatezza i dirigenti che devono essere assegnati a determinati comandi e, in particolare, a quelli di certi capoluoghi di provincia.

Il secondo emendamento tende anch'esso a tutelare una categoria di personale dal momento che viene chiesto di dare la precedenza, nell'avanzamento a primo di-

rigente, ai funzionari con almeno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale.

LO BELLO, *Relatore*. Io credo che la *ratio* che ha indotto l'onorevole Vietti a formulare il suo primo emendamento sia pienamente contenuta nell'indirizzo politico dell'amministrazione. Non ritengo, quindi, che il primo comma dell'articolo 37 sia da emendare e, conseguentemente, mi dichiaro contrario all'emendamento della collega, onorevole Vietti. Anche il secondo emendamento non può essere preso in considerazione perché se così non fosse sfigureremmo l'indirizzo dato al disegno di legge, quello, cioè, di consentire un ampliamento del ruolo dei primi dirigenti. È indispensabile tener conto dell'anzianità degli ufficiali che rivestono il ruolo di dirigenti e che in funzione di quella si proceda alle promozioni ed all'assegnazione ai comandi del personale che raggiunga il ruolo di primo dirigente. Non credo vi sia altra scelta a meno che non si voglia penalizzare, e pesantemente, il personale più anziano che ha espletato tutta una serie di servizi e che, in questa occasione, potrebbe vedersi scavalcato.

Per le considerazioni esposte, esprimo parere contrario anche al secondo emendamento dell'onorevole Vietti.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti. Al primo, perché non intende violare quello che è l'adeguamento previsto dai principi generali della pubblica amministrazione tra qualifica e responsabilità. I dirigenti dei comandi provinciali dei vigili del fuoco fanno parte di organismi, come le commissioni edilizie, e si affiancano ad altre categorie di altre amministrazioni con qualifica di primo dirigente. Con la norma in esame non abbiamo voluto violare tale principio.

Il Governo è altresì contrario al secondo emendamento, facendo presente che già l'ultimo comma dell'articolo 37 ha un carattere di eccezionalità, previsto proprio per poter, in maniera rapida e transitoria

dare un assetto a tutta la materia. Scendere a tre anni, dai cinque previsti, si ritiene non giusto e non sufficiente per la valutazione necessaria ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 37.

VIETTI ANNA MARIA. Vorrei precisare che, con il mio secondo emendamento, non è che si diminuisca il periodo richiesto di attività di dirigente. Si prevede solo che tra coloro che hanno cinque anni di qualifica di dirigente si dia la precedenza, in prima applicazione, a coloro che, oltre i cinque anni, hanno tre anni di servizio effettivo nella funzione di comandante provinciale. Ritiro comunque questo emendamento.

Per quanto riguarda il primo emendamento, non so se sono stata sufficientemente chiara nella mia illustrazione. Non è che si intende che tutti i dirigenti possano essere nominati comandanti provinciali, ma che possano essere nominati comandanti provinciali oltreché i primi dirigenti anche i dirigenti superiori, in località di grande importanza. Tra l'altro il relatore ha detto che era intendimento del Governo mantenere anche i dirigenti superiori ai comandi provinciali.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il provvedimento, al primo comma dell'articolo 37, non esclude questa discrezionalità.

VIETTI ANNA MARIA. Si potrebbe aggiungere a primi dirigenti, dirigenti superiori.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È pleonastico, ciò può comunque verificarsi.

VIETTI ANNA MARIA. Ritiro, dopo questa precisazione, anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 37.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale del servizio sanitario, è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

Il relatore, onorevole Lo Bello, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola « sanitario », aggiungere le seguenti « nonché al personale del servizio tecnico sportivo ».*

LO BELLO, *Relatore.* Lo scopo di questo emendamento è di raggiungere l'obiettivo di inserire tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre quello del servizio sanitario, anche il personale del servizio tecnico sportivo, nella considerazione che anche questi dirigenti si occupano di un servizio che ha la sua importanza e che altrimenti essi verrebbero esclusi dall'applicazione di questa normativa. Avendo consultato le varie parti politiche in proposito, posso dire che questo emendamento recepisce un orientamento comune.

DI VAGNO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è favorevole a questo emendamento in quanto ritiene che nel Corpo dei vigili del fuoco l'addestramento fisico abbia carattere prioritario e che quindi il servizio tecnico sportivo sia importante e indispensabile al pari di quello sanitario.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa il parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò questo emendamento, per il necessario parere, alle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio. La discussione dell'articolo 38 è sospesa.

Poiché ai successivi articoli 39 e 40 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 39.

I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

(È approvato).

## ART. 40.

Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 41.

Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, è elevato a 80 giorni all'anno, per quei Comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Il limite di età per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è elevato ad anni 40 ».

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« I benefici di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 446, si applicano anche a favore delle famiglie dei volontari e dei volontari stessi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamati a prestare servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

VIETTI ANNA MARIA. L'articolo 41 prevede l'elevazione, in determinate occasioni, del periodo di chiamata dei volontari previsto dall'articolo 14 della legge n. 996 del 1970, da 20 a 80 giorni. Mi pare che con ciò si metta in rilievo l'importanza dell'attività che i vigili volontari svolgono nelle località più periferiche, soprattutto per fronteggiare gli incendi boschivi; la loro attività costituisce un elemento di supporto nei casi di calamità. Proprio considerando l'esigenza di un maggior periodo di servizio e di potenziamento dell'attività dei volontari, occorrerebbe incentivare il numero degli stessi; e poiché l'esperienza ci dice che spesso le richieste di reclutamento nel corpo dei volontari non avvengono in giovanissima età, ma dopo i 30 anni, proponiamo di elevare il limite di età per questo reclutamento a 40 anni, equiparandolo a quello previsto per gli ufficiali dall'articolo 13 della legge n. 996 del 1970.

Con il secondo emendamento proponiamo che i benefici di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 446, si applicano alle famiglie dei volontari e dei volontari stessi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, chiamati a prestare servizio ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Riteniamo opportuna questa specificazione in quanto l'articolo 163 del-

la legge 28 luglio 1980 prevede dei contributi alle famiglie dei caduti solo del personale permanente. Sono comunque pronta a ritirare questo emendamento se viene chiarito che dai benefici in questione non sono esclusi i volontari.

LO BELLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, mi pare che si debba tenere conto delle osservazioni fatte. Pregherei il rappresentante del Governo di tenere presente il problema in sede di elaborazione del disegno di legge che è stato preannunciato in ordine alla ristrutturazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto al secondo emendamento, che si riferisce ai benefici particolari per le vittime del dovere e del terrorismo, credo si debba precisare che l'ultima legge approvata da questa Commissione e che è stata successivamente approvata dal Senato con procedura d'urgenza dopo i disgraziati fatti di Bologna non prevede alcuna distinzione tra appartenenza permanente o precaria ai corpi, tanto più che la legge stessa prevede provvidenze a favore di personale civile richiamato in forma ufficiale per motivi di pubblica calamità. Ritengo quindi che i vigili volontari presentino comunque le caratteristiche previste dalla legge, anche ammesso che si debba fare una distinzione. L'emendamento proposto è quindi a mio avviso pleonastico.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto concerne il primo emendamento, il Governo terrà conto in sede di ristrutturazione generale e definitiva del corpo della richiesta di elevare il limite di età a 40 anni. Mi pare che la questione sia estranea al disegno di legge in esame.

Quanto al secondo emendamento, ritengo che il provvedimento in esame non debba entrare in una materia che è già regolata da altre leggi in maniera autonoma. Inoltre le considerazioni fatte dal relatore sono fondate: lo spirito dell'ultima legge in tema di indennizzo si riferisce alle fun-

zioni espletate. È quindi superfluo precisare che anche ai vigili volontari vanno i benefici previsti per quelli in servizio permanente.

VIETTI ANNA MARIA. In seguito alle precisazioni fatte dal rappresentante del Governo ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 41 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 42.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché tale articolo è connesso con l'emendamento all'articolo 38, approvato in via di principio, viene accantonato in attesa del parere della V Commissione bilancio.

Passiamo alle tabelle.

Do lettura della tabella A:

turistico esistente tra le due sponde dell'Adriatico.

Avviandomi alla conclusione, aggiungo che l'esclusione dell'aeroporto di Pescara, che è l'unico della regione e che serve un'area molto più vasta di quella regionale (in quanto, a differenza di altre situazioni, non vi è concentrazione di scali nella zona che, da Ancona a Bari, ne resterebbe totalmente priva) non ha motivo di essere.

Come ulteriore elemento di contraddittorietà del provvedimento di esclusione vi è, in avanzata fase, la pratica per la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco.

Non si può, quindi, concepire una legge guardando solo alla situazione del momento in cui essa viene redatta senza guardare, invece, avanti di qualche mese o, in questo caso, di qualche settimana.

D'altra parte, non sarà sfuggito a nessuno che, nella tabella A, sono invece presenti aeroporti molto meno consistenti sia sotto il profilo delle strutture che sotto quello del traffico aereo.

Non so se al presidente della Commissione interni è giunta l'ampia documentazione (forse è stata inviata al presidente della Commissione trasporti; comunque ne ho una parte) con cui la regione, gli enti turistici ed economici, le forze politiche e sociali tutte sollecitano un provvedimento riparatore.

Non si tratta, peraltro, di una modifica che stravolge il contenuto del disegno di legge, ma solo di una modifica di dettaglio, per cui ho fiducia che la Commissione voglia approvarla.

**VIETTI ANNA MARIA.** Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che con decreto del ministro degli interni potrà essere modificata la tabella A. In questo contesto invito il Governo a riesaminare la situazione dell'aeroporto di Torino; ritengo infatti che, soprattutto dopo il completamento dei lavori in corso per l'ampliamento delle dimensioni della pista, tale aeroporto potrebbe avere titolo per passare alla seconda classe.

**BELUSSI ERNESTA.** Rivolgo al Governo un analogo invito affinché, nell'ambito della delega al ministro per la revisione della tabella A, sia cambiata la classe di appartenenza dell'aeroporto di Orio al Serio. In tal senso preannunzio la presentazione di un ordine del giorno firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi.

**PICCINELLI.** L'aeroporto di Grosseto non è contenuto nell'elencazione di cui alla tabella A. Vorrei quindi richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di esaminare tale situazione.

**DA PRATO.** Poiché nel primo articolo è previsto un riesame della tabella A, ritengo opportuno che le esigenze testé prospettate vengano fatte presenti al Governo perché, in quella sede, vi provveda. Sarebbe difficile, infatti, esprimere come Commissione un giudizio di merito sulla inclusione o meno di alcuni aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendio. Non abbiamo criteri oggettivi per stabilire se, ad esempio, l'aeroporto di Pescara, quello di Grosseto o quello di Torino debbano essere inclusi in una determinata classe.

Il disegno di legge stabiliva come criterio il flusso di passeggeri in un anno; la modifica apportata dal Senato lo ha eliminato. Ecco perché le richieste di modificare le classi mi preoccupano: in base a che cosa possiamo giudicare se tali richieste debbano essere accolte?

D'altra parte tutti ci rendiamo conto che attestarci sull'elenco di cui alla tabella A può essere punitivo nei confronti di alcuni aeroporti. È questo un argomento di riflessione sul quale ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo.

**ZOLLA.** Vorrei rilevare come la tabella A contenga la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendio e non crei assolutamente alcuna priorità ai fini del potenziamento delle strutture. Si tratta cioè di una fotografia di cui la amministrazione dei vigili del fuoco deve prendere atto al fine di garantire il ser-

L'onorevole Vietti Anna Maria ha presentato il seguente emendamento:

*Alla tabella C premettere il titolo: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».*

VIETTI ANNA MARIA. L'emendamento è dettato dalla evidente constatazione che tutte le tabelle, ad esclusione di questa, hanno un titolo e ciò potrebbe far supporre, forse, che essa sia un qualcosa di avulso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Poiché alle successive tabelle D, E, F, G, H ed I non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

32.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		<b>CAROLI:</b> Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 641 (2044) . . .	365
Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . .	363	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	365, 366, 367
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	363	<b>CARMENO</b> . . . . .	367
<b>VIETTI, Relatore</b> . . . . .	364	<b>MOLINERI</b> . . . . .	366
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Rinvio della discussione):		<b>VIETTI</b> . . . . .	366
Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2280);			
<b>BAGHINO</b> ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872);			
<b>FIORET</b> e <b>BROCCA:</b> Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (1788);			
<b>BUBBICO:</b> Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835);			
		<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>	
		<b>BELUSSI, Segretario,</b> legge il processo verbale della seduta precedente.	
		( <i>È approvato</i> ).	
		<b>Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dal Senato) (2320).</b>	
		<b>PRESIDENTE.</b> L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente	

Persini, Mancino, Pavan, Nepi, Colella, Vernaschi, Fallucchi, Riggio, Rosa, Beorchia, Scardaccione, D'Amico, Oriana, Patriarca, Mitterdorfer, Ripamonti, Costa, D'Agostini, Senese, Fimognari, Del Nero, Bausi, Rosi, De Zan, Grazioli, Pacini, Vincelli, Forni: « Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale », già approvati dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 20 gennaio 1981; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Baghino, Romualdi, Miceli e Lo Porto: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare »; Fioret, Brocca, Garocchio, Abbate, Abete, Allocca, Amalfitano, Andreoli, Anselmi, Armellin, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Boffardi Ines, Borri, Briccola, Bubbico, Cappelli, Carelli, Carlotto, Casati, Cattanei, Ceni, Cerioni, Citerio, Contu, Dal Castello, Danesi, Degan, Dell'Andro, Federico, Ferrari Silvestro, Fornasari, Galli Luigi, Garavaglia Maria Pia, Gottardo, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Patria, Pavone, Pezzati, Piccoli Maria Santa, Picchio, Portatadino, Postal, Pucci, Quarenghi Vittoria, Quietì, Rossi di Monteleone, Rubino, Russo Giuseppe, Sabbatini, Sanese, Sangalli, Santuz, Scaiola, Scalia, Scozia, Silvestri, Speranza, Sposetti, Urso Giacinto, Zanforlin, Zaniboni, Zarro, Zolla, Zoppi, Zoso, Zurlo: « Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma »; Bubbico: « Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro »; Caroli: « Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 ».

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio ed essendo, inoltre, assenti il relatore

ed il rappresentante del Governo, l'inizio dell'esame dei provvedimenti deve essere necessariamente rinviato.

MOLINERI. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento estremamente complesso che necessiterebbe di una sollecita approvazione e per il quale, invece, il presidente si vede costretto a rinviare l'inizio del suo esame.

Il gruppo comunista nel dichiararsi esente, fin d'ora, da ogni responsabilità per i ritardi che potrà subire l'approvazione del disegno di legge, chiede, comunque, che si proceda nella discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue considerazioni, onorevole Molineri e, certo, non posso non condividerle nel merito. Poiché il provvedimento è in sede legislativa, la presenza del Governo è indispensabile. Inoltre, il relatore ha fatto presente che è impegnato presso la XIII Commissione lavoro, per cui non posso che rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

MOLINERI. Non capisco perché il rappresentante del Governo non sia presente dato che la seduta era stata fissata ufficialmente per questa mattina. La stessa cosa vale per il relatore che un momento fa era presente, per cui si sarebbe potuta cominciare la discussione; la sua assenza è da sottolineare come un dato negativo. Protesto per questi continui rinvii e ribadisco che il gruppo comunista non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Le sue proteste giungeranno a destinazione. Per altro, non posso discostarmi dalla linea precedentemente annunciata, perché non ho neanche la facoltà di consigliare al Governo, e tanto meno al relatore, quale priorità dare agli impegni. Pertanto, propongo un rinvio della discussione.

VIETTI. Sul piano oggettivo è impossibile discutere il provvedimento, però desidero anch'io porre in rilievo la sua ur-

genza, perché vi è una larga attesa da parte di associazioni che non hanno più la possibilità di assolvere i loro compiti istituzionali per mancanza di finanziamenti.

PRESIDENTE. Proprio accogliendo lo spirito delle osservazioni fatte dalle colleghe Molineri e Vietti e tenendo presente che domani mattina la Commissione è convocata alle 9,30 per l'esame del provvedimento di riforma della polizia (questo però non è certo perché bisogna procedere alla stampa del testo trasmesso dal Senato), potremmo rinviare la discussione del disegno di legge n. 2280 alla seduta di domani mattina, naturalmente accertando prima la disponibilità del Governo e del relatore.

CARMENO. Non vorrei che questo significasse il rinvio non di uno ma di due provvedimenti.

PRESIDENTE. Non complichiamo il problema.

Rinvio la discussione alla seduta di domani mattina.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

34.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		
Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2280) . . . . .		BELUSSI . . . . . 383
BAGHINO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872);		CAPPELLI . . . . . 385, 386, 387
FIORET ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (1788);		FERRARI MARTE, <i>Relatore</i> . . . . . 382, 387
BUBBICO: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835);		
CAROLI: Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (2044) . . . . .	382	GUALANDI . . . . . 384, 388
PRESIDENTE . . . . .	382, 384, 386, 390	MASSARI . . . . . 383, 385, 386, 394
		MOLINERI . . . . . 389, 392, 393
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . . 385, 387, 393
		SANESE . . . . . 386
		SERVELLO . . . . . 383, 384, 390
		VIETTI . . . . . 392, 393
		<b>Disegno di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):
		Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . . . .
		PRESIDENTE . . . . . 394
		VIETTI, <i>Relatore</i> . . . . . 394
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 394

---

**La seduta comincia alle 10,30.**

PECCHIA TORNATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

la determinazione di una quota in relazione al numero dei soci iscritti ad ogni associazione, e sedi provinciali e regionali, oltre quella generale;

la regolarità della loro costituzione e legittimità degli organi sociali ed amministrativi in carica;

la presentazione di una copia dei bilanci e consuntivi 1980-1981, approvati dalle assemblee dei soci, dai quali risultino le spese effettivamente impegnate per attività di tutela, di rappresentanza e di patronato;

la presentazione di una relazione sui programmi preventivi di promozione sociale, culturale e legislativa per gli anni 1980-1981 e seguenti;

la presentazione di una relazione annuale di rendiconto amministrativa delle somme ricevute dallo Stato ed una relazione sull'attività svolta e l'aggiornamento della documentazione annuale;

la previsione di una precisa data entro cui le associazioni ed enti debbono presentare le documentazioni ai fini dell'eventuale contributo.

Il disegno di legge dovrà prevedere l'obbligo da parte degli enti e delle associazioni beneficiari di fornire tutte le informazioni necessarie circa le attività statutariamente e concretamente perseguite e svolte ».

(0/2280/3/11)

VIETTI. Ritiriamo l'ordine del giorno in quanto assorbito in quello del relatore.

FERRARI MARTE, *Relatore*. Invito lo onorevole Molineri a ritirare il suo ordine del giorno perché, in una nuova formulazione del mio ordine del giorno, ne recepirò il contenuto.

MOLINERI. Ritiro il mio ordine del giorno e dichiaro di aderire a quello del relatore, onorevole Ferrari Marte.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro degli ordini del giorno Vietti e Molineri, il relatore, onorevole Ferrari Marte, ha pre-

sentato la seguente riformulazione dell'ordine del giorno di cui ho prima dato lettura:

« La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2280, concernente "Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale",

impegna il Governo

a predisporre per gli anni successivi al 1981, e comunque entro il 31 luglio 1981, un disegno di legge che definisca i criteri di carattere generale cui attenersi per la concessione di contributi ad enti ed associazioni private. Tali criteri debbono riguardare:

la determinazione di una quota fissa a tutte le associazioni;

la determinazione di una quota in relazione al numero dei soci iscritti ad ogni associazione, e sedi provinciali e regionali, oltre quella generale;

la regolarità della loro costituzione e legittimità degli organi sociali ed amministrativi in carica;

la presentazione di una copia dei bilanci e consuntivi 1980-1981, approvati dalle assemblee dei soci, dai quali risultino le spese effettivamente impegnate per attività di tutela, di rappresentanza e di patronato;

la presentazione di una relazione sui programmi preventivi di promozione sociale, culturale e legislativa per gli anni 1980-1981 e seguenti;

la presentazione di una relazione annuale di rendiconto amministrativa delle somme ricevute dallo Stato ed una relazione sull'attività svolta e l'aggiornamento della documentazione annuale;

la previsione di una precisa data entro cui le associazioni ed enti debbono presentare le documentazioni ai fini dello eventuale contributo.

Il disegno di legge dovrà prevedere che l'entità dei contributi sia tale da con-

sentire l'eventuale recupero, in favore delle associazioni escluse dai contributi della presente legge e dovrà prevedere inoltre l'obbligo da parte degli enti e delle associazioni beneficiarie di fornire tutte le informazioni necessarie circa le attività statutariamente e concretamente perseguite e svolte».

(0/2280/4/11) FERRARI MARTE, BALZAMO, SANESE, BELUSSI, VIETTI, CAPPELLI, RAFFAELLI, MASSARI, MOLINERI

RADI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

MOLINERI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VIETTI. Già diversi colleghi hanno evidenziato le carenze di questo provvedimento che esclude associazioni benemerite, alcune delle quali, forse, più importanti di quelle elencate. Le osservazioni critiche mosse al disegno di legge mi trovano, quindi, consenziente.

Va ricordato, del resto, che già in occasione della discussione sul bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1981, a chi sottolineava l'insufficienza del contributo previsto a favore di certe associazioni, fu risposto che non era possibile aumentarne gli stanziamenti, non essendo reperibili da nessun'altra posta i fondi necessari.

Le argomentazioni del relatore e del Governo, tuttavia, ci hanno convinti dell'opportunità di approvare rapidamente il provvedimento in esame per far sì che le associazioni ivi comprese non vedano ulteriormente ritardata la concessione dei contributi per esse previsti. Oltre tutto, l'ordine del giorno accolto dal Governo ci sembra tale da tranquillizzarci, per il futuro, sulla disciplina della delicata mate-

ria e, pertanto, pur con le riserve di cui sopra, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge n. 2280.

MOLINERI. Ancora una volta, dobbiamo constatare che siamo chiamati ad approvare una legge sotto la spinta della urgenza. Ciò accade nonostante si sia ripetutamente invitato il Governo a produrre una normativa più organica onde evitare, nel caso in specie, tensioni fra le associazioni la cui attività abbiamo definita di promozione sociale. Questo modo di procedere non ci sembra corretto anche se i colleghi della democrazia cristiana cercano di giustificarlo dicendo che lo stesso gruppo comunista al Senato ha votato a favore di un provvedimento del quale noi, alla Camera, lamentiamo vistose carenze. La ragione di questo comportamento, ripeto, è dovuta proprio all'urgenza con la quale siamo chiamati ad esprimerci su provvedimenti che, come questo, se non approvati rapidamente, creerebbero gravi difficoltà per le categorie interessate.

Le discriminazioni operate nei confronti di associazioni non comprese tra i destinatari delle provvidenze di questo disegno di legge ci paiono particolarmente gravi ed il gruppo comunista ebbe già modo di richiamarvi l'attenzione del Governo evidenziandogli, altresì, che l'esclusione di certe associazioni non era giustificata dal fatto che non era possibile far fronte agli ulteriori finanziamenti con la dovuta copertura.

Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento per non recare danno alle associazioni in esso elencate, ma non può non sottolineare il disagio che gli deriva dal vederne escluse altre che, forse più di quelle, hanno condotto battaglie importanti contro l'emarginazione sociale. Presenteremo una nostra proposta di legge, non ritenendo sufficientemente validi i criteri ispiratori di quelle avanzate, in merito, da altri gruppi politici, e speriamo di trovare il Governo deciso a sostenere questa nostra volontà; tra l'altro, accettando l'ordine del giorno, il sottosegretario ha dichiarato di voler porre rimedio a

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

32.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . .	363	CAROLI: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 641 (2044) . . . 365
PRESIDENTE . . . . .	363	PRESIDENTE . . . . . 365, 366, 367
VIETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	364	CARMENO . . . . . 367
		MOLINERI . . . . . 366
<b>Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>		VIETTI . . . . . 366
Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2280);		
BAGHINO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872);		<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>
FIORET e BROCCA: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (1788);		BELUSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
BUBBICO: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835);		(È approvato).
		<b>Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dal Senato) (2320).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente

nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dal Senato nella seduta del 3 febbraio 1981.

Comunico che è pervenuto il parere della V Commissione bilancio, ma non quello della I Commissione affari costituzionali. Propongo, pertanto che in questa seduta si svolga la relazione, rinviando la discussione sulle linee generali e l'esame degli articoli ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgere la relazione.

VIETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, che è già stato approvato dal Senato nella seduta del 3 febbraio, prevede interventi finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Il testo è notevolmente diverso dall'originario disegno di legge: le modifiche apportate sono volte soprattutto ad utilizzare i finanziamenti stabiliti per la ristrutturazione delle aziende dipendenti dall'Ente e ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sulle reali possibilità dell'Ente di corrispondere ai fini di istituto, anche in sintonia con i nuovi indirizzi culturali e legislativi per l'inserimento nelle attività lavorative e nella società dei portatori di *handicaps*.

L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, che è stato costituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Ente ha per scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro. In tal senso provvede corrispondendo agli operai, sia ciechi sia vedenti, e agli impiegati la retribuzione stabilita dai singoli contratti collettivi di lavoro per le categorie merceologiche di appartenenza.

L'Ente opera nel campo della produzione industriale con cinque stabilimenti:

un calzaturificio ed un maglificio a Firenze, un calzificio a Napoli, un targhettificio a Milano, una cartotecnica a Roma. La forza attuale dei dipendenti è, in totale, di 367 unità di cui 348 operai e 19 impiegati. A tale forza produttiva vanno aggiunti n. 137 dipendenti di aziende artigiane che lavorano quasi in esclusiva per conto dell'Ente.

L'Ente procura il lavoro attraverso la partecipazione alle gare indette dalle varie amministrazioni in regime di libera concorrenza. Inoltre, per assicurare continuità di lavoro e commesse più idonee all'attività dei ciechi, le amministrazioni dello Stato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministri interessati, in applicazione dell'articolo 4 della legge istitutiva, riservano una quota del 15 per cento su tutte le loro forniture, che l'Ente è in grado di assumere.

I risultati dell'attività industriale degli ultimi 10 anni vedono un decrescere della situazione economica dell'Ente nonostante l'aumento notevole del fatturato. Mentre nei primi anni del decennio vi è un utile, negli ultimi anni si sono registrate perdite. In complesso, si può dire che dal 1970 al 1973 l'Ente ha ottenuto, anche se modesti, degli utili di gestione, potendo anche assorbire il carico degli interessi passivi; dal 1974 al 1979 ha registrato perdite di gestione che, eccezion fatta per gli anni 1975 e 1979, risultano sempre inferiori all'onere degli interessi passivi sostenuti nell'esercizio di competenza. Il carico di interessi passivi è determinato dal fatto che l'Ente è costretto a ricorrere ad anticipazioni bancarie ed a frequenti dilazioni di pagamenti nei confronti di fornitori. L'attività industriale dell'ente è rivolta esclusivamente a forniture statali, per cui è costretto ad acquistare subito le materie prime, a corrispondere salari e ad effettuare pagamenti diversi per spese di produzione. E da considerare che dal momento dell'assunzione di una commessa al momento dell'effettivo incasso della stessa, tenuti presenti i tempi di collaudo, intercorrono dai 10 ai 12 mesi. Qualora l'ente fosse liberato dagli oneri per in-

teressi passivi, l'attività industriale otterrebbe dei risultati positivi.

Il primo articolo del disegno di legge - 4, in totale -, prevede un contributo di 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale per i ciechi, al 31 dicembre 1978. All'articolo 2 è previsto, per la ristrutturazione delle aziende, un fondo di dotazione di 2.500 milioni, il cui rimborso è stabilito in due annualità. All'articolo 3 è prevista la costituzione di una commissione, presieduta dal commissario dell'Ente, composta dai tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi e da due rappresentanti del Ministero dell'interno. Detta Commissione dovrà predisporre un piano di ristrutturazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro sei mesi, invece, il Governo riferirà al Parlamento sulle reali possibilità dell'Ente di corrispondere ai fini d'istituto, anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette. L'articolo 4, infine, stabilisce le modalità di finanziamento.

La sollecita approvazione del disegno di legge n. 2320 potrebbe porre l'ente nella condizione di ripianare il proprio bilancio, cosa indispensabile per creare le premesse di un aggiornamento ambientale, nonché offrire quelle adeguate condizioni che oggi non si riscontrano data la vetustà degli ambienti in cui sono collocati gli opifici.

Concludendo, ritengo che il disegno di legge sia meritevole di approvazione, sia per l'esigenza dello studio di un piano di ristrutturazione delle aziende dell'ente che sia in grado di garantire il posto di lavoro agli attuali dipendenti, sia per il previsto impegno del Governo ad approfondire l'esame sulla validità dell'Ente - per consentire un reale inserimento dei non vedenti nella attività lavorativa - e perché possa, in seguito, proporre provvedimenti più opportuni.

PRESIDENTE. Come d'accordo, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge (1051) e delle proposte di legge Saporito ed altri (540); Saporito ed altri (542); Terracini ed altri (575); Saporito ed altri (610); Saporito ed altri (862); Carola ed altri (863); Finessi ed altri (869); Mezzapesa (1042); Saporito ed altri (1078); Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale (Testo unificato approvato dal Senato) (2280); e delle proposte di legge Baghino ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872); Fioret ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli subnormali con sede in Roma (1788); Bubbico: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835); Caroli: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (2044).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Ricci, Mezzapesa, Cengarle, Nepi, Bombardieri, Colella, Giacometti, Della Porta, D'Agostini, Romei; Saporito, Mezzapesa, Ricci, Nepi, Cengarle, Colella, Giacometti, Della Porta, D'Agostini, Romei; Terracini, Cipellini, Branca, La Valle, Parri, Saragat, Merzagora; Saporito, Ricci, Parrino, Patriarca, Romei; Saporito, Ricci, Grazioli, Jervolino, Manente Comunale, Della Porta, Fracassi; Carollo, Calarco, Dal Falco; Finessi, Saporito, Scevarolli, Jannelli, Noci, Mezzapesa, Ricci, Segnana; Mezzapesa; Saporito, Saragat, Cipellini, Pinto, Fassino, Brugger, Fosson, Carollo, De Giuseppe, Murmura, Stammati, Petrilli, Cengarle, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio, Di Lembo, Jervolino, Lai, Jannelli, Ariosto, Conti

**COMMISSIONE II**  
**AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI**  
**E DI CULTO - ENTI PUBBLICI**

33.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1981**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

<b>INDICE</b>	PAG.	PAG.
		tito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (2044) . . . . .
		370
<b>Sostituzione:</b>		<b>PRESIDENTE . . . . .</b>
PRESIDENTE . . . . .	370	370, 372, 373, 378
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>BELUSSI . . . . .</b>
Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2280);		377
BAGHINO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872);		<b>CAPPELLI . . . . .</b>
FIORET ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (1788);		373
BUBBICO: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835);		<b>FERRARI MARTE, Relatore . . . . .</b>
CAROLI: Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, conver-		370
		<b>GALLI MARIA LUISA . . . . .</b>
		372
		<b>MOLINERI . . . . .</b>
		374
		<b>SERVELLO . . . . .</b>
		378
		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>
		Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . . . .
		378
		<b>PRESIDENTE . . . . .</b>
		378
		<b>GUALANDI . . . . .</b>
		379
		<b>VIETTI, Relatore . . . . .</b>
		379
<p><b>La seduta comincia alle 9,45.</b></p> <p>BELUSSI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p>		

vedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VIETTI, *Relatore*. Tenendo conto del fatto che è prevedibile, su questo provvedimento, una discussione approfondita, tale da richiedere un lasso di tempo abbastanza lungo; e tenendo altresì conto che alle 11,30 si svolgeranno in aula votazioni qualificate, chiedo che la discussione di questo disegno di legge venga rinviata alla prossima settimana, non oltre però mercoledì prossimo, trattandosi di un provvedimento molto urgente.

GUALANDI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

34.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		BELUSSI . . . . .	383
Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ( <i>Testo unificato approvato dal Senato</i> ) (2280) . . . . .		CAPPELLI . . . . .	385, 386, 387
BAGHINO ed altri: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del nastro azzurro tra combattenti decorati al valor militare (872);		FERRARI MARTE, <i>Relatore</i> . . . . .	382, 387 389, 390, 392
FIORET ed altri: Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale delle famiglie di fanciulli subnormali, con sede in Roma (1788);		GUALANDI . . . . .	384, 388
BUBBICO: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro (1835);		MASSARI . . . . .	383, 385, 386, 394
CAROLI: Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (2044) . . . . .	382	MOLINERI . . . . .	389, 392, 393
PRESIDENTE . . . . .	382, 384, 386, 390	RADI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	385, 387, 393
		SANESE . . . . .	386
		SERVELLO . . . . .	383, 384, 390
		VIETTI . . . . .	392, 393
		<b>Disegno di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
		Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . . . .	394
		PRESIDENTE . . . . .	394
		VIETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	394
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	394

---

**La seduta comincia alle 10,30.**

PECCHIA TORNATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

questa situazione. Rilevo infine che sul piano non solo politico ma anche legislativo il modo di procedere nei nostri lavori non ci fa sempre onore.

**MASSARI.** La votazione unanime dell'ordine del giorno, firmato anche da me, attenua l'amarezza di approvare un provvedimento le cui lacune sono state rilevate da tutti, perché dà la speranza alla associazione ciechi di guerra e a quella dei non vedenti di godere in futuro di un contributo a carico dello Stato; e sono sicuro che a questa votazione il Governo non rimarrà insensibile. Dichiaro che il gruppo socialdemocratico voterà a favore del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dal Senato) (2320).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dal Senato nella seduta del 3 febbraio 1981.

Propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

**VIETTI, Relatore.** Sottolineo la necessità che la discussione venga effettivamente svolta nella prossima seduta, perché ci sono pervenuti telegrammi dal sindaco di Firenze e dalle organizzazioni sindacali per la sollecita approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Lo fissiamo al primo punto dell'ordine del giorno.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale » (*Testo unificato, approvato dal Senato, del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge dei senatori Saporito ed altri, Saporito ed altri, Terracini ed altri, Saporito ed altri, Saporito ed altri, Carollo ed altri, Finessi ed altri, Mezzapesa, Saporito ed altri*) (2280).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2280, risultano assorbite le proposte di legge Baghino ed altri n. 872, Fioret ed altri n. 1788, Bubbico n. 1835, Caroli n. 2044.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Artese, Balestracci, Balzamo, Belussi, Cabras, Cappelli, Carmeno, Caruso, Cavaliere, Conti, Da Prato, Faenzi, Ferrari Martè, Fiori Giovannino, Gaspari, Gualandi, Martelli, Massari, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Sanese, Scaramucci Guaitini, Servello, Vietti, Zanfagna, Zolla.

**La seduta termina alle 12.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

35.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1981

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	395
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2320) . . . . .	395
PRESIDENTE . . . . .	395, 397
GUALANDI . . . . .	396
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	397
VIETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	397
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	400

La seduta comincia alle 10,30.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del Regolamento, i deputati Andreoni, Ciai Trivelli, Falconio, Gaspari, Martelli, Segni, sono stati sostituiti rispettivamente dai deputati Scaiola, Manfredi Giuseppe, Silvestri, Carlotto, Raffaelli Mario, Briccola.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvato dal Senato) (2320).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvato dal Senato nella seduta del 3 febbraio 1981.

Ricordo che l'onorevole Vietti ha svolto la sua relazione nel corso della seduta dell'11 marzo 1981.

essere presente anche nello stesso progetto di legge. Ci sembra, tuttavia, che la commissione per la ristrutturazione dovrebbe essere presieduta da una persona particolarmente capace, designata dal Presidente del Consiglio, in modo da offrire una maggiore garanzia che le cose che qui si decidono non siano soltanto per futura memoria, ma trovino invece concreta realizzazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**VIETTI, Relatore.** Mi sembra che le osservazioni del collega Gualandi possano ritenersi superate dal contenuto e dallo spirito dello stesso provvedimento che abbiamo all'esame. Infatti, il provvedimento sul quale siamo chiamati a dare il nostro voto si muove in una situazione estremamente preoccupante. Abbiamo ricevuto, per esempio, un telegramma del sindaco di Firenze che chiede l'immediata approvazione del progetto di legge. Analoga richiesta ci è pervenuta dai sindacati, che con un telegramma hanno richiesto la salvaguardia dei livelli occupazionali, sottolineando le difficoltà della situazione in cui ci troviamo.

Il provvedimento al nostro esame non garantisce la continuità dell'ente, ma è volto alla ristrutturazione delle aziende. Esiste un impegno dell'ente ad approvare entro tre mesi il piano di ristrutturazione, ed esiste, parallelamente, un impegno del Governo a riferire entro sei mesi al Parlamento sulla possibilità dell'ente di rispondere ai fini istituzionali previsti. Mi pare, nel complesso, che questo provvedimento sia meritevole di approvazione, dato che il fine che si propone è quello di superare l'attuale difficile situazione. Si tratta, inoltre, di un provvedimento interlocutorio, che rinvia di sei mesi le possibilità di risposta dell'ente nei confronti dei suoi fini istituzionali. Per questi motivi, non sono d'accordo sugli emendamenti che sono stati presentati dal gruppo comunista, ed invito i colleghi a votare a favore del disegno di legge nel testo del Senato.

**SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Desidero, innanzi tutto, ringraziare l'onorevole relatrice, per avere portato ai nostri lavori un notevole contributo, atto a salvaguardare l'occupazione di un numero notevole di non vedenti. Come è già stato detto dalla onorevole Vietti nella sua relazione introduttiva ed anche poco fa in sede di replica, il Senato ha portato delle modifiche migliorative al testo del Governo. Non intendo respingere alcune delle considerazioni fatte qui dall'onorevole Gualandi. Mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad una gestione produttiva alquanto anomala; ma, in questo particolare momento, credo che l'aspetto prevalente debba essere quello di salvaguardare l'occupazione. A testimonianza di questa esigenza ci sono le sollecitazioni che sono venute al Parlamento ed al Governo da parte dei sindacati ed anche da parte di autorevoli esponenti delle amministrazioni periferiche nelle quali queste aziende operano.

È per questo che ritengo di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.

Gli onorevoli Gualandi e Molineri hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è posto in liquidazione e il suo scioglimento dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

37.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2157);	
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2118) . . . . .	407
PRESIDENTE . . . . .	407, 410
GUALANDI . . . . .	409
FERRARI MARTE . . . . .	410
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	409
VIETTI . . . . .	410

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2157); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini, Babbini, Rubbi Emilio e Preti: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2118).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri: « Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ».

Nella mia qualità di relatore, riferisco sui provvedimenti all'ordine del giorno che modificano ed integrano la legge 13 agosto 1980, n. 466 e relativa ad una elargizione a favore delle vittime di attentati terroristici e dei caduti

**La seduta comincia alle 10,30.**

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

più si rischiano contenziosi. Devo dire che concordo con l'onorevole sottosegretario sulla difficoltà di valutare in termini monetari il problema, cioè di indicizzarlo. Infatti, il provvedimento del Governo che è oggi al nostro esame ha indubbiamente creato delle attese, per cui diventa difficile adesso stabilire per queste elargizioni una sorta di scala mobile alla rovescia. Il valore reale della lira, infatti, va rapportato alla misura attualmente vigente.

**PRESIDENTE.** Ma i 10 milioni, in termini di potere d'acquisto, corrispondono, oggi, a 30 o 40; se a questi ne aggiungiamo altri 90, arriviamo a 120 o 130, ad una somma, cioè, maggiore dell'elargizione dei 100 milioni previsti con il provvedimento in esame!

**GUALANDI.** È difficile andare ad una specie di scala mobile alla rovescia! Qualche sperequazione finirà col crearsi inevitabilmente.

Pur con le osservazioni espresse, il gruppo comunista è favorevole al provvedimento anche se a seguito delle modifiche apportate dal Governo con la retrodatazione al 1° gennaio 1961 quale decorrenza dei benefici per gli appartenenti alle forze dell'ordine ed alle loro famiglie, sarà necessario accertare la copertura finanziaria derivante dal maggior onere.

**FERRARI MARTE.** Il gruppo socialista esprime il proprio consenso nei confronti di questo provvedimento che prevede una speciale elargizione per le vittime del dovere e per altre benemerite categorie di cittadini. Si associa, altresì, alle perplessità da altri espresse circa la opportunità di prevedere una rivalutazione delle indennità già percepite, dal momento che le conseguenti difficoltà tecniche di formulazione finirebbero col ritardare l'approvazione del disegno di legge.

**VIETTI.** Il gruppo democratico cristiano esprime il proprio consenso a que-

sto provvedimento che estende i benefici della legge n. 466 ai privati cittadini italiani, a quelli stranieri, nonché agli apolidi. Considera, altresì, giusto retrodatare le possibilità d'intervento al 1° gennaio 1969 per i superstiti delle vittime degli attentati terroristici e al 1° gennaio 1961 per gli appartenenti alle forze dell'ordine e le loro famiglie.

Il problema dell'indicizzazione dovrebbe essere opportunamente approfondito perché se dovesse essere di ostacolo ad un intervento tempestivo meglio sarebbe accantonarlo.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Quale relatore non ho nulla da aggiungere alle considerazioni già espresse, se non informare la Commissione che la retrodatazione al 1° gennaio 1969 consente di prendere in considerazione altri 178 casi di persone vittime del terrorismo e 109 casi di persone, civili e militari, ferite in attestati terroristici; la retrodatazione al 1° gennaio 1961, per gli appartenenti alle forze dell'ordine, include tra i beneficiari dell'elargizione i familiari di 48 militari vittime del dovere. La estensione del beneficio ai casi suddetti comporterebbe un aumento finanziario, da 8 a 12 miliardi e 80 milioni circa, che può essere facilmente coperto.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:*

« Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

39.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CONTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>FAENZI ed altri: Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (522);</b>	
<b>Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2157);</b>		<b>SANESE ed altri: Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (901);</b>	
<b>LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Estensione ai cittadini stranieri delle erogazioni monetarie previste dall'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (2118)</b> . . . . .	418	<b>SERVADEI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (915)</b> . . . . .	421
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	418	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	421, 436, 438, 439, 440, 441
<b>FERRARI MARTE</b> . . . . .	420	<b>CAPPELLI</b> . . . . .	427, 438
<b>GUALANDI</b> . . . . .	420	<b>FAENZI</b> . . . . .	425, 436, 439, 440 441, 446, 447, 450, 451
<b>SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno</b> . . . . .	420	<b>FERRARI MARTE</b> . . . . .	426, 439, 451
<b>SERVELLO</b> . . . . .	419	<b>FONTANA ELIO</b> . . . . .	429, 451
<b>VIETTI</b> . . . . .	420	<b>GUALANDI</b> . . . . .	441
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>RIPPA</b> . . . . .	429, 444, 451
<b>Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (1540);</b>		<b>SANESE, Relatore</b> . . . . .	421, 430, 435, 436 438, 439, 440, 442, 444
		<b>SERVELLO</b> . . . . .	422, 436, 437, 438, 440 441, 443, 444, 448, 450
		<b>SCARAMUCCI GUAITINI</b> . . . . .	434
		<b>SIGNORELLO, Ministro del turismo e dello spettacolo</b> . . . . .	432, 436, 437, 439, 441, 442, 450
		<b>Votazioni segrete:</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	420, 451

coltà. Rimuoverle sarebbe quanto mai opportuno, anche in considerazione del fatto che la materia in oggetto è piuttosto delicata investendo una specie di responsabilità morale dello Stato nei confronti dei familiari delle vittime del dovere.

**GUALANDI.** Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento con il quale si fa fronte ad un impegno già assunto lo scorso anno nei confronti dei cittadini stranieri e degli apolidi che in seguito ad azioni terroristiche subiscono una invalidità permanente o perdano la vita.

Nello stesso tempo, riteniamo positivo il miglioramento concesso alle forze di polizia per il periodo compreso tra il 1961 e il 1968.

È auspicabile che il disegno di legge venga rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, possibilmente prima della data del 2 agosto, per andare incontro alle attese degli interessati.

Non facciamo interrogazioni all'inglese, perché queste vanno presentate seguendo la via normale, ma ascolteremo con interesse i chiarimenti che il Governo riterrà di dare sulle procedure e sui tempi con cui vengono erogate le somme stabilite nella legge n. 466 del 1980, che sono state migliorate con il disegno di legge al nostro esame.

**FERRARI MARTE.** Esprimo il parere favorevole del gruppo socialista sul provvedimento, perché con le modifiche apportate alla legge n. 466 del 1980 si recuperano tutte le situazioni determinatesi nel tempo. Ciò dimostra la validità del disegno di legge anche in relazione ai gravi eventi accaduti in questi giorni (mi riferisco al musicista tedesco Peter Eckert morto in seguito alle ferite riportate durante un tentativo di rapina), perché l'elargizione in esso prevista verrà concessa non solo ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri e agli apolidi.

**VIETTI.** A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento, perché ritengo

giusto che le provvidenze in favore delle vittime del dovere e di azioni terroristiche vengano estese agli stranieri e agli apolidi. Anche noi auspichiamo che l'altro ramo del Parlamento possa approvare tempestivamente il disegno di legge perché diventi operante al più presto.

**SANZA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Fornisco i chiarimenti richiesti. Il tentativo di pubblicizzare il provvedimento di legge causò qualche incomprendimento nell'opinione pubblica e negli aventi diritto. Allora il Ministero dell'interno dette informazioni immediate alle prefetture nelle cui sedi ricadevano i residenti familiari aventi diritto alla speciale elargizione. Tale chiarificazione è stata adottata nei mesi scorsi su domanda perché non è ipotizzabile che ciò avvenga automaticamente avendo il legislatore previsto la necessità di individuare gli aventi diritto. A questo scopo le prefetture mettono celermente in atto una indagine informativa che viene trasmessa al Ministero dell'interno ed è possibile assicurare che a tutt'oggi oltre il 70 per cento degli aventi diritto, indipendentemente dalle successive modifiche, è stato messo nelle condizioni di usufruire della elargizione.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 18 agosto 1980, n. 466 » (2157).

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

42.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Senatori GHERBEZ ed altri; MANCINO ed altri: Normativa organica per i profughi (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2319);	
FOSCHI: Normativa organica per i profughi (361);	
ALINOVİ ed altri: Normativa organica per i profughi (841)	533
PRESIDENTE . . . . .	533, 537, 542, 545, 546, 553, 554
BALESTRACCI . . . . .	537, 541, 544, 546
BELUSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	534, 535, 537
	544, 546, 553, 554
FERRARI MARTE . . . . .	537, 544, 546, 553, 554
GUALANDI . . . . .	541, 554
PECCHIA TORNATI . . . . .	534, 537, 540, 542, 544, 554
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	536, 546
SERVELLO . . . . .	534
VIETTI . . . . .	541
ZOLLA . . . . .	537, 541, 544, 546, 554

La seduta comincia alle 9,45.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge senatori Gherbez ed altri; Mancino ed altri: Normativa organica per i profughi (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2319); Foschi ed altri: Normativa organica per i profughi (361); Alinovi ed altri: Normativa organica per i profughi (841).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Gherbez, Bacicchi, Berti, Corallo, Flamigni, Giovannetti, Maffioletti, Modica, Morandi, Sesti-

possiede. Si tratta, in pratica, non di sommare due benefici, ma di specificare che se il cittadino che viene ricoverato in quegli idonei istituti gode di quella indennità riconosciuta al primo comma dell'articolo 5, avrà decurtata l'indennità medesima di una quota; ciò vale per tutti i cittadini che vengano a trovarsi in identiche condizioni e che pur non godendo di quell'indennità abbiano, comunque, un reddito prefissato.

ZOLLA. A me pare che dovremmo stare ben attenti per non incorrere in errori. L'indennità che viene riconosciuta, per un certo numero di anni ed a quei cittadini italiani che abbiano le qualità per essere riconosciuti profughi, a che fine viene corrisposta? Al fine di favorire, in un certo senso, il loro inserimento, in maniera attiva, nella società. Ora, nel timore che questo tipo di inserimento non sia realizzabile subito si fissa quell'indennità a carico dello Stato o della regione. Al contempo, però, si precisa che il cittadino rimpatriato che ha ottenuto la qualifica di profugo può aver raggiunto il sessantesimo anno di età e, pertanto, quell'indennità non servirebbe ai fini del reinserimento ma verrebbe ad essere una sorta di elargizione previdenziale che finirebbe col cessare. Allora, ad evitare ciò si precisa che al cittadino inabile e che non potrà trovare un inserimento produttivo si riconosce la facoltà di essere ricoverato in un istituto. È chiaro, quindi, che se manteniamo l'indennità anche quando è avvenuto il ricovero in istituto, l'indennità non ha più quei connotati per i quali è stata prevista, diviene, cioè, una indennità comunque riconosciuta al profugo, per un certo numero di anni. E non credo sia questa la *ratio* del provvedimento.

VIETTI. L'ultimo comma dell'articolo 7 specifica che quell'indennità compete anche a coloro che lascino il ricovero; sarebbe, dunque, un incentivo a che il ricovero non sia definitivo. La richiesta di entrare in idoneo istituto potrebbe essere dovuta alle difficoltà del ritorno in patria,

ma in seguito, determinandosi situazioni migliori, il ricoverato potrebbe lasciare l'istituto e godere, in quel momento, dell'indennità di lire 500 mila.

Non ritengo giusto, a differenza di quanto sostiene la collega, onorevole Pecchia, che le regioni debbano farsi dare una parte di quella indennità; semmai, potrebbero farsi corrispondere un sussidio giornaliero e non l'indennità *una tantum*.

GUALANDI. È reale il pericolo che, essendo questa materia molto delicata e di competenza regionale, togliendo l'indennità, si finisca per far carico alla regione non solo del ricovero — e ciò è previsto dalla legge — ma anche di quel minimo di assistenza dovuta a queste persone che non vivono ovviamente solo di medicine.

BALESTRACCI. Mi rendo conto che l'osservazione svolta dal collega Zolla ha una sua validità, ma desidero ricondurre il discorso alla sostanza della questione. Sono contrario alla soppressione dell'articolo perché il suo dispositivo rappresenta un'indicazione, anche se di una linea di tendenza, per le regioni. Non posso nascondermi, però, che la possibilità di una scelta alternativa tra ricovero e indennità è, su un piano concreto, assolutamente improduttiva oltre che lesiva della dignità delle persone cui la disposizione è rivolta, le quali, per altro, si trovano in situazioni molto precarie.

Personalmente, quindi, propendo per il mantenimento dell'articolo, sopprimendo, però, l'espressione « in luogo dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 »; e questo tenendo conto del fatto che si tratta di una indennità indicizzata di 500 mila lire che si contrappone alla possibilità di un ricovero che non è destinato a durare uno o due mesi, se si tratta davvero di cittadini inabili. Nel caso in cui si prevedesse una continuità di erogazione, si potrebbe anche discutere di alternativa; allo stato, così non è, per cui la questione non mi pare proponibile. E non dimentichiamo neppure che

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

46.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2946);	
IANNIELLO ed altri: Provvedimenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei vigili del fuoco (419);	
MIGLIORINI ed altri: Norme per l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze dei comandi provinciali di Udine e Pordenone (1994);	
BENCO GRUBER AURELIA: Norme per l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze dei comandi provinciali di Trieste, Udine e Pordenone (2105) .	574
PRESIDENTE . . . . .	574, 576, 577, 578, 579 581, 582, 583, 584, 585, 586
	577
	577
LO BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i> . . . . .	574, 577, 579 581, 582, 583, 584, 585, 586
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA . . . . .	576, 579
RIPPA GIUSEPPE . . . . .	579
SPINELLI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	577, 581, 582, 585, 586
VIETTI ANNA MARIA . . . . .	576
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	586
<hr/> <hr/>	
<b>La seduta comincia alle 15,45.</b>	
ERNESTA BELUSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
( <i>È approvato</i> ).	

stati preannunciati ed ai quali ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARIA AUGUSTA PECCHIA TORNATI. Ritengo che il Governo e le forze di maggioranza abbiano assunto su di sé una responsabilità piuttosto grave ritardando l'iter del provvedimento; tutti sappiamo che quest'ultimo è molto atteso ed ha alimentato le speranze non solo del Corpo dei vigili urbani, ma di tutta la collettività.

Il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2946 nei primi giorni di gennaio dello scorso anno; poi c'è stata la crisi di Governo, ed il Senato ha finito per licenziare il disegno di legge il 9 novembre 1981. Contemporaneamente a tale approvazione, il Governo firmava con le organizzazioni sindacali un accordo su una serie di punti, tra i quali figurava anche l'approvazione di questo provvedimento, che è interessante sia per l'entità numerica dell'aumento dei posti in organico, sia anche perché, con il prossimo concorso, si dovrebbe provvedere alla copertura di due delle tre quote previste nel provvedimento.

Ho detto all'inizio del mio intervento che il Governo e la maggioranza si sono assunti una grave responsabilità, perché il rilievo formulato dalla Commissione bilancio in merito alla possibilità di copertura è identico a quello che, a suo tempo, fece la Commissione bilancio del Senato. Purtroppo, in quell'occasione non ne era stato tenuto conto, in quanto giustamente l'Assemblea dei senatori aveva ritenuto di dover privilegiare gli interessi del corpo in una situazione tanto drammatica come quella creatasi all'indomani del terremoto del novembre del 1980. Pertanto, avendo rilevato le inadeguatezze e le manchevolezze degli interventi, il Senato ha ritenuto che quelle necessità dovessero essere soddisfatte e quelle inadeguatezze, per quanto possibile, cancellate. Desidero anche sottolineare che, ad un anno circa dalla presentazione del dise-

gno di legge in discussione, venerdì scorso il Governo ha approvato la riforma del Corpo dei vigili del fuoco e questo a ben 14 mesi dal terremoto dell'Irpinia.

Non posso fare a meno di dissentire dal relatore quando valuta positivamente il fatto che il Governo abbia presentato questi due provvedimenti, nonché l'ordine nel quale questi sono stati esaminati: prima il potenziamento dell'organico, poi la riforma del corpo. E malgrado il Governo abbia sempre richiamato l'urgenza del provvedimento in esame, di fatto è circa un anno che fa slittare i suoi tempi di approvazione.

Vorrei concludere il mio intervento chiedendo se, una volta approvato il disegno di legge n. 2946, si possano considerare automaticamente assorbite le proposte di legge dell'onorevole Benco Gruber, dell'onorevole Migliorini e dell'onorevole Ianniello, in quanto non mi pare che il primo assorba completamente il contenuto delle altre.

ANNA MARIA VIETTI. Concordo con il relatore sull'esigenza di limitare gli emendamenti al numero strettamente necessario, onde arrivare quanto prima all'approvazione del disegno di legge che si pone lo scopo di potenziare gli organici dei vigili del fuoco la cui utilità si è dimostrata in tantissime occasioni.

Vorrei poi fare riferimento a quanto ha affermato il relatore in merito all'inquadramento del personale tecnico, concordando con lui sulla necessità di rinviare l'esame di tale problema alla riforma organica del corpo, perché il personale tecnico dei vigili del fuoco ha responsabilità esterne, partecipa alle commissioni edilizie, e, nel caso di calamità naturali, svolge un ruolo di coordinamento dell'attività del corpo: tutto ciò mentre l'inquadramento è inadeguato rispetto alle effettive responsabilità.

Nel concordare con quanto detto dal relatore, soprattutto per quel che riguarda l'opportunità di limitare gli emendamenti al testo allo stretto necessario, invito la Commissione a porsi come obiettivo la soluzione dei problemi del perso-

nale tecnico nonché del personale del Corpo dei vigili del fuoco nella sua generalità.

MARTE FERRARI. Quando si discute dei problemi del Corpo dei vigili del fuoco bisogna tener presente che essi sono più pressanti nei centri minori che non nelle grandi città. Desidero far notare che il provvedimento oggi in discussione può essere visto, per l'appunto ai fini della soluzione dei problemi citati, soltanto come un adeguamento tecnico poiché non è possibile, in questo caso, sanare quanto è stato fatto, o meglio non è stato fatto, nel 1981. Ciò potrebbe essere anche imputato ad un ritardo di trasmissione alla Camera da parte del Senato: quel che è certo è che il provvedimento è da poco al nostro esame per cui non è possibile attribuire a noi la responsabilità di quanto è accaduto soprattutto per quel che riguarda la spesa che, allo stato, rappresenta il più grave problema da risolvere. Per il futuro bisognerà, quindi, far di tutto per evitare che si ripetano certi errori fatti anche a proposito di leggi importanti relative a settori molto delicati per la vita del paese, quale quello del lavoro agricolo, con particolare riguardo alle aree meridionali.

Per quel che riguarda l'inquadramento dei geometri e dell'altro personale tecnico in seno al Corpo dei vigili del fuoco, concordo con quanto detto dalla collega Vietti: la questione, infatti dovrà essere rivista globalmente in sede di discussione della riforma complessiva del corpo medesimo.

Nel dichiarare, quindi, che il gruppo socialista intende accogliere l'invito del relatore ad una sollecita approvazione del provvedimento in discussione, colgo l'occasione per sollecitare il Governo ad approvare tempestivamente i provvedimenti di sua competenza per evitare i gravissimi slittamenti verificatisi nel 1981.

NELLO BALESTRACCI. Nel concordare con quanto detto dal relatore, desidero, innanzitutto, dire sin d'ora che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole

al provvedimento e che ritiene opportuno apportare ad esso alcune modeste correzioni per renderlo più praticabile dal momento che, in ogni caso, il provvedimento dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento anche se non a causa di errori commessi da noi.

Detto questo, voglio ribadire che non credo opportuno operare in modo radicale sul disegno di legge, alla luce anche delle considerazioni svolte sia dal ministro sia dal sottosegretario in ordine all'intenzione del Governo di presentare al Parlamento un provvedimento organico di riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A questo proposito, desidero esprimere la mia soddisfazione per la decisione di esaminare tale provvedimento insieme alla nuova normativa sulla protezione civile. In quell'occasione, dunque, avremo modo non solo di risolvere i singoli problemi del corpo, ma di farlo in relazione al suo ruolo nell'ambito della protezione civile: cosa, questa, quanto mai opportuna se si considerano le dichiarazioni rese in altre sedi dal ministro Rognoni, dall'alto commissario Zamberletti e dal ministro della difesa Lagorio relativamente all'intenzione di assegnare al Corpo dei vigili del fuoco un ruolo centrale nell'ambito della struttura della protezione civile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere altro in sede di replica dal momento che tutti i colleghi intervenuti si sono sostanzialmente dichiarati d'accordo sul taglio generale della mia relazione e sull'opportunità di arrivare in tempi brevi all'approvazione del provvedimento, salvo qualche piccola correzione di cui discuteremo in sede di esame degli articoli.

FRANCESCO SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avendo la Commissione convenuto sull'opportunità di aumentare l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e su alcune disposi-

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

57.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1982

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso (3334) . . . . .	687
PRESIDENTE . . . . .	687, 688, 690
FERRARI MARIE . . . . .	689
FRANCHI FRANCO . . . . .	689
GUALANDI ENRICO . . . . .	689
LO BELLO CONCETTO . . . . .	689
RIPPA GIUSEPPE . . . . .	689
SPINELLI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	689
VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	688
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	690

La seduta comincia alle 20,40.

ERNESTA BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso (3334).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo concernente l'aumento della indennità di rischio in favore del perso-

nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso».

L'onorevole Vietti ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è conseguente all'accordo stipulato tra il Governo ed i rappresentanti sindacali il 9 novembre 1981, a conclusione della vertenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale accordo prevede, oltre ad altri impegni del Governo relativi alla riforma dei servizi del Corpo e alla presentazione di un provvedimento per l'aumento degli organici, un aumento del 70 per cento delle indennità di rischio in favore del personale del Corpo dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità oraria di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso.

In base a questi aumenti l'indennità di rischio per il personale del Corpo dei vigili del fuoco passa da 2.500 a 4.250 lire; l'indennità di rischio per gli operatori subacquei, già raddoppiata dal 1° gennaio 1980, viene aumentata del 70 per cento e si riferisce a 171 unità; l'indennità oraria di volo per gli elicotteristi passa da 6 mila a 10.200 lire, ed è relativa a 182 unità. La spesa complessiva ammonta a 9 miliardi e 280 milioni.

Si tratta di un provvedimento necessario in quanto l'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, prevede che il trattamento economico dei dipendenti statali viene stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il disegno di legge consta di due articoli. Con il primo si autorizza la spesa di 9 miliardi e 280 milioni per l'attuazione dell'accordo sindacale del 9 novembre 1981 stipulato tra Governo e rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-

UIL, per l'aumento della misura della indennità di rischio.

L'articolo 2 stabilisce che all'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con i proventi derivanti dall'aumento delle tariffe per i servizi resi a pagamento a privati da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti nel decreto del ministro dell'interno in data 20 gennaio 1982, vengono aumentate di 12 volte le tariffe per i servizi resi a privati, sia quelle relative all'impiego del personale, sia quelle relative all'impiego di automezzi e natanti per i servizi tecnici a pagamento, sia le tariffe orarie delle prove per conto terzi eseguite presso i laboratori del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile, sia infine quelle relative all'impiego di automezzi antincendio aeroportuali.

Per le considerazioni che ho svolto raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento che è giustamente atteso dalla benemerita categoria dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 9.280.000.000 per l'anno finanziario 1982 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 9 novembre 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL per l'aumento della misura dell'indennità di rischio al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della indennità di rischio per gli operatori subacquei e di volo per gli elicotteristi appartenenti al Corpo stesso.

(È approvato).

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

68.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
CRESCO ed altri: Norme per la corresponsione di un contributo annuo statale a favore delle associazioni degli invalidi e degli handicappati (2397);	
CAPPELLI ed altri: Contributo dello Stato a favore dell'associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (2704);	
BELUSSI ed altri: Concessione di un contributo a favore di associazioni che svolgono attività di promozione sociale (3249);	
LA GANGA ed altri: Concessione all'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) di un contributo annuo a carico dello Stato (3407);	
MOLINERI ed altri: Contributi dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (3486)	778
PRESIDENTE . . . . .	778, 786, 787
BALESTRACCI . . . . .	786
BELUSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	778, 785, 786
CORLEONE . . . . .	781
FERRARI MARTE . . . . .	787
MOLINERI . . . . .	780, 786
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	787
SERVELLO . . . . .	784, 786
VIETTI . . . . .	782
ZANFAGNA . . . . .	785

otto regioni; vi potrebbero infatti essere associazioni con un'unica sede nazionale che svolgono attività su tutto il territorio nazionale, altrimenti non vedo cosa ci può dare di garanzia questa dizione rispetto al concetto di rappresentanza nazionale.

Il concetto di « adeguato numero di iscritti da qualificarne la rappresentatività » è ugualmente molto generico, e comunque non rappresenta un criterio equo dal momento che si può ricorrere ad iscritti fasulli.

Inoltre, va tenuto presente che il campo di attività di tali associazioni si può essere ridotto nel corso degli anni, come ad esempio quelle funzionanti per ciechi di guerra. Sperando che il ministro Lagorio non ci porti ad una nuova guerra, in realtà molte di queste associazioni sono destinate a scomparire. Comunque voglio dire che mi pare sia un criterio molto, molto generico.

All'articolo 4, punto a), non si fa che ripetere quanto detto al punto a) dell'articolo 3, comunque si tratta solo di una precisazione che non fa danno. Al punto d), invece, io non condivido l'inserimento del riferimento ai fondi degli enti locali. Ritengo che bisognerebbe prevedere una distinzione - e credo che a tale proposito presenterò un emendamento - e vietare alle associazioni che hanno carattere nazionale di ricevere fondi dagli enti locali e dalle regioni perché dobbiamo prevedere la possibilità, vista la ristrettezza dei bilanci di enti locali e regioni, che quei pochi fondi augurabilmente non lottizzati - mentre normalmente lo sono in una maniera vergognosa - siano lasciati alle associazioni, ai circoli culturali o altre cose del genere a carattere locale; se così non fosse, se gli enti locali dovessero contribuire anche alle associazioni nazionali, si andrebbe a soffocare un associazionismo diffuso.

Mi pare inoltre una commistione non tanto accettabile il fatto che la Presidenza del Consiglio debba controllare come vengono spesi i fondi degli enti locali da parte di queste associazioni. Infatti prevedere l'esame di una relazione nel me-

rito significa, in pratica, prevedere un controllo. Io sono contrario affinché le associazioni ricevano fondi da parte degli enti locali, ma nel caso che dovessero riceverne debbono risponderne agli enti che li hanno erogati.

Non capisco, poi, il senso dell'ultimo comma dell'articolo 5 e forse il relatore potrebbe fornirmi una spiegazione. Le associazioni che usufruiscono del contributo statale sono tenute ad utilizzarlo per fine di promozione sociale e tutela degli associati, con esclusione di qualsiasi altra attività di competenza delle regioni e dei comuni: nella sostanza, e non nella forma, non capisco che cosa voglia dire questa esclusione.

E veniamo all'articolo 6. Ho delle grosse perplessità sulla cifra prevista al primo comma, che a me pare cospicua, e vorrei capire meglio la necessità di una cifra così elevata, perché non è che per impedire la lottizzazione si debba mettere una cifra che garantisca tutto. Mi sembra poi inaccettabile la rivalutazione secondo l'indice di svalutazione della lira: se non la si è prevista nella legge per il finanziamento dei partiti non possiamo prevederla neanche in questo caso. Vista la contraddittorietà con una norma alla quale non si può non fare riferimento, preannuncio che anche a questo proposito presenterò un emendamento.

Sono queste le prime osservazioni che intendevo fare.

ANNA MARIA VIETTI. Quando abbiamo approvato la legge n. 190 del 1981 ci siamo già trovati in difficoltà perché oltre al finanziamento di associazioni trasformate da enti giuridici pubblici in enti giuridici privati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 erano previste al tre associazioni meritevoli certamente della massima considerazione, come quella dei ciechi, con esclusione di altre che ritengo svolgessero compiti di promozione sociale e di tutela degli associati al pari di quelle incluse, come l'AIAS, l'associazione dei colpiti da sclerosi multipla, quella dei ciechi di guerra; così come c'erano associazioni, quale quella degli invalidi del lavoro, che ritenevano di avere un con-

tributo eccessivamente modesto rispetto ad altre. Allora approvammo il testo che ci perveniva dal Senato per evitare che associazioni che svolgono una meritevole attività non potessero più continuarla ma all'unanimità - ed anche il Governo era d'accordo - approvammo l'ordine del giorno in cui si diceva che per il futuro questi contributi avrebbero dovuto essere distribuiti in base a dei criteri.

Oggi ci troviamo nuovamente di fronte ad una emergenza in cui i fondi vengono attribuiti senza seguire un criterio. Ritengo che non si possano non concedere contributi a queste associazioni ma ritengo anche che per il futuro li si debba regolamentare.

Ritengo valido il riferimento alla promozione sociale perché neanche una perfetta organizzazione dello Stato potrà mai sostituire il libero associazionismo e la costituzione di associazioni che cerchino di sensibilizzare l'opinione pubblica o anche le stesse famiglie di questi cittadini più deboli, ed un contributo a tali associazioni da parte dello Stato sarà sempre necessario proprio al fine di favorire queste attività.

Non sono d'accordo sul fatto che i requisiti siano eccessivamente generici, e non diano garanzia di una azione adeguata. Ritengo, al contrario, che requisiti più rigidi potrebbero anche ledere l'autonomia di associazioni che invece devono essere tutelate e esaltate. Chiedere che gli organi sociali siano democraticamente eletti e che l'attività sia svolta da almeno due anni - requisito che certamente dovrà valere anche per il futuro - sono requisiti che tendono ad evitare che questa legge possa rappresentare un incentivo al frazionamento, che noi non vogliamo certamente determinare, anche se nello stesso tempo vogliamo garantire il pluralismo. Il collega che mi ha preceduto ha anche obiettato sul fatto che si siano scelte otto regioni: un limite bisognava pur indicarlo ed otto sembravano una dimensione sufficiente per garantire una attività di carattere nazionale. Non vogliamo che queste associazioni abbiano sede soltanto a Roma e poi svolgono attività

decentrata ma vogliamo che vi sia realmente un decentramento della loro attività, con sedi regionali funzionanti.

Chiedere, poi, una certa documentazione da presentare alla Presidenza del Consiglio corrisponde ad una giusta esigenza di controllare, pur rispettando l'autonomia delle associazioni, che quanto dichiarato nella domanda, che i requisiti indicati nella domanda corrispondono a verità.

Mi pare che anche i criteri della distribuzione dei fondi non possano essere stabiliti decisamente in rapporto a criteri matematici, ma che debbano essere sufficientemente significativi al fine di permettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri di effettuare una ripartizione equa.

Il riferimento al numero degli iscritti, numero delle sedi, alla relazione sull'attività svolta mi pare che siano importanti proprio per differenziare il contributo in rapporto all'entità dell'associazione, all'attività svolta ai fini della promozione sociale. Mi pare anche che sia giusto escludere dal contributo, nell'ambito delle spese affrontate dall'associazione, le attività svolte che siano di competenza degli enti locali, perché tali attività vengono quasi sempre svolte attraverso delle convenzioni appunto con gli enti locali e pertanto attraverso il pagamento dell'attività svolta per l'erogazione di un servizio. Si tratta pertanto di una cifra che non deve essere presa in considerazione una seconda volta, ai fini dell'assegnazione del fondo.

Mi pare anche molto importante che le associazioni debbano presentare la domanda per ottenere il contributo alla Presidenza del Consiglio. Nel passato tali associazioni venivano inserite per segnalazione da parte di soggetti non precisati. Non vi era una legge che fosse conosciuta da tutti, che desse la possibilità a tutte le associazioni che svolgevano questa benemerita azione sociale a tutela degli associati, di presentare la domanda. Sarà la Presidenza del Consiglio che dovrà valutare che questi requisiti esistano.

Mi pare che questo costituisca un passo avanti ai fini della regolarizzazione della distribuzione del fondo nazionale, ai

fini anche di una maggiore chiarezza e possibilità di controllo sulla misura del contributo che viene assegnato.

Ritengo pertanto che il provvedimento, nel testo del Comitato ristretto, pur con le modifiche che potranno essere apportate, debba essere approvato, anche al fine di favorire l'associazionismo, nella lettera e nello spirito della Costituzione. Ritengo infatti molto importante che l'associazionismo venga favorito in settori che riguardano cittadini più deboli degli altri, affinché l'opinione pubblica e le stesse famiglie a cui appartengono questi cittadini vengano opportunamente sensibilizzate e affinché venga dimostrata la solidarietà dello Stato nei riguardi di persone ed enti che certamente necessitano di un intervento dello Stato medesimo.

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole presidente, se dovessi valutare questo provvedimento, insieme al collega Zanfagna, da un punto di vista generale, in riferimento cioè ad uno Stato serio, dovrei pronunciarmi immediatamente contro, non per le singole norme, ma per il complesso della situazione.

Tale provvedimento arriva dopo che con legge dello Stato si era ritenuto di sciogliere tutta una serie di enti e di associazioni, di ricondurle dalla sfera pubblica a quella privata. Era quindi intenzione del legislatore dar luogo ad una diversa collocazione di questi enti e di queste associazioni, che avrebbero dovuto vivere con il contributo degli associati. Viceversa è stata approvata una legge in questa direzione e ora se ne propone un'altra che rispinge tali enti nella logica dell'assistenza dello Stato.

Questa è la situazione purtroppo che esiste in Italia da ogni punto di vista e non mi meraviglia pertanto che queste associazioni, talune delle quali benemerite, ricorrano ai metodi e ai sistemi propri di questo tipo di regime e di questo tipo di Stato.

Si era previsto nella legge di scioglimento che i contributi non dovessero essere concessi oltre il 31 dicembre 1979, ma, poiché in Italia non c'è niente di più

permanente del provvisorio, niente di più eterno del temporaneo, noi intendiamo procedere secondo una logica alla quale io francamente mi oppongo, a parte il provvedimento in sé. Oltre tutto la proliferazione degli enti e dei sotto enti non sempre è spontanea, non sempre è aderente a spirito effettivo di promozione sociale: molte volte è pilotata da cattivi politici, altre volte dai sindacati, al di fuori anche dei compiti istituzionali di questi ultimi. Il più delle volte — ed è inutile che io faccia a voi delle esemplificazioni — si tratta di associazioni che agiscono come gruppi di pressione nell'ambito politico ed elettorale. Potrei citare una miriade di queste associazioni, alcune anche di una certa dimensione, nelle quali vi è anche la ripartizione delle cariche in sede nazionale e provinciale secondo una lottizzazione dei partiti politici che vanno dal PCI alla DC.

In definitiva, siamo fuori dalla logica che aveva portato allo scioglimento degli enti dal punto di vista pubblicistico e dal punto di vista dell'intervento dello Stato. Ora siamo al compromesso, al solito, al compromesso all'italiana: non sono enti di diritto pubblico, però interviene lo Stato con i finanziamenti, intervengono le regioni, intervengono i comuni e quello che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra.

Siamo in una situazione di ambiguità. Ne dobbiamo prendere atto perché è una situazione di fatto e un costume che ormai è invalso, si è perfezionato e consolidato nel tempo. Non possiamo che prenderne atto, non senza denunciare il fenomeno in sé e al di fuori di ogni valutazione circa la congruità del finanziamento, circa il diritto di certe associazioni di ottenerlo o meno.

Questa è la situazione generale che ho voluto per memoria porre agli atti di questa Commissione, perché ci si ricordi qualche volta che noi predichiamo bene, ma finiamo per razzolare male.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, vorrei formulare alcune osservazioni. Spero di non essere accusato di non aver partecipato ai lavori del

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

71.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

INDI

DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori SAPORITO ed altri: Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale ( <i>Approvata dal Senato, modificata dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla I Commissione del Senato</i> ) (3458-B) . . . . .	828	
PRESIDENTE . . . . .	829, 831, 832, 833, 834, 836, 837	
BALESTRACCI . . . . .	831, 836	
BELUSSI, <i>Relatore</i> . . . . .	830, 832, 833, 834, 837	
BOFFARDI . . . . .	830, 833	
CIAI TRIVELLI . . . . .	833, 834	
CORLEONE . . . . .	828, 830, 831, 834, 836	
FERRARI MARTE . . . . .	830, 833, 834, 836	
		GUALANDI . . . . . 828, 833, 834, 836
		LO BELLO . . . . . 833
		ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 831, 836
		SERVELLO . . . . . 828, 831, 834, 836
		VIETTI . . . . . 829
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 837
		<hr/> <b>La seduta comincia alle 17,20.</b>
		ANNA MARIA VIETTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).

hanno avuto un miliardo e 40 milioni, ed hanno speso in bilancio 50 milioni investendo quasi un miliardo in buoni ordinari del tesoro trimestrali. Questa è dunque una prova che una certa associazione non ha bisogno di una cifra del genere.

Riteniamo poi che la ragione sociale di certe associazioni, come quella dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, è destinata a diminuire negli anni, ma soprattutto che le cifre che hanno avuto a disposizione sono troppo elevate per i fini da esse elencati.

ANNA MARIA VIETTI. Questa proposta di legge ha avuto certamente un *iter* molto tormentato. Noi siamo anche convinti che, se ci fosse stato tempo, sarebbe stato molto più opportuno approvare una legge di criteri, in base ai quali distribuire le cifre a disposizione di queste associazioni, nella convinzione che il contributo ad esse sia quanto mai indispensabile, perché così si privilegia il libero associazionismo, caratteristico di un sistema democratico. Gran parte di queste associazioni svolge un servizio per coloro che più necessitano di sostegno, ed hanno un'attività di patronato per l'assistenza sanitaria e mutualistica, per cui certamente il contributo che ad esse si dà è necessario ed importante.

Non avendo potuto, per mancanza di tempo, approvare la legge sui criteri, eravamo venuti nella determinazione di approvare il testo così com'era, proprio perché potessimo concludere l'*iter* del provvedimento questa sera, e non correre il rischio che queste associazioni diminuissero la loro attività, per mancanza di sostegno da parte dello Stato. Se avessimo la garanzia che il Senato può approvare anche degli emendamenti, sarebbe giusto prevedere una distribuzione più equa: ma dobbiamo avere con certezza una garanzia del genere, altrimenti ritengo che ci assumeremmo una gravissima responsabilità nel non approvare questo provvedimento di legge, privando così le associazioni prese in considerazione dei contributi previsti, e determinando il licenziamento del personale al servizio degli enti che svolgono questa benefica attività.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

## OSCAR MAMMI

ANNA MARIA VIETTI. Ieri sera ci siamo riuniti per valutare l'entità del contributo da dare in rapporto alle relazioni che questi enti avevano presentato, con riguardo agli anni 1980 e 1981; proprio esaminando questa attività, avevamo visto che certe associazioni ne avevano svolto una limitata, mentre altre avevano investito il contributo in buoni ordinari del tesoro. Avevamo allora deciso una diminuzione di certi contributi per determinate associazioni a favore di altre. Respingo però l'affermazione secondo cui si era parlato di diminuire il contributo all'Unione nazionale mutilati per servizio, perché, al contrario, eravamo rimasti fermi all'entità di 400 milioni, trattandosi di un'associazione che svolge un'intensa attività di patronato, e che ha sedi anche a livello più periferico. Dunque, si aumentavano certi contributi, come per l'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro e per l'Ente nazionale protezione animali, mentre altre associazioni vedevano decurtato il loro contributo, come l'Associazione bambini Down, proprio in rapporto all'attività da essa svolta. Rimaneva immutato invece — perché concordavamo sulla distribuzione dei fondi — il contributo previsto per le associazioni combattentistiche; del resto, già una volta avevamo votato questo contributo, e pertanto non era più possibile modificarlo.

Insomma, il lavoro che è stato fatto l'altra sera è senz'altro positivo, dal momento che ha ridimensionato i contributi in rapporto al lavoro e alle esigenze effettive delle associazioni, e pertanto è oggi possibile aiutare quelle che svolgono attività benemerite e hanno una azione diffusa sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Vorrei dare ragione del mio ritardo: ero nel mio ufficio, insieme al sottosegretario Orsini, per accertare che eventuali modificazioni sarebbero state poi varate dal Senato, in modo da approvare in via definitiva questa proposta di legge.

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

74.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	891
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (4113) . . . . .	891
PRESIDENTE . . . . .	891, 892, 894, 895, 896
CORLEONE . . . . .	893
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	896
FERRARI MARTE . . . . .	894
MOLINERI . . . . .	892
RIZ . . . . .	894
VIETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	892, 894
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	896

La seduta comincia alle 19,30.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Riz sostituisce il deputato Benedikter.

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti (Approvato dal Senato) (4113).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1

della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti», approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1983.

Non essendo presente il relatore onorevole Balestracci, prego l'onorevole Vietti di sostituirlo nello svolgere la relazione.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore f.f.* La legge n. 682 del dicembre 1979, approvata da questa nostra Commissione, prevedeva l'aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti; tale aumento avrebbe dovuto essere graduato nel tempo fino a raggiungere l'equiparazione con l'indennità prevista a favore dei grandi invalidi di guerra in relazione alla tabella E, lettera A-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. In seguito il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 è stato ampiamente modificato dal decreto n. 834 del 30 dicembre 1981, in particolare per quanto riguarda le indennità di assistenza e di accompagnamento dei grandi invalidi di guerra che sono state notevolmente aumentate. Per questo motivo l'Unione italiana dei ciechi che rappresenta la categoria dei ciechi civili assoluti ha chiesto che l'indennità di accompagnamento per essi prevista venga equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra perché questo è lo spirito della legge n. 682 del 1979, la quale prevedeva tale equiparazione a partire dal 1° gennaio 1982. Pertanto il disegno di legge al nostro esame, approvato questa mattina dalla competente Commissione del Senato, tende a realizzare quanto disposto dalla citata legge n. 682 prevedendo all'articolo 1 l'interpretazione autentica della normativa in vigore, e cioè stabilendo che l'articolo 1, primo comma, della legge n. 682 deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico

di cui agli articoli 1 e 6 della tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 834.

Con l'articolo 2, per evitare che in futuro possano nuovamente verificarsi questioni di tale genere e quindi essere vanificata la reale equiparazione prevista, si stabilisce in modo assoluto che la misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico di questa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

Per l'onere aggiuntivo che da questa legge deriva l'articolo 3 prevede lo stanziamento di 116 miliardi per il 1982 e il 1983, in quanto l'adeguamento previsto deve decorrere dal 1° gennaio 1982, e riduce contemporaneamente lo stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Mi pare che questo disegno di legge meriti di essere approvato proprio nello spirito della legge n. 682 del 1979 e sollecito quindi il voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSALBA MOLINERI. Il gruppo comunista aveva a suo tempo dato un contributo determinante per l'approvazione dell'indennità di accompagnamento anche a favore degli invalidi civili gravi non autonomi e non deambulanti e aveva avanzato la richiesta, nel momento stesso in cui nel dicembre 1979 veniva approvata la legge n. 682, di estendere l'indennità in questione anche ai suddetti invalidi. Ci sembrava infatti che se i ciechi giustamente hanno necessità di una persona che li aiuti a camminare e li segua nelle loro difficoltà di movimento, altresì fosse importante riconoscere alle persone gravemente handicappate la possibilità di disporre di un contributo o di una persona per potere evitare, come accade di norma, di finire in istituti per non autosuf-

berò altrettanto diritto a questa indennità di accompagnamento. Inoltre, riteniamo che fra i deboli e i portatori di *handicaps* del nostro paese sia intollerabile l'esistenza di una lotta interna magari con la prevalenza delle corporazioni anche all'interno dei deboli e dei cittadini più colpiti dalle sventure e dagli accadimenti delle vicende umane. Una lotta fra categorie di cittadini portatori di *handicaps* è senz'altro da condannare anche perché magari poi vede privilegiare quelle categorie che possono contare su l'appoggio di più « padrini » per ottenere ciò che desiderano. Noi — ripeto — consideriamo non solo inaccettabile una lotta di questo genere fra « deboli » e cittadini portatori di *handicaps* ma crediamo anche che tutta questa logica italiana sia da condannare perché va a colpire il mondo del dolore, della sventura, dell'*handicap*, dell'invalidità.

Mi sto sforzando di dire con pacatezza ma nello stesso tempo con forza queste cose perché ritengo che noi dobbiamo prendere atto di una situazione seria e partecipata in senso politico.

Per quanto riguarda la parte politica cui appartengo debbo sottolineare il mio apprezzamento per il disegno di legge in materia che fu già presentato all'inizio di questa legislatura da senatori di parte socialista. Ricordo che nella relazione che accompagnava questo disegno di legge al Senato si sottolineava come il problema non fosse soltanto quello di rendere giustizia ma anche quello di intervenire al di là delle considerazioni di ordine economico. Osservavano, infatti, i senatori socialisti l'assoluta necessità in questa materia di eliminare responsabilmente sprechi, visto che si era in ogni caso in presenza di abusi.

Ora, in base alle considerazioni da me testé svolte, io ho presentato un emendamento per il quale desidererei conoscere il parere del relatore e del Governo. Certamente mi rendo conto che difficilmente potremmo andare a votare questo emendamento proprio perché, anche se esso fosse approvato, il Senato non potrebbe approvare poi in via definitiva il disegno

di legge in tempo utile. Per cui, contemporaneamente, a seconda del parere che mi verrà dato dal relatore e dal Governo, mi riservo di trasfondere il contenuto di detto emendamento in un ordine del giorno. Tale ordine del giorno, sostanzialmente, riprenderà le parole contenute nella relazione al disegno di legge presentato dai senatori socialisti, così come prima ho accennato, in modo tale che il Governo si impegni per una revisione effettiva degli aventi diritto e accertare i casi di effettiva sussistenza.

Concludendo, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare questo provvedimento di legge che, però, sarà meglio non definirlo come « leggina » proprio per non doverci dolere troppo del voto favorevole che esprimeremo.

MARTE FERRARI. Il disegno di legge che ci perviene nel testo approvato dal Senato tende a dare una corretta interpretazione in una così delicata materia. Tuttavia, io ritengo che la normativa in oggetto dovrebbe essere estesa anche agli invalidi civili assoluti. Su questo terreno non ci sono dissensi all'interno della Commissione e da parte di tutti coloro che hanno costruito la precedente normativa.

Nell'associarmi alle critiche precedentemente espresse, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista con l'auspicio che nella prossima legislatura si possano risolvere anche i problemi elusi dal testo giuntoci dal Senato.

ROLAND RIZ. La mia parte politica approva il contenuto del provvedimento e ad esso preannuncia voto favorevole.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore f.f.* Concordo con quanto ha detto l'onorevole Molineri, e cioè che l'interpretazione di questo provvedimento avrebbe dovuto valere anche per l'indennità di accompagnamento ai grandi invalidi civili e non deambulanti. Già in precedenti occasioni, mettemmo in rilievo che i diritti di questo provvedimento avrebbero dovuto valere anche per que-

sta categoria che risulta invece esclusa, ma nell'attuale situazione è importante approvare il testo così come ci è giunto dal Senato, e mi auguro costituisca la premessa perché i diritti riconosciuti ai ciechi civili siano estesi anche ai grandi invalidi civili. In questo senso, anzi, preannuncio un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Corleone, ritengo senz'altro giusto che si facciano dei controlli per verificare che l'indennità sia corrisposta ad un reale stato di cecità assoluta, ma, in questo momento, onde evitare di bloccare l'iter del provvedimento, invito l'onorevole Corleone a non formalizzare il suo emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo del Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

La misura della indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico della indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengano per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Vietti e Belussi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione interni,

nell'approvare il disegno di legge n. 4113, concernente l'interpretazione autentica della legge sull'equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti ai grandi invalidi di guerra,

ritenuto che gli invalidi civili gravi non deambulanti si trovino nella stessa situazione dei ciechi civili

invita il Governo

ad assumere idonee iniziative per l'estensione delle norme del disegno di legge agli invalidi civili gravi.

(0/4113/1/II)

« VIETTI, BELUSSI ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione interni,

nella convinzione della necessità dettata dal più elementare senso di giustizia, di provvedere nel senso indicato dal disegno di legge approvato al di là e al di sopra di qualsiasi considerazione di ordine economico, ma nello stesso tempo responsabilmente impegnata nell'eliminare sprechi di pubblico denaro, propone una revisione generale sanitaria degli attuali aventi diritto, in modo da porre fine ai non pochi abusi attualmente esistenti e



[Torna all'indice](#)

## **COMMISSIONI RIUNITE II (INTERNI) E IV (GIUSTIZIA)**

COMMISSIONI RIUNITE  
**INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)**

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE, **OSCAR MAMMI**

### INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Disposizioni in materia di cittadinanza <i>(Approvato, in un testo unificato, dal Senato)</i> (3839);		
MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);		
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);		
BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);		
SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . .	148	
PRESIDENTE . . . . .	148, 154, 159	
		BOATO MARCO . . . . . 152, 158
		CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 158, 159
		FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . . 151, 152
		GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . . 157
		MELLINI MAURO . . . . . 154, 157
		RAFFAELLI EDMONDO . . . . . 157, 158
		SERVELLO FRANCESCO . . . . . 148
		TRANTINO VINCENZO . . . . . 158, 159
		VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore per la II Commissione</i> . . . . . 148

**La seduta comincia alle 9,50.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839) e delle proposte di legge Magnani Noya ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (865); Garavaglia ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846); Bozzi e Costa: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933); Spagnoli ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1982, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magnani Noya Maria, Balzamo, Labriola, Saladino, Colucci, Seppia, Amodeo, Babbini, Canepa, Crespo, Ferrari Marte, La Ganga, Lenoci, Nonne, Fortuna, Casalinuovo, Felisetti, Lagorio, Bassanini, Raffaelli Mario, Spini e Tocco: « Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana »; Garavaglia Maria Pia, Boffardi Ines, Anselmi Tina, Gitti, Sanese, Porcellana, Quarenghi Vittoria, Vietti Anna Maria e Ceni: « Nuove norme in materia di cittadinanza »; Bozzi e Costa: « Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana »; Spagnoli, Fabbri Seroni, Codrignani, Rodotà, Chiovini, Bertani Fogli, Bottarelli, Bottari, Buttazzoni Tonellato, Ciai Trivelli, Colonna, Giadresco, Granati Caruso, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Ricci, Salvato e Scaramucci Guaitini: « Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e

della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza ».

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, colgo l'occasione della discussione abbinata dei provvedimenti in esame, per rilevare che il lavoro del parlamentare diviene sempre più complesso e difficile, causa la mancanza, come in questo caso, di documenti di lavoro. Ciò costringe i parlamentari a dover « rincorrere » i lavori dell'altro ramo del Parlamento per conoscere le modifiche apportate in Commissione o in aula o a dover consultare vecchie leggi quale, ad esempio - sempre per riferirmi ai provvedimenti in esame -, quella del 1912.

Desidero richiamare l'attenzione della presidenza su questo elemento di estrema fragilità in cui viene posto soprattutto il parlamentare che non ha una conoscenza giuridica tale che gli permetta di affrontare facilmente certe tematiche di carattere, appunto, squisitamente giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, devo dirle che i nostri collaboratori hanno opportunamente predisposto i documenti di lavoro, ma essendo insorte difficoltà nella riproduzione ciclostilata, copia dei medesimi è stata consegnata soltanto ai due relatori. Dunque, nel riconoscere valida la sua osservazione, e cioè che il parlamentare debba essere messo nella condizione di potersi documentare con anticipo sui provvedimenti in discussione, desidero altresì ribadire che la mancanza da lei lamentata non è dipesa da negligenza o ritardo da parte dei collaboratori delle due Commissioni, ma semplicemente da difficoltà di ordine tecnico.

L'onorevole Vietti, relatore per la II Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato all'unanimità dal Senato, nella seduta del 20 dicembre 1982, nel testo unificato delle proposte di legge n. 433

dei senatori Russo Jervolino ed altri, n. 1005 dei senatori Boniver ed altri, n. 1376 dei senatori Tedesco Tatò ed altri, nonché del disegno di legge d'iniziativa del Governo n. 1140-ter, viene esaminato insieme alle proposte di legge n. 835, 1846, 1933 e 2375.

L'urgenza di superare norme in materia di cittadinanza, palesemente incostituzionali, ha indotto il Senato ad affrontare esclusivamente tale problema rinviando una più organica riforma delle norme in materia di cittadinanza, come previsto dal disegno di legge governativo n. 1140.

Come è noto, la cittadinanza è regolata, nel nostro paese, dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quindi si ispira a valori e scelte profondamente diversi da quelli fondanti la nostra Carta costituzionale.

In particolare la citata legge prevede che, mentre il cittadino italiano che sposa una straniera trasmette la propria cittadinanza al coniuge ed ai figli, la cittadina italiana che sposa uno straniero non trasmette la propria cittadinanza al coniuge ed ai figli, ciò in palese contrasto con varie norme della Costituzione, ed in particolare con l'articolo 3, che sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, e con l'articolo 29, che stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Alcune ordinanze di remissione della legge del 1912 alla Corte costituzionale rilevano pure il contrasto con l'articolo 2, in considerazione del fatto che tale articolo tutela il diritto di trasmettere la cittadinanza al coniuge ed ai figli come un diritto inviolabile dell'uomo.

I principi recepiti nei suddetti articoli hanno segnato una linea di impegno e di indirizzo per la legislazione italiana. Da essi deriva, tra l'altro, la legge di riforma del diritto di famiglia che recepisce una moderna visione della famiglia quale società naturale fondata sulla parità giuridica e morale dei coniugi, quale comunità in cui si esalta la dignità di tutti i suoi componenti e la cui stabilità è certamente

più garantita dalla corresponsabilità di tutti anziché dall'autorità di uno solo.

Le discriminazioni tra uomo e donna in tema di cittadinanza, previste dalla legge n. 555, sono pertanto in palese contrasto, oltre che con la Costituzione, con lo spirito e la lettera della normativa del vigente diritto di famiglia.

La Corte costituzionale ha già affrontato il problema con la sentenza n. 87 del 1975 con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte che prevede che la donna italiana che sposi uno straniero perde la cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà.

Tale norma, dichiarata incostituzionale, pochi mesi dopo è stata modificata dall'articolo 25 della legge n. 151 del 1975, concernente la riforma del diritto di famiglia, che ha inserito nel codice civile l'articolo 143-ter che così recita: « La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera ».

La Corte ha nuovamente affrontato il problema con ordinanza n. 258 del 1982, con cui si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, secondo comma, della legge n. 555 del 1912, nella parte che prevede che la donna straniera che sposi un cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana.

Il problema deve essere affrontato con urgenza anche per risolvere la drammatica situazione di centinaia di famiglie in cui una cittadina italiana ha sposato uno straniero, famiglie che sono in continuo aumento per l'accresciuta mobilità territoriale dei giovani sia per motivi di studio che di lavoro.

La residenza in Italia del marito straniero è sottoposta all'autorizzazione della polizia, autorizzazione condizionata dall'aver il marito un lavoro e dalla sua capacità di mantenersi.

Si crea in tal modo un circolo chiuso, essendo ben difficile per lo straniero

(specialmente se non appartiene ad uno dei paesi della Comunità europea) trovare un lavoro in Italia, essendogli preclusi gli impieghi alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici in genere, e potendo egli lavorare alle dipendenze dei privati solo quando non vi sono italiani disposti a svolgere le stesse mansioni, condizione che oggi difficilmente si verifica per l'elevato numero di giovani in cerca di occupazione.

Il disegno di legge governativo differisce dalle proposte di legge di iniziativa parlamentare perché, mentre secondo queste ultime il matrimonio fa acquistare automaticamente la cittadinanza italiana al coniuge straniero, in base alla proposta governativa il matrimonio non produce alcun effetto automatico sulla cittadinanza, che può essere concessa solo con decreto del Presidente della Repubblica. Il testo in esame prevede un sistema che il relatore Mazza del Senato definisce di automatismo condizionato, perché il coniuge straniero acquista la cittadinanza italiana se ciò risponde alla sua volontà e se non sussistono motivi ostativi previsti dalla legge.

Si sono così conciliati il principio della parità dei coniugi e la conseguente possibilità della famiglia di realizzarsi come comunità anche attraverso il possesso della medesima cittadinanza, con l'interesse dello Stato ad autotutelarsi negando la cittadinanza a soggetti pericolosi per la sicurezza della Repubblica ed a soggetti che abbiano subito gravi condanne penali.

Il testo in esame affronta poi il problema della cittadinanza dei figli, stabilendo che sono cittadini italiani i figli minorenni, anche adottivi, di padre cittadino o di madre cittadina, superando così ogni discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione della cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età al fine di limitare al massimo i casi di plurima cittadinanza, in ottemperanza alle direttive della Comunità europea (la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio del 1963, ratificata in Italia con legge 4

ottobre 1966, n. 876, tende a ridurre i casi di cittadinanza plurima rilevando che essi sono fonte di difficoltà e che il ridurli risponde alle finalità del Consiglio d'Europa).

L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

L'articolo 2 tratta dei motivi ostativi all'acquisto della cittadinanza, che sono: 1) la condanna per delitti contro la personalità internazionale dello Stato, per delitti contro la personalità interna dello Stato, per delitti contro i diritti politici del cittadino; 2) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualunque delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana; 3) la sussistenza di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

L'articolo 3 prevede le modalità con le quali si acquista la cittadinanza.

L'articolo 4 prevede le modalità con cui il ministro dell'interno respinge l'istanza della concessione della cittadinanza, il che, ove sia per comprovate ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, deve avvenire con decreto dello stesso ministro dell'interno su conforme parere del Consiglio di Stato. Si stabilisce poi che il diniego della cittadinanza deve avvenire entro un anno dall'istanza di concessione al fine di risolvere il problema con tempestività evitando il protrarsi a lungo di situazioni di incertezza.

L'articolo 5 tratta della cittadinanza dei figli.

L'articolo 6 costituisce una norma transitoria concernente il termine per il diniego della cittadinanza.

L'articolo 7 prevede che la donna straniera, che per effetto del matrimonio contratto con un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge in discussione abbia acquistato la cittadinanza italiana, possa entro due anni rinunciarvi.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritengo il testo in esame meritevole di approvazione perché supera palesi contrasti con norme della nostra Costituzione, con le direttive della Comunità economica europea, con la convenzione delle Nazioni Unite firmata dall'Italia a Copenaghen nella estate del 1980, il cui articolo 9 impegna lo Stato italiano ad abrogare ogni forma di discriminazione in materia di trasmissione al coniuge ed ai figli della propria cittadinanza.

Soprattutto il procedimento deve essere approvato con urgenza per dare adeguata risposta a numerose famiglie in cui bambini nati e vissuti in Italia sono stranieri solo perché il padre non è italiano e magari, pur volendolo, non può diventarlo. Anche nel superare le difficoltà delle famiglie in cui i coniugi hanno nazionalità diverse si contribuisce a creare una cultura di unità tra tutti gli uomini, indipendentemente dalla razza o dal colore, e si contribuisce a realizzare la pace e la coesistenza tra i popoli.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Preciso subito che non ripeterò, poiché le condivido, le cose già dette dalla collega Vietti e che la mia sarà una relazione integrativa relativamente a considerazioni che danno per scontato e per condiviso quanto con diligenza e competenza la collega ha detto fino a questo momento. Pertanto, la mia relazione sarà tesa ad aprire un dibattito più panoramico sul complesso delle disposizioni che abbiamo in esame.

Mi spiego: con il disegno di legge che perviene dal Senato noi tocchiamo l'argomento della cittadinanza relativamente ad uno dei modi d'acquisto della stessa, limitatamente cioè alla cittadinanza *nuptiarum causa*, mentre non tocchiamo tutto l'impianto della disciplina della cittadinanza sotto il profilo dell'acquisto e della perdita della stessa per altre ragioni, a cominciare dalla principale, quella per causa di nascita.

La collega Vietti puntualmente ha ricordato che il provvedimento in esame si innesta, modificandola in qualche parte, nell'unica legge, regolante la cittadinanza, tuttora esistente, la legge n. 555 del 13 giugno 1912, la quale è presa in considerazione dal disegno di legge n. 1140-bis in discussione al Senato.

Pertanto, poiché noi siamo in un certo senso vincolati dal progetto di legge che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, il primo limite della nostra discussione è costituito dal fatto che tale testo riguarda soltanto l'acquisto della cittadinanza per causa di matrimonio; il che, tuttavia, postula un impegno ad affrontare il resto della materia, in termini globali, anche perché, operando in questa materia come in altre, a livello di modificazione di alcune tessere di un mosaico, si rischia di produrre situazioni di sbilanciamento generale della disciplina globale. Riconosco, tuttavia, l'urgenza e l'indispensabilità di un provvedimento come quello in esame in quanto, sempre nell'ambito ristretto della cittadinanza che si consegue in forza del fatto matrimonio, c'è adesso una situazione, che la collega Vietti ha messo in evidenza, di disparità tra la capacità attrattiva esercitata dal cittadino italiano maschio quando contrae matrimonio con una donna straniera, la quale automaticamente acquista la cittadinanza italiana, e il caso inverso: la donna italiana che sposa uno straniero non ha, infatti, uguale capacità attrattiva secondo la disciplina attualmente esistente, cioè la donna italiana non fa diventare cittadino italiano lo straniero che abbia per avventura sposato. La particolarità del caso che stiamo trattando sta in questo: che cioè, mentre in generale il diritto di cittadinanza consegue ad un fatto naturale (la nascita da genitore italiano sul territorio) qui, viceversa, l'acquisizione della cittadinanza è determinata da una scelta di carattere privato nel senso più nobile della parola, in base alla quale un cittadino sposa un altro cittadino straniero ed automaticamente lo fa entrare nella cittadinanza italiana. Oggi ciò è consentito soltanto a seguito di matrimonio tra un cittadino italiano ed una citta-

## COMMISSIONI RIUNITE

## INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

## 9.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
LUIGI DINO FELISETTI

## INDICE

INDICE	PAG.
	cernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . . 162
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	<b>PRESIDENTE</b> . . . . . 162, 163, 164, 168, 170
Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839);	<b>BALESTRACCI NELLO</b> . . . . . 170
<b>MAGNANI NOYA</b> ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);	<b>BOATO MARCO</b> . . . . . 168
<b>GARAVAGLIA</b> ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);	<b>CORDER MARINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> . . . . . 163, 169
<b>Bozzi e Costa</b> : Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);	<b>MELLINI MAURO</b> . . . . . 165, 168
<b>SPAGNOLI</b> ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, con-	<b>RAFFAELLI EDMONDO</b> . . . . . 169
	<b>SERVELLO FRANCESCO</b> . . . . . 169
	<b>VIETTI ANNA MARIA, Relatore per la II Commissione</b> . . . . . 162, 168
<hr/>	
	<b>La seduta comincia alle 10.</b>
	<b>PIERLUIGI ONORATO, Segretario per la IV Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.</b>
	<i>(È approvato).</i>

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839); e delle proposte di legge Magnani Noya ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835); Garavaglia ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846); Bozzi e Costa: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933); Spagnoli ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 20 dicembre 1982, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magnani Noya ed altri: « Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana »; Garavaglia ed altri: « Nuove norme in materia di cittadinanza », « Bozzi e Costa: « Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana » e Spagnoli ed altri: « Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza ».

Nella seduta scorsa si era iscritto a parlare per la discussione sulle linee generali l'onorevole Boato. Poiché egli è in questo momento assente, ritengo che interverrà in sede di esame dell'articolato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Ad eccezione dell'onore-

vole Mellini, mi pare che un po' tutti i rappresentanti degli altri gruppi si siano dichiarati concordi sul carattere d'urgenza che riveste il provvedimento di legge al nostro esame. Un elemento nuovo (ma su questo desidererei avere il parere del rappresentante del Governo) è quello rappresentato dall'invito, contenuto nel parere reso dalla III Commissione, ad esaminare il problema della possibilità di mantenere la doppia cittadinanza quando vi sono delle convenzioni internazionali. È stato rilevato, a tale riguardo, che con l'Argentina esiste una convenzione che permette appunto il mantenimento della doppia cittadinanza.

La normativa precedente in materia, quella risalente al 1912, faceva salve quelle norme conseguenti ai rapporti internazionali ma ora con questo provvedimento, mi pare, le disposizioni precedenti vengono superate.

In merito all'altra questione relativa al comitato di coordinamento delle madri e delle mogli degli stranieri, ritengo che, una volta approvata questa legge, il Governo dovrà emanare una circolare per permettere che l'autorizzazione alla residenza dei mariti o delle mogli stranieri non venga più rinnovata di tre mesi in tre mesi. Personalmente ritengo che con questo disegno di legge si raggiunga la equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza e questo in un momento particolare in cui vi sono problemi di sicurezza dello Stato e per cui si richiedono maggiori garanzie. Inoltre penso che proprio con questo provvedimento si cerchi di conciliare il principio di eguaglianza con il diritto dello Stato ad autotutelarsi. Io non credo che in questo modo si dia un « colpo » all'unità familiare, secondo quanto recita l'articolo 29 della Costituzione; infatti dare la possibilità al marito straniero di avere la residenza mi pare che rappresenti, al contrario, una salvaguardia dell'unità familiare.

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione affari esteri, relativa all'eventuale mantenimento della doppia cittadinanza, mi sembra che tale eventualità sia già soddisfatta dall'articolo 5. nel

quale si afferma che nel caso di doppia cittadinanza il figlio dovrà optare entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età. La questione comunque potrebbe essere affrontata con un ordine del giorno, ciò al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento. Anche il collega Trantino si è riferito al problema dell'articolo 5: sostiene anch'egli che è necessario poter mantenere la doppia cittadinanza, proprio ed anche in rapporto alle convenzioni internazionali. In definitiva è un problema aperto su cui dovremo riflettere.

Nel complesso, ritengo urgente l'approvazione del provvedimento e rivolgo un invito in tal senso alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio la collega Vietti per le osservazioni formulate, alle quali mi associo in qualità di relatore per la IV Commissione.

D'altra parte, le questioni emerse nella discussione si riferiscono tutte ad articoli specifici e non alla legge globalmente considerata.

**MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor presidente, debbo innanzitutto dire, molto brevemente, che le argomentazioni che sono state portate dai due relatori nella replica trovano il consenso e l'adesione da parte del Governo. Intendo, però, porre anche in risalto una valutazione, che mi pare essere già stata svolta dal collega Raffaelli circa i limiti fisiologici e le incertezze connaturate alle distorsioni, anche queste fisiologiche, conseguenti ad un provvedimento che è a stralcio e che, proprio in quanto tale, provocherà indubbiamente delle difficoltà, come del resto si è rilevato nel corso della discussione sulle linee generali.

Già nella discussione che si svolse a suo tempo al Senato, il Governo, per mio tramite, non mancò di sottolineare questo aspetto, avvertendo la necessità, che ripetuto in questa sede, che quanto prima si ponesse mano ad una regolamentazione e

ad una normativa organica, innanzitutto perché se ne avvertiva e se avverte una imprescindibile esigenza e in secondo luogo per ovviare alle incertezze, alle lacune, alle distorsioni a cui facevo riferimento dianzi, in relazione alle norme che stiamo esaminando.

Il Governo, per altro, si rende conto che è urgente e necessario approvare il testo così come è pervenuto dal Senato, anche perché la Corte costituzionale ha pronunciato il 31 dicembre dello scorso anno un'ordinanza (n. 258), con la quale dichiara non manifestatamente infondate le questioni di incostituzionalità che sono state presentate in proposito per palese violazione della parità dei diritti tra uomo e donna, in relazione alle norme sopravvenute in tema di diritto di famiglia.

È proprio per questa urgenza e questa necessità che il Governo si asterrà dal presentare emendamenti, come già aveva preannunciato sia al Senato, sia nell'ambito del comitato pareri della I Commissione affari costituzionali della Camera, specie per quanto riguarda alcuni argomenti. Il primo è quello che si riferisce al numero 2) del primo comma dell'articolo 2, laddove si fa riferimento solo alle sentenze pronunciate in Italia e non anche a sentenze per analoghi delitti commessi all'estero. Ora, tale dizione è erronea, poiché, se si parla di sentenze, non possono essere che sentenze italiane; d'altra parte, se si fa riferimento specifico a sentenze italiane, non si può non fare riferimento anche alle sentenze che siano state pronunciate in uno Stato straniero in relazione ad analoghi delitti. La *ratio* della norma, infatti, è quella di non accogliere nella comunità nazionale, come cittadini, persone che, per aver riportato delle condanne (un certo tipo di condanne) non sono ritenute degne di essere ammesse nella comunità nazionale. Se ciò vale per delitti commessi in Italia e censurati dall'autorità giudiziaria italiana, non si vede perché non si dovrebbe procedere alla stessa stregua in relazione a condanne pronunciate all'estero. Nell'ipotesi in cui si dovesse accogliere una tale mo-

tuzionale dalle quali abbiamo preso le mosse —, per lo meno si fissi questo principio, perché mi risulta che in alcuni paesi si può perdere la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero o una straniera: è bene, quindi, stabilire che, in tali casi, l'acquisto della cittadinanza italiana è automatico.

Concludo chiedendo, a nome del gruppo radicale, la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti presentati; infatti, noi vogliamo che tutti si assumano la propria responsabilità, e che tale responsabilità sia assunta da parte di un numero adeguato di commissari, essendo in discussione una materia che incide sui diritti fondamentali dei cittadini ed essendo venute in esame situazioni così gravi come quelle che attengono allo *status* di cittadino del nostro paese. Ribadisco che il provvedimento all'ordine del giorno è in certo modo integrativo della Costituzione e pertanto è indispensabile definire con certezza la materia, non rimettendo all'attuazione di un ordine del giorno o alla benevolenza del Governo l'attribuzione della cittadinanza.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Mellini. Già in sede di discussione sulle linee generali abbiamo messo in rilievo come l'automatismo puro e semplice sia da superarsi rispetto alla situazione particolare di cui si discute: tra l'altro, il fatto che non si acquisiti automaticamente la cittadinanza costituisce un elemento per disincentivare i matrimoni fittizi.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti in discussione per le motivazioni già esposte dal relatore Vietti, soffermandosi particolarmente sul fatto che l'introduzione del concetto di automatismo condizionato evita delle conseguenze che sarebbero negative non tanto e non solo per la sicurezza della Repubblica e l'ordine pubblico in generale, ma anche per lo stesso interesse dei cittadini.

PRESIDENTE. Faccio presente, prima di dare la parola all'onorevole Boato per dichiarazione di voto, che gli emendamenti in esame potranno essere posti in votazione soltanto in linea di massima in quanto, ove fossero accolti, dovrebbero essere rimessi alla I Commissione affari costituzionali per il parere.

MARCO BOATO. Non intendo intervenire ampiamente sull'articolo 1 perché ho ascoltato l'intervento del collega Mellini e debbo dire che, nella sostanza, in parte notevole lo condivido. Mi riservo invece di prendere la parola in merito all'articolo successivo, al quale ho presentato alcuni emendamenti. In questa sede, pertanto, mi limiterò a fare una dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti all'articolo 1 proposti dal collega Mellini, facendo presente che sono consapevole dell'esistenza di richieste e pressioni, del tutto legittime, da parte dei cittadini e delle cittadine direttamente interessati all'entrata in vigore di questo provvedimento. Pressioni del tutto legittime e che partono da situazioni di inadempienza legislativa in materia di parità dell'uomo e della donna. Di fronte a pressioni urgenti, e a volte anche drammatiche, il compito del legislatore deve essere quello di dare una disciplina legislativa tempestiva, articolata, però, in maniera corretta dal punto di vista giuridico. Con ciò ritengo di aver espresso il mio punto di vista sugli emendamenti presentati all'articolo 1 dall'onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Le cose dette dal rappresentante del Governo sul problema dell'automatismo mi hanno molto stupito. Il Governo, infatti, non ha fatto altro che ribadire che vi sono dei motivi di ordine pubblico e che è nell'interesse dei cittadini, quindi, evitare l'automatismo. Ma a questo punto, mi domando se il sottosegretario ha presenti le norme di diritto internazionale privato che sono contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile. Ebbene se il rappresentante del Governo si ricorda di queste disposizioni, allora saprà che è dalla comune

COMMISSIONI RIUNITE  
INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

10.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE OSCAR MAMMI

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>CORDER MARINO, Sottosegretario di Stato per l'interno</b> . . . . .	173, 175
Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839);		<b>FELISETTI LUIGI DINO, Relatore per la IV Commissione</b> . . . . .	174, 176
MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);		<b>FERRARI MARTE</b> . . . . .	176
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);		<b>GUALANDI ENRICO</b> . . . . .	175
BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);		<b>MELLINI MAURO</b> . . . . .	172, 173, 174, 175
SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . .		<b>SERVELLO FRANCESCO</b> . . . . .	176
PRESIDENTE . . . . .	172, 173, 174, 175, 176	<b>TRANTINO VINCENZO</b> . . . . .	174
		<b>VIETTI ANNA MARIA, Relatore per la II Commissione</b> . . . . .	173
		<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 10.</b>	
		<b>PIERLUIGI ONORATO, Segretario per la IV Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.</b>	
		(È approvato).	

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ed il Governo si erano già espressi in senso contrario all'emendamento. Se lo ritengono, peraltro, possono precisare nuovamente la propria opinione al riguardo.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Nell'esprimere apprezzamento per l'atteggiamento assunto dal collega Mellini, debbo dire che, pur cogliendo l'occasione della pausa di riflessione che è intervenuta, non posso che ribadire il mio parere contrario all'emendamento.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo mantiene il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Mellini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al secondo emendamento all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Mellini, Corleone e Bonino, che ricordo essere del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è così sostituito:

« Articolo 10. — L'uomo o la donna che contrae matrimonio con persona che abbia la cittadinanza acquisita, salvo espressa rinuncia, la cittadinanza italiana:

1) se al momento del matrimonio risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

2) dopo tre anni dal matrimonio se non sia intervenuto scioglimento, separazione legale, annullamento o divorzio;

3) dopo che, successivamente al matrimonio, abbia risieduto in Italia per almeno sei mesi, senza che sia intervenuto scioglimento, annullamento del matrimonio, separazione legale o divorzio;

4) quando sia un italiano non appartenente alla Repubblica o sia apolide.

I matrimoni contratti all'estero sortiscono gli effetti di cui al comma precedente dal momento della loro trascrizione nei registri dello stato civile italiano ai sensi dell'articolo 125, quinto comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, o del ricevimento dell'atto da parte dell'autorità consolare italiana ai fini dell'adempimento suddetto ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, concernente disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ».

Ricordo che nella precedente seduta i relatori ed il rappresentante del Governo si erano dichiarati contrari anche a questo emendamento.

L'onorevole Mellini ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

MAURO MELLINI. Intendo sottoporre al voto dei colleghi questo emendamento, indipendentemente da ogni valutazione su quello che potrà essere l'esito di tale voto, per due ragioni essenziali. In primo luogo, si tratta di un emendamento razionalizzatore della formulazione dell'articolo 1 contenuta nel testo del Senato, in quanto fa riferimento specifico alla norma che viene abrogata e sostituita, e che è quella dell'articolo 10 della legge n. 55 del 1912. In secondo luogo, l'emendamento introduce un espresso riferimento, agli effetti della certezza dell'acquisizione della cittadinanza, ad una incombenza che viene spesso trascurata, quella della trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero. Per mia esperienza, posso dire infatti che almeno la metà dei matrimoni contratti all'estero da cittadini italiani non vengono trascritti se non dopo molto tempo e solo in quanto intervenga qualche motivo d'interesse specifico.

Aggiungo che nell'emendamento si fa specifico riferimento al fatto del matrimonio, mentre il testo del disegno di legge parla del « coniuge » del cittadino italiano, e ciò potrebbe creare grossi problemi per quanto riguarda il tempo tra-



Infine, sull'emendamento Trantino, che tende ad introdurre un principio di giurisdizionalizzazione delle pronunce di esclusione dalla cittadinanza per una qualsiasi delle cause contemplate dall'articolo 2, tengo a sottolineare che tale principio risulterebbe ultroneo. Infatti, l'articolo 113 della Costituzione prevede che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa tutela giurisdizionale e quindi nei confronti di qualsiasi pronuncia, anche emessa da organi di giurisdizione amministrativa, è sempre possibile il ricorso per Cassazione.

Sulla base di queste considerazioni, ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la IV Commissione. Nella precedente seduta avevamo chiesto un periodo di riflessione proprio perché ritenevamo che alcuni punti del provvedimento in discussione potessero essere emendabili e perché volevamo approfondire la sentenza del 9 febbraio 1983 della Corte costituzionale. Questa sentenza però contiene praticamente un invito al legislatore a procedere all'approvazione di un provvedimento quale quello al nostro esame. C'è da tener presente, inoltre, che il Governo si è impegnato a far approvare sollecitamente il disegno di legge n. 1140 pendente al Senato, che prevede una riforma organica del problema della cittadinanza; in quella sede potranno essere corretti quei punti che suscitano perplessità nei colleghi, se nella fase di prima applicazione di questo provvedimento emergesse l'effettiva necessità di alcune modifiche.

Quindi, in attesa della riforma organica della normativa sulla cittadinanza, e in presenza dei casi umani che qui sono stati ricordati, quelli di persone cioè che a causa del mancato riconoscimento della cittadinanza non riescono a trovare lavoro, ritengo urgente l'approvazione di questo provvedimento ed esprimo, pertanto, parere contrario a tutti gli emendamenti.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo proprie le motivazioni addotte dai relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato all'emendamento Mellini ed altri interamente sostitutivo, che introduce dopo la parola « 274 » le altre « 290, 290-bis, 291 », non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione del primo emendamento presentato dall'onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, quale rappresentante del gruppo radicale chiedo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento, anche perché più andiamo avanti più si vede che molti colleghi sono convinti che si sta per varare un brutto provvedimento in materia di cittadinanza, ma che occorre approvarlo per motivi di urgenza. Tutti sappiamo, però, che l'urgenza non c'è, perché anche se noi interrompessimo la discussione di questo disegno di legge, il problema che stiamo affrontando sarebbe risolto dalla Corte costituzionale, che ha sollevato la questione dinanzi a se stessa. Ecco che allora cadono quei motivi imperniati sui casi umani che sono alla base della presunta urgenza con cui occorrerebbe approvare questo provvedimento.

Comunque, a mio avviso è grave che su un tema come questo si dica che occorre accontentarsi di una pessima legge in quanto al più presto se ne emanerà una nuova.

Dico subito che ho votato a favore del subemendamento Boato il quale contemplava anche la questione relativa all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge. Io avevo inteso limitarmi a far riferimento ai casi più clamorosi, cioè quelli relativi ai reati di opinione. Devo dire che se qualcuno mi dicesse che lo straniero non può acquistare la cittadi-

COMMISSIONI RIUNITE  
INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

13.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1983**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
MARIA TERESA GRANATI CARUSO.

**INDICE**

	PAG.	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	200	
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		
Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839);		cernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . . 200
MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);		PRESIDENTE . . . . . 200, 201, 203
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);		CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 202
BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);		MELLINI MAURO . . . . . 200, 202
SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, con-		VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore per la II Commissione</i> . . . . . 202
		<b>Votazioni segrete:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 200, 203

**La seduta comincia alle 10.**

ONORATO, *Segretario per la IV Commissione* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

sto tipo di problemi; non capisco come l'amministrazione dello Stato non sia preoccupata per il fatto di trovarsi di fronte ad un vero e proprio marasma legislativo, che non offre alcuna possibilità di chiare interpretazioni. Ripeto: sopprimere questo articolo, è il minimo che si possa fare. In subordine, propongo di sopprimere il primo comma: sempre al fine di dare un minimo di logica all'articolo o quantomeno di sostituirlo con una diversa formulazione. Il primo comma suonerebbe così: « Il ministro dell'interno deve presentare alla Presidenza della Repubblica la proposta motivata di cui al primo comma dell'articolo precedente entro un anno dalla presentazione della domanda »: così, si stabilisce che è sempre il Capo dello Stato che decide, entro un anno, appunto, dalla presentazione della domanda. Il comma sostitutivo continua così: « Ove la proposta sia di diniego di concessione della cittadinanza, essa deve essere formulata previo conforme parere del Consiglio di Stato. Ove la proposta non venga presentata nel termine suddetto, fatto constatare il mancato provvedimento, il richiedente può rimettere copia dell'istanza con i documenti comprovanti il matrimonio e la residenza al ministro di grazia e giustizia, che li inoltra con la proposta di decreto di concessione della cittadinanza al Presidente della Repubblica ». Ciò perché, altrimenti, non si sa che fine farebbe la pratica, una volta preclusa la possibilità di un decreto negativo: anzi vorrei che qualcuno mi desse una risposta, in proposito.

Con un altro emendamento, si propone di sostituire al primo comma le parole da: « In tal caso l'istanza... » fino alla fine del comma stesso con le altre: « L'istanza può essere in ogni caso riproposta quando siano venute meno le cause ostative dell'acquisto della cittadinanza ». Infatti, attualmente, nella seconda parte del primo comma si prevede che quando l'istanza è respinta a causa di « comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica », essa può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento di rigetto. Ma forse che il pericolo per la Repubblica dura cinque anni? A parte il

fatto che in uno o due anni si potrebbe accertare se il soggetto può effettivamente dare luogo a tale pericolo, è difficile pensare che uno straniero possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica senza essere espulso dallo Stato o sottoposto a procedimento penale. Di che pericolo potrebbe trattarsi? Che possa essere eletto Presidente della Repubblica, una volta diventato cittadino italiano? O che apra problemi dinastici...: certo, voi vi intendete di problemi dinastici! Insomma, non riesco ad immaginare di quale pericolo per la Repubblica possa trattarsi, se la legge viene formulata in questi termini e credo in ogni caso che l'istanza possa essere accolta quando, semplicemente, vengono meno le condizioni alle quali il pericolo sussista. Inoltre, nell'attuale articolo 4 non si prevede che possa intervenire una riabilitazione; si parla solo di un pericolo per la Repubblica, a tempo determinato.

Già in altra seduta dicevo che si è fissato un principio essenziale, approvando l'articolo 3, cioè si è stabilito che la cittadinanza è concessa in caso di matrimonio, e non è più qualcosa che si acquista *ope legis* in conseguenza del matrimonio e del trascorrere di un tempo stabilito; con tale principio si è stabilito un punto di non ritorno; per questo, sono profondamente convinto che questa è destinata ad essere una pessima legge. Con gli emendamenti in discussione suggerisco di varare una legge che, anche se resta pessima, almeno non sia scandalosa; se li accoglierete, farete sì che questo articolo 4, che questa legge — che vi appartiene interamente — risulti meno scandalosa.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti proposti.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario a questi emendamenti.

MAURO MELLINI. Chiedo che la votazione dei miei emendamenti, signor presidente, avvenga a scrutinio segreto.

COMMISSIONI RIUNITE  
INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

14.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1983**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
LUIGI DINO FELISETTI

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		SPAGNOLI ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . .	206
Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839);		PRESIDENTE . . . . .	206, 207
MAGNANI NOYA ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);		BOATO MARCO . . . . .	206
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);		FERRARI MARTE . . . . .	207
BOZZI e COSTA: Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933);		FRACCHIA BRUNO . . . . .	206, 207
		VIETTI ANNA MARIA, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	206, 207
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 14,5.</b>	
		PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario per la IV Commissione</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3839) e delle proposte di legge: Magnani Noya ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835); Garavaglia ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846); Bozzi e Costa: Norme per l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana (1933); Spagnoli ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge: « Disposizioni in materia di cittadinanza », già approvato, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 20 dicembre 1982; Magnani Noya ed altri: « Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana »; Garavaglia ed altri: « Nuove norme in materia di cittadinanza »; Bozzi e Costa: « Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna cittadina italiana »; Spagnoli ed altri: « Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza ».

Avverto che dovremmo ora procedere alla votazione del secondo emendamento Mellini all'articolo 4 del provvedimento, già illustrato nella scorsa seduta, e sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in via pregiudiziale intendo spiegare l'assenza dei deputati del gruppo comunista, per altro presenti fino a pochi minuti or sono in Commissione, i quali hanno voluto così esprimere giustificate doglianze per la convocazione della riunione odierna, più volte rinviata e

caduta ora a ridosso della ripresa pomeridiana dei fitti lavori dell'Assemblea. Invito il presidente ad assumere, in vista della prossima convocazione delle Commissioni riunite II e IV, gli indispensabili contatti con i gruppi parlamentari, onde evitare che in mancanza di una previa intesa circa l'iter dei lavori si finisca col trovarsi in situazioni di scarsa utilità pratica, oltre che incresciose.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, devo anch'io rappresentare la difficoltà dei colleghi del gruppo della democrazia cristiana ad intervenire alla seduta odierna delle Commissioni riunite. Mi associo all'invito testè formulato dal deputato Fracchia e ritengo che sarebbe opportuno riunire al più presto gli uffici di presidenza delle Commissioni, allargati a tutti i rappresentanti dei gruppi, per stabilire le prossime convocazioni delle medesime.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur esprimendo la mia disponibilità al prosieguo dei lavori della seduta odierna, condivido il giudizio testè espresso sulla impossibilità di svolgere un lavoro produttivo, per di più su una materia così delicata, in una situazione così precaria e fluida dei lavori parlamentari. Invito, pertanto, anch'io il presidente a ricercare il consenso dei gruppi parlamentari per la fissazione della data della prossima riunione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi arrendo all'evidenza delle assenze e non a quella degli argomenti svolti. Faccio presente, infatti, di non aver pretermesso il contatto con i gruppi parlamentari, per la seduta odierna, per la quale peraltro mi ero limitato, d'accordo con il presidente della II Commissione, a far slittare alle ore 13 la seduta inizialmente convocata per le ore 12 e poi sconvocata, al pari di tutte le altre sedute di Commissione, a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Si è poi reso necessario un ulteriore slittamento alle ore 14 a causa

del protrarsi dei lavori dell'aula. Prendo atto, comunque, delle posizioni espresse, ma chiedo che sia possibile fissare fin d'ora la data della prossima riunione. Faccio presente che questo provvedimento, al di là del merito, è molto atteso e che vi è l'impegno di tutti a portare i lavori a conclusione, approvando o non approvando il provvedimento stesso. Ritengo che, se ci arrendiamo alla situazione attuale dei lavori parlamentari, dovremmo fissare la prossima seduta utile delle Commissioni riunite alla fine del mese di aprile. Infatti, la predeterminazione di una data comune non è facile nell'attuale situazione dei lavori parlamentari.

BRUNO FRACCHIA. Ritengo che abbia ragione la collega Vietti a proporre, data l'importanza del provvedimento, che il calendario delle prossime sedute sia stabilito dagli uffici di presidenza delle due Commissioni, allargati ai rappresentanti dei gruppi.

MARTE FERRARI. Sono contrario a questa proposta perché ritengo che le Commissioni, invece, possano continuare a discutere di questo provvedimento utilizzando i periodi di sospensione dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo ai rappresentanti dei gruppi comunista e della democrazia cristiana se insistono nella loro proposta.

BRUNO FRACCHIA. Il gruppo comunista insiste nel proporre la convocazione degli uffici di presidenza delle due Commissioni, allargati ai rappresentanti di tutti i gruppi, per stabilire l'ordine dei lavori su questo provvedimento.

ANNA MARIA VIETTI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è dello stesso avviso. Saremmo lieti se potessero essere subito convocati i due uffici di presidenza e se questi ultimi stabilissero la continuazione, domani stesso, della discussione del disegno e delle proposte di legge, perché ci rendiamo conto dell'importanza del provvedimento: temo, però, che domani si ripeterebbe quanto è successo poco fa. Occorre fare una programmazione realistica dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta, che verrà fissata in un'apposita riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni che potrà tenersi durante l'intervallo dei lavori dell'Assemblea della seduta di domani, previa intesa con il presidente della II Commissione.

**La seduta termina alle 14,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONI RIUNITE  
INTERNI (II) - GIUSTIZIA (IV)

15.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE  
LUIGI DINO FELISETTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Diseño e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>BOATO MARCO</b> . . . . .	211, 214, 216, 217 218, 219, 221, 222, 223
Disposizioni in materia di cittadinanza <i>(Approvato in un testo unificato dal Senato)</i> (3839);		<b>CORDER MARINO, Sottosegretario di Stato</b> <i>per l'interno</i> . . . . .	214, 216, 217 219, 221, 222, 223, 224
<b>MAGNANI NOYA</b> ed altri: Modifica alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (835);		<b>MELLINI MAURO</b> . . . . .	210, 213, 216 217, 219, 221, 223
<b>GARAVAGLIA</b> ed altri: Nuove norme in materia di cittadinanza (1846);		<b>RAFFAELLI EDMONDO</b> . . . . .	214, 220, 223
<b>BOZZI</b> e <b>COSTA</b> : Norme per l'attribuzione della cittadinanza italiana allo straniero che contrae matrimonio con una donna italiana (1933);		<b>TRANTINO VINCENZO</b> . . . . .	214, 223
<b>SPAGNOLI</b> ed altri: Modifiche di disposizioni preliminari al codice civile e della legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente norme sulla cittadinanza (2375) . . . . .	210	<b>VIETTI ANNA MARIA, Relatore per la II Commissione</b> . . . . .	216, 217, 222
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	210, 211, 214, 216 217, 218, 219, 222, 223, 224	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>BALESTRACCI NELLO</b> . . . . .	220, 221, 222	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	224

**La seduta comincia alle 10.**

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

proposte dai soggetti di cui all'articolo 1 prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuta decisione, debbono intendersi vevoli agli effetti di cui all'articolo 3, se dagli atti risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo.

Pongo in votazione il primo emendamento Mellini ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Mellini ed altri.

(È respinto).

MARCO BOATO. Dichiaro di votare a favore dell'articolo 7 nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Gli onorevoli Mellini, Bonino, Calderisi, Roccella e Ciccimessere hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

Tuttavia la donna straniera che contragga matrimonio con un cittadino italiano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge acquisterà la cittadinanza italiana ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, salvo che con dichiarazione resa all'atto del matrimonio o entro i due mesi successivi all'ufficiale di stato civile o all'autorità consolare italiana espressamente vi rinunzi.

MARCO BOATO. Ritengo che sarebbe opportuno che i relatori e il Governo spiegassero la portata dell'articolo 8 che mi pare troppo generico. Secondo me - e per

questa ragione ho presentato degli articoli aggiuntivi in tal senso - era necessario prevedere l'esplicita abrogazione della famigerata legge del 1926 sui fuoriusciti.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore ricorderò che a proposito dei fuoriusciti esiste una proposta di legge del gruppo socialista che mira a risolvere definitivamente la questione. Nel corso della discussione sulle linee generali ho già accennato al problema e ricordo anche di aver sottoposto alle Commissioni riunite l'opportunità di abbinare tale proposta di legge a quelle di cui si discute. A larghissima maggioranza si giunse alla conclusione di soprassedere a questa operazione di innesto, anche in funzione della pendenza presso il Senato di una proposta di legge, relativa alla revisione dell'intera disciplina della cittadinanza, il cui esame è già iniziato o sta per iniziare, riservandoci così di trattare in questa sede, perché più urgente, soltanto la questione della cittadinanza per causa di matrimonio.

Dicendo queste cose intendo rassicurare il collega Boato circa la volontà del gruppo cui appartengo, nonché di tutti gli altri che hanno votato per una trattazione separata dei due argomenti, di risolvere al più presto l'annosa questione della legge del 1926 sui fuoriusciti.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Concordo con quanto detto dal presidente, onorevole Felisetti.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La risposta che il Governo intende dare al collega Boato non si discosta da quella data dai relatori. Intendo, però, meglio precisarla: il Governo si è sempre preoccupato di sottolineare - e lo ribadisco ancora una volta - che le Commissioni stanno affrontando solo una serie limitata di norme a stralcio di un complesso più organico di norme finalizzate alla revisione dell'intera disciplina della cittadinanza.

MAURO MELLINI. Bisognerà vedere cosa resta della legge del 1912.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei continua a polemizzare, ma ciò non toglie che quel complesso di norme cui accennavo poc'anzi è stato presentato al Senato ed il Governo si augura che venga al più presto posto all'ordine del giorno. La revisione globale della disciplina della cittadinanza consentirà di correggere gli eventuali errori e difetti ancora esistenti ai quali l'onorevole Mellini ha fatto riferimento, esponendo le sue argomentazioni che, per certi versi, possono essere condivise.

Nel corso dell'esame al Senato del provvedimento organico cui stiamo facendo riferimento, sarà particolare cura e preoccupazione del Governo risolvere la questione dei fuoriusciti. Penso, quindi, di poter concludere dicendo che il disposto dell'articolo 8 non preclude la soluzione cui accennava il collega Boato.

MAURO MELLINI. Vorrei sottolineare che l'emendamento all'articolo 8 di cui sono primo firmatario tende a limitare la portata abrogativa della norma sull'acquisto automatico della cittadinanza nei confronti della donna straniera che intenda contrarre matrimonio con un cittadino italiano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questa norma transitoria è necessaria perché molta gente ha già fatto le pubblicazioni tenendo conto ovviamente della legge in vigore e non di quella che avrebbe potuto essere approvata - come oggi sta accadendo - in futuro. Se non si trova una qualche soluzione, le persone che hanno predisposto la loro vita anche in considerazione dell'automatico acquisto della cittadinanza da parte della moglie, vedranno sconvolti i propri piani.

L'emendamento da me proposto, quindi, tende ad eliminare questa situazione che ha davvero colpito gli interessati che, indubbiamente, subirebbero un'ingiustizia.

PRESIDENTE. Non mi pare che la situazione cambi molto perché all'automatismo puro e semplice è stata sostituita l'opzione.

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero fare un'osservazione che mi pare calzante: se non si stesse esaminando questo provvedimento, si dovrebbe comunque tener conto della sentenza della Corte costituzionale che in modo affatto chiaro consiglia l'introduzione di meccanismi correttivi dell'automatismo nell'acquisto della cittadinanza. La norma di cui si discute, pur con tutti i suoi difetti, parifica i cittadini.

MAURO MELLINI. È stato forse compreso il contrario di quanto io volevo dire: le persone che oggi hanno fatto le pubblicazioni, hanno basato la propria scelta anche sulla legge attualmente in vigore, pensando che le mogli sarebbero diventate cittadine italiane. Si tratta di persone che vogliono che ciò avvenga, anzi che contraggono matrimonio su questo presupposto, per cui mi sembra ingiusto che non possano più usufruire di una condizione sulla quale hanno fondato la loro scelta matrimoniale.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore per la II Commissione*. Si tratta di un inconveniente che al massimo potrà influire per sei mesi, mentre prima, in base alla legge vigente, l'uomo non avrebbe mai potuto acquisire la cittadinanza per causa di matrimonio. Sono pertanto contraria all'emendamento Mellini ed altri.

PRESIDENTE. Per principio l'acquisto della cittadinanza è possibile per entrambi i coniugi: per questa ragione sono stati previsti i diversi meccanismi limitativi che fanno riferimento non alla condizione di coniuge, uomo o donna che sia, ma a condizioni assolutamente soggettive e determinate. Anch'io sono quindi contrario all'emendamento Mellini ed altri.

MARCO BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 8. Il suo contenuto è, infatti, troppo generico e quindi in contrasto con l'indirizzo da noi sempre seguito di indicare con chiarezza le disposizioni da abrogare, ai fine principale di evitare interpretazioni tra loro contrastanti. Per questo mi asterrò, in linea generale, dalla votazione sull'articolo.

però, norme che per trent'anni non sono state applicate e che poi, forse perché non ce n'erano di più adeguate, sono state ripescate ed utilizzate nella lotta contro il terrorismo; e si trattava di norme che nessun giurista, quale che fosse il suo orientamento politico, non considerava il-liberali.

NELLO BALESTRACCI. Le garanzie generali non vengono, però, eliminate.

MARCO BOATO. Di questo ho preso atto e per questo non ho usato toni forti. È comunque assurdo che il Governo continui ad inserire la legge del 1926 nelle sue pubblicazioni, nonostante la prevalentissima dottrina ad essa contraria. Detto questo, preso atto, per me in modo insoddisfacente, delle dichiarazioni che sono state fatte, e soprattutto per non « provocare » un voto negativo che avrebbe un significato diverso da quello che desidererei che avesse, seppure con preoccupazione ed insoddisfazione da parte mia (perché dal 20 giugno 1979 ad oggi non è successo assolutamente nulla), desidero insistere presso il rappresentante del Governo affinché nel rapporto tra ministero e ministero (al di là degli eventuali provvedimenti che prenderemo in Parlamento) egli sottoponga immediatamente la questione al suo collega del Ministero degli esteri di modo che nel prossimo opuscolo che sarà pubblicato da quel Ministero sia finalmente accolta la dottrina prevalente, che ritiene implicitamente abrogata la legge n. 108 del 1926, fermo restando che il Parlamento potrà compiere un atto formale di abrogazione.

Bilanciati, dunque, i due ordini di preoccupazione e preso atto dell'invito rivoltomi dal presidente Felisetti e dai rappresentanti di alcuni gruppi, ritiro i due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

## ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Vietti, Edmondo Raffaelli, Gualandi e Galante Garrone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni II Interni e IV Giustizia,

all'atto dell'approvazione delle nuove norme in materia di cittadinanza che, superando una situazione di palese incostituzionalità, stabiliscono le condizioni alle quali i cittadini italiani, indipendentemente dal sesso, possono trasmettere la cittadinanza italiana al coniuge e a figli,

invitano il Governo

ad esaminare ed espletare nel più breve tempo possibile le richieste di cittadinanza avanzate da coniugi che, trovandosi ovviamente nelle condizioni previste dalla nuova legge, hanno da tempo contratto matrimonio ed in questi casi a prorogare i permessi di soggiorno fino all'espletamento della richiesta.

(0/3839/1/II-IV).

MARINO CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistono per la votazione di esso.

ANNA MARIA VIETTI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Edmondo Raffaelli, Vietti, Gualandi e Balestracci



[Torna all'indice](#)

## **ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA**



[Torna all'indice](#)

## **AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

# RESOCONTO STENOGRAFICO

215.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge:</b>		DE CATALDO (PR) . . . . .	18753
(Annunzio) . . . . .	18746	LA LOGGIA (DC), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	18752, 18753
(Annunzio dell'assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	18746	PAZZAGLIA (MSI-DN) . . . . .	18753
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	18747	<b>Proposte di legge:</b>	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	18747	(Annunzio) . . . . .	18745
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	18790	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	18747
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	18746	(Ritiro) . . . . .	18746
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b>	18791
Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 (2038) . . . . .	18752	<b>Convalda di deputati</b> . . . . .	18749
PRESIDENTE . . . . .	18752, 18753	<b>Corte dei conti (Trasmissione di documenti)</b> . . . . .	18749

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

	PAG.		PAG.
<b>Dichiarazione di urgenza di un disegno di legge:</b>		<b>MANNUZZU (PCI), Relatore . . .</b>	18761, 18768
PRESIDENTE . . . . .	18751, 18752	<b>MELEGA (PR) . . . . .</b>	18759
CICCIOMESSERE (PR) . . . . .	18751	<b>MELLINI (PR) . . . . .</b>	18755, 18762, 18768 18771, 18776, 18784, 18787
DE CATALDO (PR) . . . . .	18752	<b>PERANTUONO (PCI), Relatore . . . . .</b>	18770
MANFREDI MANFREDO (DC) . . . . .	18751	<b>PINTO (PR) . . . . .</b>	18757
<b>Documenti ministeriali (Trasmissione) . .</b>	<b>18750</b>	<b>RIZZO (Misto-Ind. Sin.), Relatore . .</b>	<b>18775</b>
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):</b>		<b>VALENSISE (MSI-DN) . . .</b>	<b>18762, 18769, 18774</b>
PRESIDENTE . . . . .	18754, 18756, 18758, 18760 18761, 18762, 18766, 18768, 18770 18773, 18775, 18782, 18786, 18790	<b>VIETTI ANNA MARIA (DC), Relatore . .</b>	<b>18767</b>
ALBERINI (PSI), Relatore . . . . .	18785	<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
BOATO (PR) . . . . .	18764	PRESIDENTE . . . . .	18753
CARPINO (PSI), Relatore . . . . .	18756, 18790	<b>Nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 (Comunicazioni) . . . . .</b>	<b>18749</b>
CAVALIERE (DC) . . . . .	18765, 18767	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) . . . . .</b>	<b>18751</b>
CHIRICO (DC) . . . . .	18761	<b>Relazione previsionale e programmatica (Annunzio) . . . . .</b>	<b>18750</b>
CICCIOMESSERE (PR) . . . . .	18763, 18774, 18783	<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>18751</b>
CONTU (DC), Relatore . . . . .	18772, 18773	<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>18778</b>
DE CATALDO (PR) . . . . .	18754, 18757, 18760 18762, 18767, 18783, 18789	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	<b>18791</b>
DE CINQUE (DC), Relatore . . . . .	18759	<b>Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo . . . . .</b>	<b>18793</b>
FACCIO ADELE (PR) . . . . .	18786		
FERRARI SILVESTRO (DC), Relatore .	18766, 18775		
FRACCHIA (PCI) . . . . .	18768, 18773, 18777		
GALLI MARIA LUISA (PR) . . . . .	18769		
LABRIOLA (PSI) . . . . .	18770		
LODA (PCI) . . . . .	18772		

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

de che la Camera concede l'autorizzazione.

*(La proposta della Giunta è approvata).*

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cacciari, per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) (doc. IV, n. 42). La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il collega Cavaliere, invitandolo con estrema semplicità a leggere gli articoli 3, 67 e 68 della Costituzione della Repubblica italiana, perché è evidente che vi è una considerazione diversa e preferenziale contenuta nella Costituzione nella valutazione dei beni tutelati: quello della rappresentanza e del mandato popolare prevale sull'altro.

Mi pare che sia un'osservazione semplicissima, che un fine giurista, come lo onorevole Cavaliere, non può non tenere in conto. È evidente che il Costituente ha fatto una scelta, e ha privilegiato la tutela del bene della rappresentanza del popolo da parte dell'eletto. Confermata quindi l'attualità dell'esistenza della pregiudiziale, contenuta nel primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, allorché nell'interpretazione dell'esercizio del mandato bisogna far riferimento a tutti i comportamenti politici, cioè strettamente legati all'esercizio del mandato stesso, posti in essere dal parlamentare, io ancora una volta non sono assolutamente in sintonia con la Giunta per le autorizzazioni a procedere, perché ritengo che anche quello addebitato al deputato Cacciari sia un comportamento posto in essere nell'esercizio del mandato, e quindi ricada sotto la previsione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

CAVALIERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Non voglio fare polemica, soprattutto su un argomento come quello presentatoci dall'onorevole De Cataldo, al quale dico che io ho letto e riletto gli articoli 3, 67 e 68 della Costituzione, ma non in maniera distorta, come ha fatto l'onorevole De Cataldo (*Commenti del deputato De Cataldo*).

Questi articoli non consentono al parlamentare, che espliciti un'attività politica, di commettere reati; e, se li commette, questi articoli non prevedono una particolare considerazione per il parlamentare. Ed è veramente aberrante la tesi che si dovrebbe applicare addirittura il primo comma dell'articolo 68, nel senso che non si tratterebbe di concessione di autorizzazione a procedere, ma di insindacabilità: per questi fatti si dovrebbero restituire gli atti al magistrato, dicendo che il parlamentare può commettere violazione di domicilio, che il parlamentare può fare resistenza alla forza pubblica, che il parlamentare può fare tutto quello che vuole.

Siccome mi sembra che il reato di violazione di domicilio non entri tra le attività giustificabili del parlamentare, sono a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VIETTI ANNA MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che l'onorevole De Cataldo nel suo intervento abbia dato un'interpretazione eccessivamente estensiva del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Siamo di fronte ad una denuncia per violazione di domicilio e mi pare difficile considerare questo reato connesso alla espressione di opinioni e di voti nell'esercizio del mandato parlamentare. L'onorevole Cacciari è entrato nella sala mensa di un'industria per tenervi un comizio, mentre ciò era stato proibito dal direttore

amministrativo dell'industria stessa. Ciò considerato, la Giunta ritiene che l'autorizzazione debba essere negata, costituendo il fatto in oggetto l'esplicazione d'una attività politica connessa al mandato parlamentare; del resto, è giurisprudenza costante della Giunta il diniego dell'autorizzazione in casi come questo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Cacciari, avvertendo altresì che, se la proposta stessa è respinta, s'intende che la Camera concede l'autorizzazione.

*(La proposta della Giunta è approvata).*

Passiamo ora all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio « contro il deputato Tatarella, per il reato di cui all'articolo 341, primo ed ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) » (doc. IV, n. 46). La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare, in sostituzione dell'onorevole relatore, il presidente della Giunta, onorevole Mannuzzu.

**MANNUZZU, Presidente della Giunta.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**FRACCHIA.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRACCHIA.** Il gruppo comunista voterà, così come ha fatto nella Giunta, a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere. Si tratta in questo caso del reato, sulla cui configurazione la Camera si è soffermata già in altre occasioni decidendo sempre in modo uniforme, di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in occasione della campagna elettorale del 1979, quando cioè l'onorevole Tatarella non era ancora deputato; un reato che si qualifica da solo con le espressioni riportate nella richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Considerato che esistono precedenti, senza entrare nel merito del tipo di espressioni usate — mi basta dire che sono fortemente indizianti —, non vedo a cosa possa richiamarsi il relatore nel sostenere che l'autorizzazione deve essere negata. Non vi è certo volontà persecutoria del magistrato nei confronti dell'onorevole Tatarella; il magistrato, infatti, agisce sulla base di un rapporto documentato della polizia. D'altra parte, è lo stesso relatore che, con la totale carenza di motivazioni, dimostra l'inesistenza di questo intento persecutorio nei confronti del deputato.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che la Giunta non debba sconfessare i precedenti esistenti in materia — sarebbe grave se lo facesse — e che, pertanto, sussistano tutti gli estremi per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

**MELLINI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MELLINI.** Voterò contro la concessione di questa autorizzazione a procedere e non avrei bisogno di spiegare il mio voto se condividessi l'opinione espressa da altri colleghi circa la cosiddetta proiezione esterna e retroattiva del reato. Il collega Tatarella non era ancora deputato, lo sarebbe diventato al termine di quella campagna elettorale, nel corso della quale si verificò quell'episodio. Se ci sia distinzione tra il reato di oltraggio ed il reato di violazione di domicilio, non lo so, in ordine a questa concezione della proiezione esterna, perché lascio la determinazione sulla scelta dei limiti oggettivi della proiezione esterna, in considerazione del tipo di reato, ai cultori della tesi della proiezione esterna, tanto più se retroattiva. Ma ritengo che, nella specie, non a questa tesi si debba far riferimento, ma a due concetti, che possono concorrere, per consigliare quei motivi di opportunità che sono alla base dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 68 della

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

606.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1983****PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE OSCAR LUIGI SCÀLFARO**

INDI

**DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI****INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	56213	<b>BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA (PCI), Relatore</b> . . . . .	56248
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		<b>FIANDROTTI FILIPPO (PSI)</b> . . . . .	56253
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	56213, 56214	<b>LODA FRANCESCO (PCI)</b> . . . . .	56255
<b>MELLINI MAURO (PR)</b> . . . . .	56214	<b>MANFREDI MANFREDO, Sottosegretario di Stato per il tesoro</b> . . . . .	56249
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		<b>MELLINI MAURO (PR)</b> . . . . .	56252
Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, recante misure per il contenimento della spesa del settore pubblico (3842).		<b>SEGNI MARIO (DC)</b> . . . . .	56250
<b>PRESIDENTE</b> 56248, 56249, 56250, 56252, 56253, 56255, 56256		<b>Disegno di legge di conversione:</b>	
		Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 2, recante misure urgenti in materia sanitaria (3843).	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	56262, 56263, 56264, 56267, 56269, 56271, 56272, 56273

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1983

PAG.	PAG.
ALTISSIMO RENATO, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	56264
BELLUSCIO COSTANTINO (PSDI) . . . . .	56272
GIANNI ALFONSO (PDUP) . . . . .	56271
PIROLO PIETRO (MSI-DN) . . . . .	56270
ROCELLA FRANCESCO (PR) . . . . .	56267
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . .	56264
VECCHIARELLI BRUNO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	56262
<b>Disegno di legge di conversione:</b>	
Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, recante misure urgenti in materia previdenziale (3844).	
PRESIDENTE . . . . .	56279, 56280, 56283, 56284, 56285
BERTANI FOGLI ELETTA (PCI) . . . . .	56280
PEZZATI SERGIO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	56279
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	56280
TESSARI ALESSANDRO (PR) . . . . .	56283
<b>Disegno di legge di conversione:</b>	
Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti di fumo (3845).	
PRESIDENTE . . . . .	56291, 56292, 56293
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	56291
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	56291
VINCENZI BRUNO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	56291
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	56213, 56247
(Approvazione in Commissione) . . . . .	56247
<b>Interrogazioni e Interpellanze:</b>	
(Annunzio) . . . . .	56298
<b>Commissione d'indagine:</b>	
(Nomina) . . . . .	56298
<b>Dimissioni del deputato Roberto Liotti:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	56215, 56216
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	56215
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	56216
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . .	56216
SACCONI MAURIZIO (PSI) . . . . .	56215
SEgni MARIO (DC) . . . . .	56216
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):</b>	
PRESIDENTE 56216, 56217, 56218, 56219, 56220, 56221, 56222, 56223, 56224, 56229, 56230, 56234, 56235, 56236, 56240, 56241, 56245, 56246, 56247	
ABETE GIANCARLO (DC), <i>Relatore</i> 56240, 56245	
ALBERINI GUIDO (PSI), <i>Relatore</i> . . . . .	56223
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN) . . . . .	56236, 56241, 56245, 56246
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO (PR) . . . . .	56221
FERRARI SILVESTRO (DC) 56230, 56245, 56246	
FRACCHIA BRUNO (PCI) 56217, 56224, 56229	
LABRIOLA SILVANO (PSI) 56218, 56219, 56245	
LODA FRANCESCO (PCI), <i>Relatore</i> . . . . .	56240
MANNUZZU SALVATORE (PCI), <i>Presidente della Giunta</i> . . . . .	56217, 56218, 56222
MELLINI MAURO (PR), <i>Relatore di minoranza</i> 56217, 56218, 56219, 56222, 56235, 56245, 56246	
PICCHIONI ROLANDO (DC) . . . . .	56234
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . .	56223
RIZZO ALDO (Misto-Ind. Sin.), <i>Relatore</i> 56235	
ROCELLA FRANCESCO (PR) . . . . .	56235
SARTI ARMANDO (PCI) . . . . .	56240
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 56220, 56230	
<b>Ministro degli affari esteri:</b>	
(Trasmissione di documenti) . . . . .	56247
<b>Votazioni segrete</b> 56224, 56230, 56236, 56241, 56256, 56273, 56285, 56293	
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 56299	
<b>Ritiro di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . . 56299	

scusso tante volte; il magistrato ha deciso nel merito, ma può darsi che la conoscenza delle argomentazioni, che ha assunto il magistrato per uscire in questa decisione, possano essere utili per le valutazioni della Giunta. Mi pare che la richiesta sia in questi termini, e non tocca per nulla non solo il merito della vicenda, di competenza del magistrato, ma neppure il merito di ciò che ha deciso la Giunta: si tratta soltanto di una utile acquisizione.

Se lei si oppone alla richiesta dell'onorevole Labriola, dovrò mettere quest'ultima in votazione.

MAURO MELLINI. Se lei porrà in votazione la richiesta, io voterò contro.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora procederemo alla votazione. Soltanto per ragioni formali, onorevole Mannuzzu, chiedo a lei, Presidente della Giunta, se è d'accordo sulla richiesta.

SALVATORE MANNUZZU, *Presidente della Giunta*. Sono favorevole alla richiesta del collega Labriola.

PRESIDENTE. I colleghi hanno sentito: c'è una richiesta di rinvio della decisione sulla concessione dell'autorizzazione a procedere per l'onorevole Bassanini, al fine dell'acquisizione di una sentenza istruttoria di proscioglimento per alcuni coimputati nel medesimo procedimento e per fatti connessi: tale richiesta è stata motivata, ed è appoggiata dal Presidente della Giunta. La pongo in votazione.

(È approvata).

La decisione è pertanto rinviata, con la motivazione esplicitata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Lenoçi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 40, capoverso, 314 e 61, n. 2, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, 61, nn. 7 e 9, del codice penale e 7 della legge

2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 92).

Mi pare che nella specie la questione sia analoga alla precedente. Ricordo comunque che la Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

SILVANO LABRIOLA. Ribadisco quindi la stessa richiesta testè avanzata per l'onorevole Bassanini, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembra che tale richiesta non debba essere posta in votazione, poiché si deve ritenere accolta dall'Assemblea. Sarebbe infatti priva di senso una votazione con esito diverso da quella testè effettuata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Zanfagna per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 97).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata. Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ANNA MARIA VIETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Zanfagna, avvertendo altresì che, se la proposta stessa sarà respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(La proposta della Giunta è approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rocelli per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (votazione delle norme sull'edificabilità dei suoli) (doc. IV, n. 103).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.